

CODICE PROCEDURA PENALE ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

ADDENDA NORMATIVA

Nella presente Addenda, sono riportate le sole disposizioni interessate dalle modifiche oggetto dei seguenti decreti:

- **d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149** (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata);
- **d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150** (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari);
- **d.lg. 10 ottobre 2022, n. 151** (Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134);
- **d.l. 31 ottobre 2022, n. 162** (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali).

CODICE PROCEDURA PENALE

24-bis Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio⁽¹⁾.

1. Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
4. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
5. Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.
6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 4 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

60 Assunzione della qualità di imputato.

1. Assume la qualità di imputato [61] la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416], di giudizio immediato [453], di decreto penale di condanna [459], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio⁽¹⁾ [552] e nel giudizio direttissimo [449]⁽²⁾.
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [428], sia divenuta irrevocabile [648] la sentenza di proscioglimento [129, 529-532] o di condanna [533] o sia divenuto esecutivo [461] il decreto penale di condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere [434] e qualora sia disposta la revisione [629 s.] del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-bis⁽³⁾.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 47 comma 3 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. 18 dicembre 1999, n. 296). Le parole « nel decreto di citazione diretta a giudizio » hanno sostituito le parole « nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555 ».

⁽²⁾ Per i procedimenti di competenza del giudice di pace, v. art. 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000, n. 234, s.o.), in Appendice, 1.2.

⁽³⁾ Le parole da « oppure la riapertura » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 5 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

67 Incertezza sull'età dell'imputato.

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato [60, 61] sia minorenni [98 c.p.; 3 min.], l'autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni⁽¹⁾ [8 min.].

⁽¹⁾ V. l'art. 50 comma 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), che così dispone: « A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV [17 ottobre 2024], le parole "tribunale per i minorenni", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie"».

75 Rapporti tra azione civile e azione penale.

1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato [324 c.p.c.]. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio [306 c.p.c.]; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile [541].

2. L'azione civile prosegue in sede civile [652; 211 coord.] se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile [79].

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale [76, 82²] o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge [71⁶, 88³, 441⁴, 444²]⁽¹⁾⁽²⁾.

⁽¹⁾ La C. cost. con sentenza del 22 ottobre 1996, n. 354 (CP 97, 649), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 comma 3 « nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza ».

⁽²⁾ V. art. 90 comma 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), in Appendice, 2.2, che così dispone: « 3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale ». Tale disposizione entra in vigore il 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

Per un caso di inapplicabilità del presente comma ai processi pendenti per reati commessi fino al 2 maggio 2006, in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della l. 31 luglio 2006, n. 241 (G.U. del 31 luglio 2006, n. 176), v. l'art. 2-ter comma 5 d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173), sub art. 132-bis disp. att. c.p.p.

78 Formalità della costituzione di parte civile.

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

b) le generalità dell'imputato [60] nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100];

d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili⁽³⁾;

e) la sottoscrizione [110] del difensore.

1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione⁽⁴⁾.

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata [152], a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile⁽¹⁾⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma sostituito dall'art. 13 comma 2 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario era il seguente: « 3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile ».

⁽²⁾ Sui procedimenti davanti al giudice di pace, v. art. 23 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000, n. 234, s.o.), in Appendice, 1.2.

⁽³⁾ Le parole « agli effetti civili » sono state inserite dall'art. 5 comma 1 lett. b) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

⁽⁴⁾ Comma inserito dall'art. 5 comma 1 lett. b) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

79 Termine per la costituzione di parte civile.

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare [416 s.], prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, ⁽¹⁾ fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾.

2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti ⁽⁴⁾ a pena di decadenza [173]⁽⁵⁾.

3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa ⁽⁶⁾ avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

⁽¹⁾ Le parole da « prima che siano ultimati » a « l'udienza preliminare, » sono state sostituite alle parole « e, successivamente, » e le parole « o dall'articolo 554-bis, comma 2 » sono state aggiunte dall'art. 5 comma 1 lett. c) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Sui procedimenti di competenza del giudice di pace v. art. 23 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000, n. 234, s.o.), in Appendice, 1.2.

(3) Con sentenza del 2 maggio 1991, n. 192 (GP 91, I, 242; GC 91, 1797), la C. cost. ha dichiarato non fondata « la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore natanti, in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme escludono che il giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere sulla istanza di assegnazione di una somma di denaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale ». Tuttavia, secondo la Corte, « è consentito al danneggiato inoltrare la richiesta di cui trattasi al Gip all'udienza preliminare ».

(4) Le parole « I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti » sono state sostituite alle parole « Il termine previsto dal comma 1 è stabilito » dall'art. 5 comma 1 lett. c) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(5) Con sentenza « interpretativa di rigetto » del 3 aprile 1996, n. 98 (CP 96, 2481, nt. POTETTI; GP 96, I, 265; FI 97, I, 343) la C. cost. ha dichiarato non fondata una questione di costituzionalità degli artt. 79 e 519 c.p.p., sollevata « nella parte in cui non prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva relativa ad un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, alla persona offesa citata ex art. 519 c.p.p. sia consentita la costituzione di parte civile anche oltre il termine fissato dall'art. 79 c.p.p. ». La Corte ha affermato che deve accogliersi, « in virtù del canone per cui fra più interpretazioni possibili va preferita quella che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione (...), l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva ». Nella sentenza si aggiunge che « tale conclusione deve valere a prescindere dalla circostanza che la contestazione suppletiva riguardi un fatto-reato già risultante dagli atti prima dell'inizio del dibattimento o al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero un fatto emerso successivamente, nel corso dell'istruzione dibattimentale. Infatti in entrambi i casi occorre consentire ai soggetti presenti o che vengono evocati nel giudizio di esercitare i loro diritti in relazione ai fatti contestati ».

(6) Le parole da « Quando la costituzione » a « se la stessa » sono state sostituite alle parole « Se la costituzione » dall'art. 5 comma 1 lett. c) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

90 Diritti e facoltà della persona offesa dal reato⁽¹⁾.

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge [101, 336, 341, 360³, 367, 369¹, 394, 398, 401, 406³, 410, 413, 419, 428³, 456, 576], in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova [33 att.; 244¹ lett. c) trans.].

1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato⁽²⁾.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale⁽¹⁾.

2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali⁽³⁾.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti [307⁴ c.p.] di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente^{(4) (5)}.

(1) Per i procedimenti davanti al giudice di pace v. gli artt. 21 e 28 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000, n. 234, s.o. n. 166), in Appendice, 1.2.

(2) Comma inserito dall'art. 5 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Comma inserito dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3).

(4) Le parole da « o da persona » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 212 del 2015, cit.

(5) Per l'assistenza del minore persona offesa dei reati di cui agli artt. da 609-bis a 609-quinquies e 609-otties c.p., v. l'art. 609-decies commi 3 e 5 c.p.

90-bis Informazioni alla persona offesa⁽¹⁾.

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato⁽²⁾;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente⁽²⁾;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione⁽²⁾;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente⁽²⁾;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter⁽³⁾;

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile⁽⁴⁾;
n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela⁽⁵⁾;
o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato⁽⁶⁾; ⁽⁷⁾
p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa⁽⁸⁾;
p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela⁽⁸⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3).

(2) Lettera inserita dall'art. 5 comma 1 lett. e) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1 comma 27 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. Il testo della lettera era il seguente: « b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2 ».

(4) Le parole « , o attraverso la mediazione », che figuravano in fine alla lettera, sono state soppresse dall'art. 5 comma 1 lett. e) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(5) Lettera inserita dall'art. 5 comma 1 lett. e) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(6) Le parole « , alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato » sono state sostituite alle parole « e alle case rifugio » dall'art. 14 comma 2 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

(7) Il segno di interpunzione « ; » è stato sostituito al segno di interpunzione « . » dall'art. 5 comma 1 lett. e) n. 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 5 comma 1 lett. e) n. 5 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

90-bis.1 Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134⁽¹⁾.

1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.

(1) Articolo inserito dall'art. 5 comma 1 lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

110 Forma degli atti⁽¹⁾.

1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.

4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « Sottoscrizione degli atti. — 1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. — 2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura. — 3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo». V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

111 Data e sottoscrizione⁽¹⁾ degli atti.

1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, ⁽²⁾ sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità [292], questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

2-bis. L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici ⁽³⁾.

2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso ⁽³⁾.

2-quater. Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve

firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo⁽³⁾.

(1) Le parole « e sottoscrizione » sono state inserite dall'art. 6 comma 1 lett. b) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Le parole « informatico o analogico. » sono state inserite dall'art. 6 comma 1 lett. b) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

(3) Comma aggiunto dall'art. 6 comma 1 lett. b) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

111-bis Deposito telematico⁽¹⁾.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

(1) Articolo inserito dall'art. 6 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

111-ter Fascicolo informatico e accesso agli atti⁽¹⁾.

1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

(1) Articolo inserito dall'art. 6 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

114 Divieto di pubblicazione di atti e di immagini⁽¹⁾.

1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [329] o anche solo del loro contenuto⁽²⁾.

2. È vietata [115] la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto [116, 243, 258, 309⁵, 324³, 366, 395, 409², 419^{2 e 3}, 430, 432, 433] fino a che non siano concluse le indagini preliminari [405] ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292 [424 s.]⁽³⁾.

2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454⁽⁴⁾.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti [del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli]⁽⁵⁾ del fascicolo del pubblico ministero [433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello [605]. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [500, 503].

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472, commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni [500, 503]. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile [648] e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia⁽⁶⁾.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato [256-258, 261-263 c.p.]⁽⁷⁾ ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano

comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni (8). Il tribunale per i minorenni (9), nell'interesse esclusivo del minore, o il minore che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione [13 min.].

6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta (10).

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 14 comma 1 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). La rubrica precedente era la seguente: « Divieto di pubblicazione di atti ».

(2) Per il divieto di pubblicazione concernente i procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 90 Cost., v. l'art. 11 l. 5 giugno 1989, n. 219 (G.U. del 6 agosto 1989, n. 130).

(3) Le parole « fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292 » sono state aggiunte dall'art. 2 comma 1 lett. b) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8). Ai sensi del successivo art. 9 comma 2, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (G.U. del 30 aprile 2020, n. 111), conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70 (G.U. del 29 giugno 2020, n. 162), la presente disposizione « **acquista efficacia a decorrere dal 1° settembre 2020** ». V. anche l'art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.l. n. 28 del 2020, cit., secondo cui la nuova disciplina si applica « ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ».

(4) Comma inserito dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (G.U. del 31 dicembre 2019, n. 305), conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7 (G.U. del 28 febbraio 2020, n. 50), e così modificato in sede di conversione con la sostituzione delle parole « ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 » alle parole « ai sensi degli articoli 268 e 415-bis ». Ai sensi del successivo comma 8 del predetto art. 2, come sostituito dall'art. 1 comma 2 d.l. n. 28 del 2020, cit., **la disposizione si applica « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 »**.

(5) La C. cost. con sentenza del 24 febbraio 1995, n. 59, (G.U. dell'1 marzo 1995, n. 9, 1ª serie spec.; CP 95, 1744; GP 95, I, 186; GI 95, I, 380), ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale dell'art. 114 comma 3 « limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli" »**.

(6) Ora « ministro della giustizia », secondo la denominazione introdotta dall'art. 16 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300. La denominazione « ministro di grazia e giustizia » era stata introdotta dall'art. 3 r.d. 20 luglio 1932, n. 884.

(7) Sugli atti, documenti e quanto altro è coperto dal segreto di Stato, v. art. 39 l. 3 agosto 2007, n. 124 (G.U. del 13 agosto 2007, n. 187).

(8) Periodo inserito dall'art. 10 comma 8 l. 3 maggio 2004, n. 112, in materia di assetto del sistema radiotelevisivo (G.U. del 5 maggio 2004, n. 104, s.o.).

(9) V. l'art. 50 comma 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), che così dispone: « A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV [17 ottobre 2024], le parole "tribunale per i minorenni", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" ».

(10) Comma aggiunto dall'art. 14 comma 2 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296).

116 Copie, estratti e certificati.

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione [675], chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio [42 att.] a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti [141², 243, 258, 329, 335, 366] (1).

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza [43 att.].

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.

3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico (2), ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia (3).

(1) Per la copia di atti richiesta da organi della disciplina sportiva, v. art. 2 l. 13 dicembre 1989, n. 401 (G.U. del 18 dicembre 1989, n. 294). Per la facoltà di richiedere copie di atti riconosciute al Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, v. art. 19, comma 4, l. 18 agosto 2000, n. 248 (G.U. del 4 settembre 2000, n. 206).

(2) Le parole « redatti in forma di documento analogico » sono state inserite dall'art. 6 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2 l. 7 dicembre 2000, n. 397 (G.U. del 3 gennaio 2001, n. 2).

122 Procura speciale per determinati atti.

1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata [2703 c.c.] e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce [37 att.]. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo (1). La procura è unita agli atti.

2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta [110] dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.

2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111-bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria (2).

3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.

(1) Comma modificato dall'art. 13 comma 3 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Sono state inserite le parole « Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo ». Il comma 4 del predetto art. 13, come modificato dall'art. 2-terdecies d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (G.U. dell'8 aprile 2000, n. 83) convertito con modificazioni nella l. 5 giugno 2000, n. 144 (G.U. del 7 giugno 2000, n. 131), così dispone: « La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge ».

(2) Comma inserito dall'art. 6 comma 1 lett. e) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

124 Obbligo di osservanza delle norme processuali.

1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari [126] e collaboratori⁽¹⁾ del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità [177 s.] o altra sanzione processuale.

2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

⁽¹⁾ Le parole « e collaboratori » sono state inserite dall'art. 18 comma 2 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38).

125 Forme dei provvedimenti del giudice.

1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto [48 att.].

2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità [546, 547]. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge [111 Cost.].

4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario [126] designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.

5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale [140] contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto in forma di documento analogico⁽¹⁾ dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto [110] da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3⁽²⁾⁽³⁾.

6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

⁽¹⁾ Le parole « in forma di documento analogico » sono state inserite dall'art. 7 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

⁽²⁾ Periodo aggiunto dall'art. 7 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

⁽³⁾ Comma sostituito dall'art. 1 d.lgs. 30 ottobre 1989, n. 351 (G.U. del 30 ottobre 1989, n. 254). In precedenza, con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18 la C. cost. aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117 (introduttivo del comma 4 dell'art. 148 del previgente c.p.p.) nella parte in cui disponevano che « è compilato sommario processo verbale » anziché « può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale ». La Corte, con la medesima sentenza, nella motivazione, aveva invitato il Governo a provvedere « alla necessaria modifica » dell'art. 125 del nuovo codice di procedura penale, nei sensi di cui alla predetta decisione, « nell'esercizio della delega per l'adeguamento della nuova normativa ai sensi dell'art. 7 della l. 6 febbraio 1987, n. 81 ».

126 Assistenza al giudice.

1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento [1 reg.], se la legge non dispone altrimenti [125⁴, 135; 50, 51 att.].

1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 18 comma 2 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38).

Reg. c.p.p.

Art. 1. — 1. I compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente regolamento attribuiscono all'ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico ufficiale, alla cancelleria o alla segreteria si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno spettanti a norma delle disposizioni sullo stato giuridico.

2. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria, con ordine di servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da assicurare la continuità ed efficienza del servizio.

127 Procedimento in camera di consiglio.

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio [45 att.]⁽¹⁾, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta [172⁵]. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio [97].

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza [172⁵] possono essere presentate memorie [121] in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente⁽²⁾. In caso contrario, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo [45-bis att.]⁽²⁾⁽³⁾.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento [420-ter; 101 att.] dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità [178].

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione [606]⁽⁴⁾.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza [588], a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2 [420⁵, 666⁹] (5).

(1) V. artt. 32, 41, 48, 130, 263, 269, 309, 310, 311, 324, 391, 401, 406, 409, 418, 428, 435, 447, 469, 599, 611, 646, 666, 718, 734, 743.

(2) L'art. 7 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38) ha sostituito il secondo e terzo periodo all'originario secondo periodo, così formulato: « Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo ». Tali disposizioni entrano in vigore il **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) V. la sentenza della Corte cost. citata nella nota 1 sub art. 309.

(4) In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per la possibilità di assumere deliberazioni collegiali in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, v. art. 83 commi 12-ter e 12-quinquies d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), e ora art. 23 commi 8 e 9 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43) (si riporta di seguito l'intero testo dell'art. 23 cit.).

(5) La C cost., con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529 (GC 90, 3052), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 127 comma 10 nella parte in cui dopo la parola « redatto » prevede « soltanto » anziché « di regola ». V. anche sub artt. 420 e 666.

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 23. (1) (Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 (2) si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter (1). Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine del 31 luglio 2021 (2) l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo (1).

2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale (1).

3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato (1).

5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarli, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale.

6. (Omissis).

7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (1).

8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale (1). Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata (1). La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni (1). Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria (1). Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (1). Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale (1). Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale

formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata ⁽¹⁾. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata ⁽¹⁾. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria ⁽¹⁾. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto ⁽¹⁾.

9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale ⁽¹⁾.

9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare ⁽¹⁾.

10-bis-10-quater. (Omissis).

(1) Per l'applicabilità del presente articolo v. quanto, da ultimo, previsto dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15, che di seguito si riporta: « 1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022. — 1-bis. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. — 2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022 ».

In precedenza l'art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (G.U. del 23 luglio 2021, n. 175), conv., con modif., in l. 16 settembre 2021, n. 126 (G.U. del 18 settembre 2021, n. 224), aveva disposto che: « 1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021. — 2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 ».

(2) Le parole « al 31 luglio 2021 » sono state sostituite alle parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » e le parole « del 31 luglio 2021 » sono state aggiunte dall'art. 6 comma 1 lett. a) d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (G.U. del 1° aprile 2021, n. 79), conv., con modif., in l. 28 maggio 2021, n. 76 (G.U. del 31 maggio 2021, n. 128). V. altresì quanto successivamente disposto dall'art. 7 d.l. n. 105 del 2021, cit., sub nota 1.

129-bis Accesso ai programmi di giustizia riparativa ⁽¹⁾.

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

(1) Articolo inserito dall'art. 7 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

133 Accompagnamento coattivo di altre persone.

1. Se il testimone [194 s.], il perito [221], la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato [224-bis] ⁽¹⁾, il consulente tecnico [225, 233], l'interprete [143] o il custode di cose sequestrate [259], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice [377] può ordinarne l'accompagnamento coattivo [46 att.] e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da 51 euro a 516 euro ⁽²⁾ a favore della cassa delle ammende [47 att.] nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita ⁽³⁾.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

⁽¹⁾ Le parole « la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato » sono state inserite dall'art. 26 l. 30 giugno 2009, n. 85 (G.U. del 13 luglio 2009, n. 160, suppl. ord. n. 108) a decorrere dal 14 luglio 2009 ai sensi del successivo art. 33.

⁽²⁾ V. nota 1 sub art. 44.

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 7 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

Att. c.p.p.

Art. 47. (Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse). — 1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni adottate dall'interessato.

TITOLO II-BIS Partecipazione a distanza ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Titolo, comprendente gli artt. 133-bis e 133-ter, inserito dall'art. 8 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

133-bis Disposizione generale ⁽¹⁾.

1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter.

⁽¹⁾ V. nota 1 al titolo II-bis.

133-ter Modalità e garanzie della partecipazione a distanza ⁽¹⁾.

1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.

2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.

3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.

4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle

cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

(1) V. nota 1 al titolo II-bis.

134 Modalità di documentazione.

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale [357, 373, 480, 510] e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica⁽¹⁾.
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [125, 127, 140, 268, 357³, 373³, 420, 481¹, 666], con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo⁽²⁾ [135²; 50 att.] ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'articolo 110⁽²⁾.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica⁽³⁾ [139].
4. (4).

(1) Le parole da « e, nei casi » alla fine del comma sono state inserite dall'art. 9 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Le parole « idoneo allo scopo » sono state sostituite alla parola « meccanico » e l'ultimo periodo del comma è stato aggiunto dall'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

(3) Le parole da « o quando la redazione » alla fine del comma sono state sostituite alle parole « è effettuata anche la riproduzione fonografica » dall'art. 9 comma 1 lett. a) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(4) Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma, come modificato con l'aggiunta dell'ultimo periodo dall'art. 1 comma 1 lett. c) d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3), era il seguente: « 4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità ».

135 Redazione del verbale.

1. Il verbale è redatto dall'ausiliario [126; 50 att.; 1 reg.] che assiste il giudice.
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo⁽¹⁾ [134²], il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato [50, 51 att.].

(1) La parola « idoneo » è stata sostituita alla parola « meccanico » dall'art. 9 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 338), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione). V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

141-bis⁽¹⁾ Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione.

1. Ogni interrogatorio [65, 289, 294, 299^{3-ter}, 301^{2-ter}, 304] di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica⁽²⁾ [134, 139; 51 att.]. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica⁽³⁾ o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva [134², 140², 389^{5-bis}]. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

(1) Articolo inserito dall'art. 2 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184).

Ai fini di assicurare la dotazione degli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione per la documentazione dell'attività processuale, è stato emanato il d.l. 9 agosto 1995, n. 344 (G.U. del 19 agosto 1995, n. 193), convertito nella l. 18 ottobre 1995, n. 426 (G.U. del 18 ottobre 1995, n. 244).

(2) Le parole da « audiovisiva » a « riproduzione fonografica » sono state sostituite alle parole « fonografica o audiovisiva » e le parole « audiovisiva e fonografica » sono state inserite dall'art. 9 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

148 Organi e forme delle notificazioni⁽¹⁾.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.
2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 1 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13), dall'art. 3 l. 26 marzo 2001, n. 128 (G.U. del 19 aprile 2001, n. 91), dall'art. 9 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (G.U. del 19 ottobre 2001, n. 244), conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438 (G.U. del 18 dicembre 2001, n. 293), dall'art. 174 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. del 29 luglio 2003, n. 174, suppl. ord.) e dall'art. 17 d.l. 27 luglio 2005, n. 144 (G.U. del 27 luglio 2005, n. 173), conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155 (G.U. del 1° agosto 2005, n. 177), era il seguente: « 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. — 2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. — 3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto. — 4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. — 5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale. — 5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi e ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie ».

149 Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo ⁽¹⁾.

1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.

2. Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 9 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (G.U. del 19 ottobre 2001, n. 244), conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438 (G.U. del 18 dicembre 2001, n. 293), era il seguente: « 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria. — 2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata. — 3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo. — 4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma. — 5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma ».

150 [Forme particolari di notificazione disposte dal giudice] ⁽¹⁾.

(1) Articolo abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. — Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. — 2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario ».

151 [Notificazioni richieste dal pubblico ministero] ⁽¹⁾.

(1) Articolo abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 17 d.l. 27 luglio 2005, n. 144 (G.U. del 27 luglio 2005, n. 173), conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155 (G.U. del 1° agosto 2005, n. 177) e dall'art. 2 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13), era il seguente: « 1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. — 2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha

valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. — 3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale ».

152 Notificazioni richieste dalle parti private.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero⁽¹⁾ dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico⁽¹⁾ effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento [56 att.].

(1) Le parole da « dalla notificazione » a « ovvero » e le parole « in forma di documento analogico » sono state inserite dall'art. 10 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

153 Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4,⁽¹⁾ direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico⁽¹⁾ nella segreteria. In tale ultimo caso, il⁽²⁾ pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo [64 att.], salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. In tal caso, il⁽³⁾ pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta [151²].

(1) Le parole da « con le modalità » a « comma 4, » sono state sostituite alla parola « anche » e le parole « in forma di documento analogico » sono state inserite dall'art. 10 comma 1 lett. d) n. 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Le parole « In tale ultimo caso, il » sono state sostituite alla parola « Il » dall'art. 10 comma 1 lett. d) n. 1 lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(3) Le parole « In tal caso, il » sono state sostituite alla parola « Il » dall'art. 10 comma 1 lett. d) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

153-bis Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante⁽¹⁾.

1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero precedente o presso la cancelleria del giudice precedente.

3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità precedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero precedente o nella cancelleria del giudice precedente.

(1) Articolo inserito dall'art. 10 comma 1 lett. e) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

154 Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8⁽¹⁾. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella⁽²⁾ cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, [43 c.c.] di dimora o di lavoro abituale⁽³⁾ all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato⁽³⁾. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione⁽⁴⁾ di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inadeguata, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3⁽⁵⁾.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile [83 s.] e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4,⁽⁶⁾ con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile [144 c.p.c.].

4. Le notificazioni alla parte civile [76 s.], al responsabile civile [83 s.] e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori [100⁵]. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente (7). In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

(1) *Periodo così sostituito dall'art. 10 comma 1 lett. f) n. 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del periodo era il seguente: « Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 ».*

(2) *Le parole « segreteria o nella » sono state inserite dall'art. 10 comma 1 lett. f) n. 1 lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.*

(3) *Le parole «, di dimora o di lavoro abituale » sono state sostituite alle parole « o di dimora » e le parole da «, oppure a dichiarare » alla fine del periodo sono state aggiunte dall'art. 10 comma 1 lett. f) n. 1 lett. c) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.*

(4) *Le parole « alcuna dichiarazione o elezione » sono state sostituite alle parole « la dichiarazione o l'elezione » e le parole « segreteria o nella » sono state inserite dall'art. 10 comma 1 lett. f) n. 1 lett. d) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.*

(5) *Periodo aggiunto dall'art. 10 comma 1 lett. f) n. 1 lett. e) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.*

(6) *Le parole «, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, » sono state aggiunte dall'art. 10 comma 1 lett. f) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.*

(7) *Le parole da « quando non dispongono » alla fine del periodo sono state sostituite alle parole « devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto nella cancelleria del giudice competente » dall'art. 10 comma 1 lett. f) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.*

155 Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese.

1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all'atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati (1).

2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione [168] e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

(1) *Comma così sostituito dall'art. 10 comma 1 lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma era il seguente: « 1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunci. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati ».*

156 Notificazioni all'imputato detenuto.

1. Le notificazioni all'imputato [60, 61] detenuto, anche successive alla prima, (1) sono sempre (1) eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione [168] di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci [57, 58 att.]. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittima mente assente (2). In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.

3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari [284, 286, 386⁵, 449¹], anche successive alla prima, (3) sono eseguite a norma dell'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1 (3).

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159 [164].

(1) *Le parole «, anche successive alla prima, » sono state aggiunte e la parola « sempre » è stata inserita dall'art. 10 comma 1 lett. h) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.*

(2) *V. artt. 21, 30, 30-ter, 42, 47-ter, 48, 52, 53 l. 26 luglio 1975, n. 354.*

(3) *Le parole «, anche successive alla prima, » e «, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1 » sono state inserite dall'art. 10 comma 1 lett. h) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.*

157 Prima notificazione all'imputato non detenuto.

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività

lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci⁽¹⁾⁽²⁾.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone⁽²⁾.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive [110] l'originale dell'atto notificato [171] e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento [4 reg.]. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata⁽²⁾.

4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere⁽²⁾.

5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato [420-bis, 484^{2-bis}].

6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione [168] è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8 [80¹ att.]⁽³⁾.

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 [59 att.].

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa [171]. L'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato⁽⁴⁾ [4 reg.]. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata⁽²⁾.

8-bis.⁽⁵⁾

8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento⁽⁶⁾.

8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 10 comma 1 lett. i) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma era il seguente: « 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci ». Per la particolare residenza delle persone ammesse ad uno speciale programma di protezione, v. art. 7 d.lg. 29 marzo 1993, n. 119 (G.U. del 24 aprile 1993, n. 95).

⁽²⁾ V. per una disposizione transitoria in materia di notificazioni al querelante, l'art. 86 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 10 comma 1 lett. i) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma, come modificato dall'art. 174 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. del 29 luglio 2003, n. 174, suppl. ord.), era il seguente: « 6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3 ». d.lgs. d.lgs.

⁽⁴⁾ Le parole da « , inoltre, » alla fine del periodo sono state sostituite alle parole « dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento » dall'art. 10 comma 1 lett. i) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

⁽⁵⁾ Comma dapprima aggiunto dall'art. 2 d.l. 21 febbraio 2005, n. 17 (G.U. del 22 febbraio 2005, n. 43), conv., con modif., in l. 22 aprile 2005, n. 60 (G.U. del 23 aprile 2005, n. 94) e successivamente abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis ».

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 10 comma 1 lett. i) n. 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

157-bis Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima⁽¹⁾.

1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

2. Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 10 comma 1 lett. l) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

157-ter Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto⁽¹⁾.

1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio

dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 10 comma 1 lett. l) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

⁽²⁾ V., per una disposizione transitoria in materia di assenza, l'art. 89 comma 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

158 [Prima notificazione all'imputato in servizio militare]⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere ».

159 Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità.

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se⁽¹⁾ non è possibile eseguire la notificazione⁽¹⁾ nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria⁽²⁾ dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza [43 c.c.] anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale [156; 61 att.]. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria⁽²⁾ emette decreto di irreperibilità [460⁴] con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite⁽³⁾ mediante consegna di copia al difensore.

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

⁽¹⁾ Le parole « Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se » e « la notificazione » sono state sostituite rispettivamente alla parola « Se » e alle parole « le notificazioni » dall'art. 10 comma 1 lett. m) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

⁽²⁾ Le parole « il giudice », contenute nel testo originario del comma 1, sono state sostituite da quelle « l'autorità giudiziaria » ad opera dell'art. 3 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13).

⁽³⁾ Le parole « le notificazioni siano eseguite » sono state sostituite alle parole « la notificazione sia eseguita » dall'art. 10 comma 1 lett. m) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

160 Efficacia del decreto di irreperibilità⁽¹⁾.

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero [159] nel corso delle indagini preliminari [326 s.] cessa di avere efficacia con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo⁽²⁾ manchi, con la chiusura delle indagini preliminari [405].

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare [419] nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio [432, 450², 456, 464¹, 552] cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado [442, 448, 529 s.].

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza [605, 627].

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13). Il testo originario dell'art. 160 era il seguente: « Efficacia del decreto di irreperibilità. — 1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il giudizio immediato. — 2. Il decreto emesso dal giudice di primo e di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. — 3. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159 ».

⁽²⁾ Le parole da « notificazione » a « quando questo » sono state sostituite alle parole « pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa » dall'art. 10 comma 1 lett. n) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

161 Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni⁽¹⁾.

01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento⁽²⁾.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma

1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio⁽³⁾.

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale⁽⁴⁾.

2. (5).

3. L'imputato [60, 61] detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1⁽⁶⁾ [123]. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione⁽⁷⁾.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore⁽⁸⁾. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso⁽⁹⁾.

(1) Articolo sostituito dall'art. 5 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13). Il testo originario dell'art. 161 era il seguente: « Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni. — 1. Con l'informazione di garanzia o nel primo atto compiuto dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero con l'intervento della persona sottoposta alle indagini non detenuta né internata, questa è invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere il domicilio per le notificazioni. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale. — 2. L'invito è ripetuto con il primo atto notificato per disposizione del giudice o compiuto alla presenza di questo e l'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore. — 3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo, all'atto della scarcerazione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 2, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione. L'avvertimento è tuttavia omissivo quando la scarcerazione è disposta dal pubblico ministero. — 4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, in mancanza di precedente notificazione, la dichiarazione o l'elezione di domicilio risultano insufficienti o inidonee dopo l'avvertimento previsto dai commi 2 e 3. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159 ».

(2) Comma inserito dall'art. 10 comma 1 lett. o) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Comma così sostituito dall'art. 10 comma 1 lett. o) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale ».

In tema di elezione di domicilio, v. il comma 12 dell'art. 13 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (G.U. del 15 gennaio 1991, n. 12), conv., con modif., in l. 15 marzo 1991, n. 82 (G.U. del 16 marzo 1991, n. 64), come sostituito dall'art. 6 l. 13 febbraio 2001, n. 45 (G.U. del 10 marzo 2001, n. 58) riguardante i soggetti da proteggere in quanto collaboratori della giustizia, che qui si riporta: « Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto esaminato o interrogato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni ».

(4) Comma inserito dall'art. 10 comma 1 lett. o) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(5) Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ».

(6) Le parole « dell'istituto, che procede a norma del comma 1. » sono state sostituite alle parole « dell'istituto. » dall'art. 10 comma 1 lett. o) n. 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(7) Periodo così sostituito dall'art. 10 comma 1 lett. o) n. 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del periodo era il seguente: « Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione ».

(8) Periodo così sostituito dall'art. 10 comma 1 lett. o) n. 5 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., che ha anche soppresso l'originario primo periodo. Il testo dei primi due periodi era il seguente: « Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee ».

(9) Comma aggiunto dall'art. 10 comma 1 lett. o) n. 6 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Precedentemente l'art. 2, comma 2, d.l. 21 febbraio 2005, n. 17 (G.U. del 22 febbraio 2005, n. 43), aveva aggiunto un comma 4-bis, il cui testo si riporta « In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori ». La disposizione è stata, tuttavia, soppressa, in sede di conversione, dalla l. 22 aprile 2005, n. 60 (G.U. del 23 aprile 2005, n. 94).

162 Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.

1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto [161; 62 att.] e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato [60, 61] all'autorità che procede, con le modalità previste dall'articolo 111-bis o⁽¹⁾ con dichiarazione raccolta a verbale [134, 136, 141] ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale⁽²⁾ del luogo nel quale l'imputato si trova.

3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.⁽³⁾⁽⁴⁾.

(1) Le parole « con le modalità previste dall'articolo 111-bis o » sono state inserite dall'art. 10 comma 1 lett. p) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

(2) Comma modificato dall'art. 178 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998, n. 66), che ha sostituito le parole « del pretore » con le parole « del tribunale » con efficacia dal 2 giugno 1999.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 10 comma 1 lett. p) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1 comma 24 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

Att. c.p.p.

Art. 62. (Indicazione delle generalità del domiciliatario). — 1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.

163 Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto.

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e ⁽¹⁾ 157.

(1) Le parole « degli articoli 148 e » sono state sostituite alle parole « dell'articolo » dall'art. 10 comma 1 lett. q) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

164 Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio⁽¹⁾.

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1⁽²⁾.

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 10 comma 1 lett. r) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 338), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione). Il testo della rubrica era il seguente: « Durata del domicilio dichiarato o eletto ».

(2) Le parole da « per le notificazioni » alla fine del comma sono state sostituite alle parole « per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2 » dall'art. 10 comma 1 lett. r) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

165 Notificazioni all'imputato latitante o evaso.

1. Le notificazioni all'imputato [60, 61] latitante [296] o evaso [385 c.p.] sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio⁽¹⁾.

2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio [97].

3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

(1) Comma inserito dall'art. 10 comma 1 lett. s) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 338), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione).

167 Notificazioni ad altri soggetti.

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8 [65 att.], salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149 [726]⁽¹⁾.

(1) Comma così sostituito dall'art. 10 comma 1 lett. t) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38). Il testo del comma era il seguente: « 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149 ».

Per l'elezione di domicilio di coloro che collaborano con la giustizia, v. la disposizione riportata nella nota 2 sub art. 161. Per la particolare residenza di queste persone, v. la nota sub art. 157.

168 Relazione di notificazione.

1. Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, salvo ⁽¹⁾ quanto previsto dall'articolo 157, comma 6 [155], l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona

alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data [59 att.] della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione [110, 171].

2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

(1) Le parole da « Per le notificazioni » a « salvo » sono state sostituite alla parola « Salvo » dall'art. 10 comma 1 lett. u) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione).

169 Notificazioni all'imputato all'estero⁽¹⁾.

1. Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inadeguata, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore⁽²⁾.

2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159⁽³⁾.

3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero [63 att.] quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana [143].

4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede [43 c.c.] o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità [151, 159], dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.

(1) Per l'invio degli atti a mezzo posta nei paesi aderenti all'accordo di Schengen, v. art. 52 della Convenzione, ratificata dall'Italia con l. 30 settembre 1993, n. 388 (G.U. del 2 ottobre 1993, n. 232, suppl. ord.) e divenuta esecutiva il 26 ottobre 1997. Se ne riporta il testo: « Art. 52. — 1. Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un'altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal modo. — 2. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo — o almeno le parti importanti del medesimo — deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto — o almeno le parti importanti del medesimo — deve essere tradotto in quest'altra lingua. — 3. Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per posta, non può, quand'anche la citazione contenga ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che successivamente egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. L'autorità che invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 34 del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974. — 4. Se il fatto all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria è punibile conformemente al diritto delle due Parti contraenti come infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare in materia penale, l'invio degli atti del procedimento deve avvenire, in linea di massima, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. — 5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'invio di documenti attinenti alla procedura può essere effettuato per il tramite delle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta, se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto o se la Parte contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla persona ».

(2) Comma così sostituito dall'art. 10 comma 1 lett. v) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma era il seguente: « 1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso [369] nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inadeguata, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore ».

(3) Le parole « emesso a norma degli articoli 151 e 159 », contenute nel testo originario del comma 2, sono state sostituite da quelle « emesso a norma dell'articolo 159 » ad opera dell'art. 6 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13).

Att. c.p.p.

Art. 63. (Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero). — 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato in cui l'imputato risulta essere nato.

170 Notificazioni col mezzo della posta⁽¹⁾.

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le⁽²⁾ notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali⁽³⁾.

2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.

(1) V. l. 20 novembre 1982, n. 890 (G.U. del 4 dicembre 1982, n. 334). Per l'invio degli atti a mezzo posta nei paesi aderenti all'accordo di Schengen, v. sub art. 169.

(2) Le parole « Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le » sono state sostituite alla parola « Le » dall'art. 10 comma 1 lett. z) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) La C cost., con sent. 13 maggio 1991, n. 211 (CP 91, II, 705) nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, in relazione all'art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890, ha affermato che la disciplina suddetta va coordinata con il combinato disposto degli artt. 485 e 420 comma 4, sulla base del quale il giudice deve disporre la rinnovazione della citazione « quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza (senza sua colpa) ». Ad avviso della Corte, « è chiaro che la mancata conoscenza effettiva non può non

ritenersi altamente probabile — ed anzi addirittura provata — quando (...), per effetto dell'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 (a norma dei quali, trascorso un certo termine dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione "non ritirato"), il giudice è messo in grado di constatare che il destinatario non ha preso visione dell'atto notificato». Sottolinea altresì la Corte che in simili ipotesi «il giudice, nell'esercizio del potere-dovere di disporre la rinnovazione della notificazione, tenuto conto della inidoneità, palesatasi nel caso concreto (eventualmente anche in relazione a particolari circostanze, come attività professionali o situazioni personali del notificando), della notificazione a mezzo posta a rendere possibile l'effettiva conoscenza dell'atto notificato, ben potrà ordinare — come prevede l'art. 1 comma 1 della legge n. 890 del 1982 — che la nuova notificazione sia effettuata personalmente ad opera dell'ufficiale giudiziario».

171 Nullità delle notificazioni.

1. La notificazione è nulla [177 s.]:

- a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto [148³];
- b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o ⁽¹⁾ richiedente ovvero sul destinatario;
- b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148 ⁽²⁾;
- c) se nella relazione [168] della copia notificata con modalità non telematiche ⁽³⁾ manca la sottoscrizione [110] di chi l'ha eseguita;
- d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
- e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 ⁽⁴⁾ e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;
- f) se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritte ⁽⁵⁾ dall'articolo 157, comma 8;
- g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione [110] della persona indicata nell'articolo 157, comma 3;
- h) ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Le parole « mittente o » sono state inserite dall'art. 10 comma 1 lett. aa) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

⁽²⁾ Lettera inserita dall'art. 10 comma 1 lett. aa) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

⁽³⁾ Le parole « con modalità non telematiche » sono state inserite dall'art. 10 comma 1 lett. aa) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

⁽⁴⁾ Le parole « dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 » sono state sostituite alle parole « dall'articolo 161, commi 1, 2 e 3 » dall'art. 10 comma 1 lett. aa) n. 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Precedentemente le parole « dall'articolo 161, commi 1, 2 e 3 » erano state sostituite alle parole « dall'articolo 161 commi 2 e 3 » dall'art. 7 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13).

⁽⁵⁾ Le parole « inviata copia dell'atto con le modalità » e « prescritte » sono state sostituite rispettivamente alle parole « data la comunicazione » e « prescritta » dall'art. 10 comma 1 lett. aa) n. 5 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

⁽⁶⁾ Lettera soppressa dall'art. 10 comma 1 lett. aa) n. 6 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo della lettera era il seguente: « h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario ».

172 Regole generali.

1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo ⁽¹⁾, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.
5. Quando è stabilito soltanto il momento finale ⁽²⁾, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.
6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.
- 6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile ⁽³⁾.
- 6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio ⁽³⁾⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ V. l. 27 maggio 1949, n. 260; l. 31 marzo 1954, n. 90; l. 5 marzo 1977, n. 54; d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

⁽²⁾ V. artt. 127 commi 1 e 2, 375 comma 4, 398 comma 3, 419 comma 4, 429 comma 4, 447 comma 1, 450 comma 2, 456 comma 3, 465 comma 2, 552 comma 3, 585 comma 4, 601 commi 3 e 5, 610 comma 5, 611 comma 1, 666 comma 3, 704 comma 1.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 11 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

⁽⁴⁾ In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze, v. art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16). V. anche quanto in precedenza analogamente disposto dall'art. 10 d.l. 2 marzo 2020, n. 9 (G.U. del 2 marzo 2020, n. 53) e dall'art. 1 d.l. 8 marzo 2020, n. 11 (G.U. dell'8 marzo 2020, n. 60), per il periodo dall'8 al 22 marzo 2020, entrambi abrogati dall'art. 1, comma 2, l. n. 27 del 2020, cit.

V. l'art. 49 d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2016, n. 229, per la sospensione dei termini processuali pendenti alla data degli eventi sismici rispettivamente del 24 agosto 2016, in favore dei comuni di cui all'allegato 1 del suddetto decreto, e del 26 e 30 ottobre 2016, in favore del Comune di Camerino e dei comuni di cui all'allegato 2 dello stesso decreto.

V. inoltre l'art. 6 d.l. 6 giugno 2012, n. 74 (in G.U. del 7 giugno 2012, n. 131), conv., con modif., nella l. 1° agosto 2012, n. 122 (in G.U. del 3 agosto 2012, n. 180), recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 », che così dispone: « Art. 6. (Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti). 1. Fino al 31 dicembre 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la

dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. — 2. Fino al 31 dicembre 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2. — 3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio. — 4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. — 5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 dicembre 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. — 6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni. — 7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma: a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012. — 8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa. — 9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b)». Ai sensi dell'art. 11 comma 13-quater d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv., con modif., in l. 7 dicembre 2012, n. 213, per i soggetti di cui all'art. 6 comma 4 d.l. n. 74, cit., «il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione». V. infine l'art. 5 d.l. 28 aprile 2009, n. 39 (in G.U. del 28 aprile 2009, n. 97), conv., con modif., nella l. 24 giugno 2009, n. 77 (in G.U. del 27 giugno 2009, n. 147, s.o. n. 49), recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile».

175 Restituzione nel termine.

1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza [173], se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore⁽¹⁾.

2. L'imputato condannato con decreto penale [460, 462], che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione [461], salvo che vi abbia volontariamente rinunciato⁽²⁾.

2.1. L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa⁽³⁾.

2-bis. La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1⁽⁴⁾ è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato⁽⁵⁾.

3. ⁽⁶⁾ La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328]. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione [670].

5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione [606].

7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato [157 c.p.], del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all'articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Periodo aggiunto dall'art. 1 d.l. 21 febbraio 2005, n. 17 (G.U. del 22 febbraio 2005, n. 43), convertito, con modif., nella l. 22 aprile 2005, n. 60 (G.U. del 23 aprile 2005, n. 94).

In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze e, in particolare, in relazione al malfunzionamento del portale del processo penale telematico, v. art. 24 commi 2-bis e 2-ter d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), sub art. 415-bis.

⁽²⁾ Comma da ultimo così sostituito dall'art. 11 comma 6 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100). V., per la disciplina transitoria, l'art. 15-bis l. n. 67 del 2014, cit., inserito dall'art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118 (G.U. del 21 agosto 2014, n. 193).

Il testo del comma, come sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1 d.l. n. 17 del 2005, cit., era il seguente: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica». Nel testo originario del d.l. citato, il testo del comma era così formulato: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore». Si riporta il testo originario del comma: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine

per proporre impugnazione od opposizione anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento ».

C cost. 4 dicembre 2009, n. 317 (CP 10, 1729) ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 175 comma 2 « nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato ».

(3) Comma inserito dall'art. 11 comma 1 lett. b) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per la disciplina transitoria in materia di restituzione nel termine e di assenza, gli artt. 88 e 89 comma 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

(4) Le parole « ai commi 2 e 2.1 » sono state sostituite alle parole « al comma 2 » dall'art. 11 comma 1 lett. b) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(5) Comma inserito dell'art. 1 d.l. n. 17 del 2005, cit.

(6) Il primo periodo, il cui testo si riporta « La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto », è stato soppresso dall'art. 1 d.l. n. 17 del 2005, cit.

(7) Comma aggiunto dall'art. 11 comma 1 lett. b) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

175-bis Malfunzionamento dei sistemi informatici⁽¹⁾.

1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.

2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.

5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.

(1) Articolo inserito dall'art. 11 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

252-bis Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero⁽¹⁾.

1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.

2. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.

3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

(1) Articolo inserito dall'art. 12 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

282-bis Allontanamento dalla casa familiare⁽¹⁾.

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero [291^{2-bis}], può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al

comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un⁽²⁾ del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, ⁽³⁾ 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, ⁽⁴⁾ 600, ⁽⁵⁾ 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, ⁽⁵⁾ 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, ⁽⁶⁾ 612-bis ⁽³⁾ del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1 l. 4 aprile 2001, n. 154 (G.U. del 28 aprile 2001, n. 98). Per l'applicabilità di tale disciplina e di quella contenuta ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 283 c.p.p. all'ipotesi di prescrizione imposta a chi fruisca della sospensione condizionata della esecuzione della pena ai sensi della l. 1 agosto 2003, n. 207 (G.U. 7 agosto 2003, n. 182) v. art. 4 comma 1 lett. b) della legge medesima. V. inoltre l'art. 5 d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9 (G.U. del 23 febbraio 2015, n. 44), che così dispone: «Art. 5 (Procedimento di emissione dell'ordine di protezione europeo). — 1. L'ordine di protezione europeo è emesso dal giudice che dispone una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale. — 2. Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiara di soggiornare o risiedere all'interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro. La richiesta può essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta sono indicati, a pena di inammissibilità, il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno. — 3. L'ordinanza relativa all'ordine di protezione europeo è emessa in conformità al modello dell'allegato A e contiene i seguenti dati: a) identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la persona protetta è minore o legalmente incapace; b) data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti; c) indirizzo, numeri di telefono e fax, nonché indirizzo di posta elettronica certificata dell'autorità che ha emesso il provvedimento; d) data di deposito del provvedimento contenente la misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo; e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione; f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e relativo periodo di applicazione; g) identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonché dati di contatto di tale persona; h) eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo provvedimento. — 4. Avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di emissione dell'ordine di protezione europeo può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge 22 aprile 2005, n. 69».

⁽²⁾ La parola « un » è stata sostituita alle parole « l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero » dall'art. 5 comma 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a far data, ai sensi del successivo art. 52, dal 18 ottobre 2022. Ai sensi dell'art. 36 comma 1 tali disposizioni si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Per una ulteriore disposizione transitoria v. l'art. 35 comma 1, che così dispone: « 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

⁽³⁾ Le parole « 572, » e « 612-bis, » sono state inserite dall'art. 16 comma 1 d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. del 4 ottobre 2018, n. 231), conv., con modif., in l. 1° dicembre 2018, n. 132 (G.U. del 3 dicembre 2018, n. 281).

⁽⁴⁾ Le parole « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, » sono state inserite dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. del 16 agosto 2013, n. 191), conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. del 15 ottobre 2013, n. 242) e così modificate in sede di conversione.

⁽⁵⁾ Le parole « 600, » e « 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, » sono state inserite dall'art. 5 comma 1 lett. b) l. 1° ottobre 2012, n. 172 (G.U. dell'8 ottobre 2012, n. 235).

⁽⁶⁾ Le parole « 609-octies e 612, secondo comma, » sono state sostituite alle parole « e 609-octies » dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.l. n. 93 del 2013, cit.

⁽⁷⁾ Le parole «, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis, » sono state aggiunte, in sede di conversione, dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.l. n. 93 del 2013, cit.

293 Adempimenti esecutivi.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare [284, 285, 286; 92 att.] consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca ^{(1);} ⁽²⁾

i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa ⁽³⁾.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato ⁽⁴⁾.

1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero ⁽⁴⁾.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare [281-283, 288-290, 312] sono notificate [156-158, 161, 166] all'imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa [291] ⁽⁵⁾. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1 ⁽⁴⁾. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva [288-290] è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni⁽⁸⁾ del luogo di esecuzione della misura⁽⁹⁾.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101 (G.U. del 17 luglio 2014, n. 164), a far data dal 16 agosto 2014, a norma del successivo art. 4. Il testo del comma era il seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato [963] ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero».

Per il potere dell'autorità giudiziaria di ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, e per quello degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga nonché delle autorità doganali di ritardare l'esecuzione di simili provvedimenti, nonché per il potere del pubblico ministero di ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti che applicano una misura cautelare quando sia necessario in relazione alle indagini in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione o per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione e cattura dei responsabili dei delitti di cui agli artt. 629 e 644 c.p. v. art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146 (G.U. dell'11 aprile 2006, n. 85, suppl. ord.), come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 1 l. 15 febbraio 2012, n. 12 (G.U. del 23 febbraio 2012, n. 45), il cui testo è riportato alla nota 2 sub art. 253.

(2) Il segno di interpunzione « ; » è stato sostituito al segno di interpunzione « . » dall'art. 13 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 13 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(4) Comma inserito dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 101 del 2014, cit., a far data dal 16 agosto 2014, a norma del successivo art. 4.

(5) Nel primo periodo del comma, le parole da « insieme » fino a « con la stessa » sono state aggiunte dall'art. 10 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184).

(6) Il terzo e quarto periodo sono stati aggiunti dall'art. 3 comma 1 lett. g) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), con applicabilità, ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (G.U. del 30 aprile 2020, n. 111), conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70 (G.U. del 29 giugno 2020, n. 162), « ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ». Il terzo periodo del comma è stato sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 comma 1 lett. i) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (G.U. del 31 dicembre 2019, n. 305), conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7 (G.U. del 28 febbraio 2020, n. 50). Ai sensi del successivo comma 8, come sostituito dall'art. 1 comma 2 d.l. n. 28 del 2020, cit., la disposizione si applica « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ». Il testo del periodo introdotto dal d.lgs. n. 216 del 2017, cit., era il seguente: « Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate ». Precedentemente alla conversione in legge, il d.l. n. 161 del 2019, cit., aveva soppresso gli ultimi due periodi, ristabiliti in sede di conversione con la sostituzione del terzo periodo.

(7) La C cost. con sentenza del 24 giugno 1997, n. 192 (CP 97, 2983), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.

(8) V. l'art. 50 comma 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), che così dispone: « A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV [17 ottobre 2024], le parole "tribunale per i minorenni", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie"».

(9) Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 15-bis comma 2 lett. b) d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. del 4 ottobre 2018, n. 231), conv., con modif., in l. 1° dicembre 2018, n. 132 (G.U. del 3 dicembre 2018, n. 281).

294 Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine alla applicazione della misura cautelare⁽²⁾, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida [391] dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto⁽³⁾, procede all'interrogatorio [64, 65] della persona in stato di custodia cautelare in carcere⁽⁴⁾ [285] immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia [297], salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita [313¹].

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate⁽⁵⁾.

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare⁽⁵⁾.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio [299^{3-ter}, 301^{2-ter}] il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275⁽⁶⁾. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto [93 att.]. Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato⁽⁹⁾.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale⁽¹⁰⁾, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4⁽¹¹⁾, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice⁽¹²⁾⁽¹³⁾.

6-bis. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio⁽¹⁴⁾.

(1) La rubrica dell'articolo è stata così sostituita dall'art. 11 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184). La rubrica originaria era del seguente tenore: « Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare ».

(2) Comma modificato dall'art. 2 d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, conv. nella l. 21 aprile 1999, n. 109, che ha sostituito le parole iniziali « Nel corso delle indagini preliminari » con le parole « Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento ». La sostituzione è avvenuta in seguito alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale operate da C. cost. 17 febbraio 1999, n. 32 e da C. cost. 3 aprile 1997, n. 77.

(3) Le parole « se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto » sono state inserite dall'art. 13 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13).

(4) Le parole « in carcere » sono state inserite dall'art. 11 l. n. 332 del 1995 (meglio indicata nella nota 1), che ha anche soppresso il secondo periodo che figurava nel testo originario del comma, del seguente tenore: « Se la persona è sottoposta agli arresti domiciliari, l'interrogatorio deve avvenire non oltre quindici giorni » (v. ora il nuovo comma 1-bis).

(5) Comma inserito dall'art. 11 l. n. 332 del 1995, cit. Successivamente il comma 1-bis è stato così modificato dall'art. 1 comma 1 lett. c) d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101 (G.U. del 17 luglio 2014, n. 164), che ha aggiunto l'ultimo periodo, a far data dal 16 agosto 2014, a norma del successivo art. 4.

(6) Comma così modificato dall'art. 11 della citata l. n. 332 del 1995, che, nel primo periodo, ha soppresso le parole « con riferimento alla custodia cautelare » che, nel testo originario, figuravano, tra due virgole, dopo le parole « esigenze cautelari previste ».

(7) Periodo aggiunto dall'art. 13 comma 1 lett. b) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(8) Comma sostituito dall'art. 12 l. 1 marzo 2001, n. 63 (G.U. del 22 marzo 2001, n. 68). Il testo previgente era il seguente: « Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto ».

(9) Comma inserito dall'art. 2 comma 1 lett. b) d.l. 22 febbraio 1999, n. 29 conv. nella l. 21 aprile 1999, n. 109.

(10) Comma modificato dall'art. 2 comma 1 lett. c) d.l. n. 29 del 1999, meglio indicato nella nota 8.

(11) Le parole « e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4 » sono state inserite dall'art. 13 comma 1 lett. b) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(12) Comma così sostituito dall'art. 11 della citata l. n. 332 del 1995. Il testo originario del comma era il seguente: « 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero può anche precedere l'interrogatorio del giudice se non determina ritardo al compimento di questo ».

(13) In relazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, v., per la possibilità di avvalersi di collegamenti da remoto, l'art. 23 comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127.

(14) Comma inserito dall'art. 13 comma 1 lett. b) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

Att. c.p.p.

Art. 93. (Deposito del verbale di interrogatorio). — 1. Il verbale dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

295 Verbale di vane ricerche.

1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza [292].

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi e con le modalità previste⁽¹⁾ dall'articolo 296, lo stato di latitanza, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche⁽¹⁾.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270⁽²⁾.

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti [2662] quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis nonché dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4⁽³⁾.

3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte⁽⁴⁾.

(1) Le parole « nei casi e con le modalità previste » sono state sostituite alle parole « nei casi previsti » e le parole « , altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche » sono state aggiunte dall'art. 13 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Le parole « le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270 » sono state sostituite alle parole « le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270 » dall'art. 2 comma 1 lett. l) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (G.U. del 31 dicembre 2019, n. 305), conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7 (G.U. del 28 febbraio 2020, n. 50). Ai sensi del successivo comma 8, come sostituito dall'art. 1 comma 2 d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (G.U. del 30 aprile 2020, n. 111), conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70 (G.U. del 29 giugno 2020, n. 162), la disposizione si applica « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ». Le parole « le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270 » erano state sostituite alle parole « le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270 » dall'art. 3 comma 1 lett. h) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), con applicabilità, ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.l. n. 28 del 2020, cit., « ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ».

(3) Comma inserito dall'art. 3-bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185). Le parole « nonché dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4 » sono state inserite dall'art. 6 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (G.U. del 19 ottobre 2001, n. 244), conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438 (G.U. del 18 dicembre 2001, n. 293).

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 14 febbraio 2006, n. 56 (G.U. del 1 marzo 2006, n. 50).

296 Latitanza.

1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare [285, 286], agli arresti domiciliari [284], al divieto di espatrio [281], all'obbligo di dimora [283²] o a un ordine con cui si dispone la carcerazione [656].

2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato⁽¹⁾. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi⁽¹⁾. Con il provvedimento che dichiara la latitanza [295; 97¹ att.], il giudice designa un difensore di ufficio [97] al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza [292] con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata [245² lett. e) trans.].

4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia [300-303, 304⁴, 308, 309¹⁰] ovvero siano estinti il reato [150 s. c.p.] o la pena [171 s. c.p.] per cui il provvedimento è stato emesso.

4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all'imputato è comunicata la data dell'udienza successiva⁽²⁾.

5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso [385 c.p.].

(1) Periodo inserito dall'art. 13 comma 1 lett. d) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Comma inserito dall'art. 13 comma 1 lett. d) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

300 Estinzione o sostituzione⁽¹⁾ delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze.

1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione [408-411] ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere [425] o di proscioglimento [129, 529-532].

2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare [284-286] e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario [222 c.p.], il giudice provvede a norma dell'articolo 312 [579, 680].

3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta [171 s. c.p.] ovvero condizionalmente sospesa [532²].

4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata.

4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299⁽²⁾.

5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive [281-286] quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c).

(1) Le parole « o sostituzione » sono state inserite dall'art. 13 comma 1 lett. e) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Comma inserito dall'art. 13 comma 1 lett. e) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare⁽¹⁾.

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio [470 s.], durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato [477] per impedimento dell'imputato o del suo difensore [420-ter] ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa [108, 451, 519, 520];

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori [105, 484] che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3⁽²⁾; ⁽³⁾

c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545-bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni⁽⁴⁾.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza [525, 528] nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni [297⁴]⁽⁵⁾.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare [419 s.] è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi [18]⁽⁶⁾.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis⁽⁵⁾ e i termini aumentati della

metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea (7) (8).

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).

(1) Articolo dapprima sostituito dall'art. 15 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184) (per la disciplina transitoria, v. l'art. 28 comma 2 della legge) e successivamente così modificato dall'art. 2 comma 1 d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (G.U. dell'8 aprile 2000, n. 83), conv., con modif., in l. 5 giugno 2000, n. 144 (G.U. del 7 giugno 2000, n. 131), e dell'art. 2 d.l. 29 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275) conv. con modif. nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16).

Per l'applicazione di tali ultime modifiche ai giudizi in corso all'entrata in vigore dei decreti leggi v. sub art. 303.

I primi tre commi del testo introdotto dalla l. n. 332 del 1995, cit., corrispondevano sostanzialmente al testo originario, come modificato, con l'inserimento della lettera b-bis), ora divenuta lettera c), dall'art. 4 d.l. 1 marzo 1991, n. 60 (G.U. dell'1 marzo 1991, n. 51), conv., con modif., in l. 22 aprile 1991, n. 133 (G.U. del 23 aprile 1991, n. 95).

Si riporta il testo originario dell'articolo: « Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare. — 1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati. — 2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. — 3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. — 4. La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tale fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea ».

(2) Lettera inserita dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.l. n. 82 del 2000, cit.

(3) Il segno di interpunzione « ; » è stato sostituito al segno di interpunzione « . » dall'art. 13 comma 1 lett. f) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(4) Lettera inserita dall'art. 13 comma 1 lett. f) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(5) Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. b) d.l. n. 82 del 2000, cit.

(6) Le parole «, anche se riferite al giudizio abbreviato, » sono state inserite dall'art. 2 comma 1 lett. c) d.l. n. 82 del 2000, cit.

(7) Le parole « senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) » sono state inserite dall'art. 2 comma 2 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275), conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16).

La C cost. con sentenza del 15 luglio 1997, n. 238, nel dichiarare non fondata una questione di costituzionalità dell'art. 304 comma 2, ha affermato che l'istituto recato dalla predetta norma, fondandosi sull'oggettiva particolare complessità del dibattimento, fa necessariamente astrazione delle posizioni dei singoli imputati (salva la facoltà di coloro ai quali i casi di sospensione non si riferiscono di chiedere che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi). Non potendo il giudice del dibattimento operare distinzioni fra i vari imputati, consegue, si sottolinea nella sentenza, che la richiesta di sospensione del pubblico ministero che contenga limitazioni soggettive all'operatività della sospensione dei termini, deviando dal quadro normativo recato dall'istituto in questione, è da considerare del tutto irrilevante. Peraltro, tale illegittimità vitatur sed non vitat, sicché al giudice è dato di esaminare la domanda nel suo complesso, prescindendo dalle limitazioni soggettive in essa contenute.

V. C cost. 22 luglio 2005, n. 299, sub art. 303.

(8) V. art. 11 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, sub art. 303. In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 83 comma 3 lett. b) d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), e poi art. 23-ter d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 303.

309 Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (1).

1. Entro dieci giorni [99 att.] dalla esecuzione o notificazione del provvedimento [293], l'imputato [60, 61] può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva [281-286, 313³], salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello [310] del pubblico ministero.

2. Per l'imputato latitante [296] il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni [99 att.] dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura [293³].

3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104 comma 3 (2).

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall'articolo 582 (3)(4).

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno (5), trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291 comma 1 [100 att.], nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini (4).

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale [136] prima dell'inizio della discussione e l'imputato può chiedere di comparire personalmente (6).

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale (7) il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza [291, 292; 25 att. min.] (8).

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127 [101 att.] (9). L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia [43 att.] (4).

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta (10)(11).

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti [101 att.] il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità [311², 568³ e 4, 585⁵] della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa⁽¹²⁾ (13).

9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura⁽¹⁴⁾.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione [306]⁽⁴⁾ (15).

(1) La C cost. con sentenza del 6 dicembre 2013, n. 293, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.p. « in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata — oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata — anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza ». Precedentemente la C cost. con sentenza del 15 marzo 1996, n. 71, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 « nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice ».

(2) Comma inserito dall'art. 16 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184).

(3) Le parole « dall'articolo 582 » sono state sostituite alle parole « dagli articoli 582 e 583 » dall'art. 13 comma 1 lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(4) I commi 4, 5, 8 e 10 sono stati sostituiti dall'art. 16 l. n. 332 del 1995, cit. Il testo originario di tali commi era il seguente: « 4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7, con le forme previste dall'articolo 582. — 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291 comma 1. — 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. — 10. Se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia ». Il comma 8 è stato poi ulteriormente così sostituito, con l'inserimento anche del comma 8-bis, dall'art. 2 d.l. 23 ottobre 1996, n. 553 (G.U. del 23 ottobre 1996, n. 249), entrato in vigore lo stesso giorno, conv., con modif., in l. 23 dicembre 1996, n. 652 (G.U. del 23 dicembre 1996, n. 300). Si riporta il testo del comma 8 come risultante dalla sostituzione operata dalla l. n. 332 del 1995: « 8. — Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia ».

(5) Con una sentenza interpretativa di rigetto in data 2 giugno 1998, n. 232, la C cost. ha affermato che una lettura costituzionalmente adeguata del comma 5 impone di ritenere che « il termine perentorio per la trasmissione degli atti, assistito dalla sanzione processuale della decadenza della misura, non decorre da un evento, come la ricezione dell'avviso da parte dell'autorità procedente, che non ha (...) giuridica autonomia, ma decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta, inteso come spazio temporale definito e giuridicamente rilevante (posto che i termini in questione sono stabiliti a giorni) entro il quale si collocano sia la presentazione stessa, sia l'avviso relativo all'autorità procedente ». La Corte ha tuttavia precisato « che — ferma la disciplina delle modalità e dei termini per la proposizione della richiesta di riesame, di cui agli artt. 309, commi 1 e 4, 582 e 583 c.p.p. — ai fini della decorrenza di detto termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti vale, come dies a quo, il giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame ».

(6) Le parole « e l'imputato può chiedere di comparire personalmente » sono state aggiunte dall'art. 11 comma 1 l. 16 aprile 2015, n. 47 (G.U. del 23 aprile 2015, n. 94).

(7) Le parole «, in composizione collegiale » sono state inserite dall'art. 179 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998, n. 66).

(8) Comma così sostituito dall'art. 2 d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, cit. Relativamente alle impugnazioni cautelari di competenza dell'autorità giudiziaria militare v. gli artt. 5 e 5-bis del citato d.l. n. 553 del 1996, di cui si riporta il testo: « Art. 5. — 1. Sulle impugnazioni, diverse dal ricorso per cassazione, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali emessi dall'autorità giudiziaria militare decidono i tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e Padova, dagli uffici giudiziari militari di La Spezia, Roma e Cagliari e dagli uffici giudiziari militari di Napoli, Bari e Palermo. — Art. 5-bis. — 1. Se non è possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'art. 43 comma 1 c.p.p., il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima ».

(9) Con una sentenza « interpretativa di rigetto » in data 31 gennaio 1991, n. 45, la C cost. con riferimento al disposto dell'art. 309 comma 8 c.p.p. (per la parte in cui è richiamata la regola contenuta nell'art. 127 comma 3 c.p.p.), ha affermato che quando, come nella fattispecie, ricorrono ipotesi nelle quali sono prese in esame questioni di fatto concernenti la condotta dell'interessato, e si impone la diretta audizione del medesimo affinché il giudice stesso possa formarsi il convincimento nel modo più diretto e completo ». La Corte ha al riguardo osservato che se di regola il legislatore, per ragioni di sicurezza e di economia processuale, ha previsto la delega rogatoria al giudice di sorveglianza quando l'imputato sia detenuto in luogo esterno al circondario, ciò non esclude che, ove l'imputato ne abbia fatto espressa richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa esserne ordinata la traduzione innanzi al medesimo giudice.

(10) Le parole da « o, quando » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 13 comma 1 lett. g) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(11) Comma introdotto dall'art. 2 d.l. n. 553 del 1996, cit. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 11 comma 2 l. n. 47 del 2015, cit.

(12) Periodo aggiunto dall'art. 11 comma 3 l. n. 47 del 2015, cit.

(13) In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 415-bis.

(14) Comma inserito dall'art. 11 comma 4 l. n. 47 del 2015, cit.

(15) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 11 comma 5 l. n. 47 del 2015, cit. Il testo del comma, come sostituito dall'art. 16 l. n. 332 del 1995, cit., era il seguente: « 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia ».

Att. c.p.p.

Art. 101. (Termine per la decisione sulla richiesta di riesame). — 1. Nel procedimento previsto dall'articolo 309 del codice, se l'udienza è rinviata a norma dell'articolo 127 comma 4 del codice, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

2. Quando l'imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 309 comma 10⁽¹⁾ del codice decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 127 comma 3 del codice. Il magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo più celere.

(1) Rectius, comma 9.

311 Ricorso per cassazione ⁽¹⁾.

1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato [60, 61] e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione [111² Cost.; 568²] entro dieci giorni [99 att.] dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito [127⁷, 585² lett. a)] del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309 ⁽²⁾.

2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3 [99 att.], l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione [569] per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva [281-286, 313³]. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame [309].

3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza [291, 292]. Si osservano le forme previste dall'articolo 582 ⁽³⁾. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla Corte di cassazione [100 att.].

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi [585⁴, 611¹] davanti alla Corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.

5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 [611].

5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata ⁽⁴⁾.

(1) In tema di mandato d'arresto europeo, v. art. 22 l. 22 aprile 2005, n. 69 — come modificato dall'art. 18 comma 1 lett. a) d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (G.U. 5 febbraio 2021, n. 30) (con la disciplina transitoria di cui all'art. 28, comma 1 dello stesso d.lgs., ai sensi del quale: «1. I procedimenti relativi alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti quando a tale data la corte d'appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata») —, che di seguito si riporta: «(Ricorso per Cassazione). — 1. Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. — 2. Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1. — 3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell'udienza. — 4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia. — 5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. — 5-bis. Contro l'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell'udienza, provvedendo altresì, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5. — 6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell'udienza. Nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della metà». Si riporta altresì il testo previgente dell'art. 22 l. n. 69 del 2005, cit.: «(Ricorso per Cassazione) 1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6. — 2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. — 3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. — 4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia. — 5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. — 6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione».

(2) Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 3 d.l. 23 ottobre 1996, n. 553 (G.U. del 23 ottobre 1996, n. 249), entrato in vigore il 23 ottobre 1996, conv., con modif., in l. 23 dicembre 1996, n. 652 (G.U. del 23 dicembre 1996, n. 300). Il testo originario del comma era il seguente: «1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento».

(3) Periodo inserito dall'art. 13 comma 1 lett. h) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

(4) Comma aggiunto dall'art. 13 l. 16 aprile 2015, n. 47 (G.U. del 23 aprile 2015, n. 94).

316 Presupposti ed effetti del provvedimento.

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento ⁽¹⁾, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [189 c.p.], il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili [218 coord.] dell'imputato [60] o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento [513 s. c.p.c.].

1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime ⁽²⁾.

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato [185 c.p.], la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato [60] o del responsabile civile [83], secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati [2745 s. c.c.], rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

(1) Le parole « della pena pecuniaria », che figuravano dopo le parole « per il pagamento », sono state soppresse dall'art. 14 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Comma inserito dall'art. 3 l. 11 gennaio 2018, n. 4 (G.U. del 1° febbraio 2018, n. 26).

Coord. c.p.p.

Art. 218. (Ipoteca legale). — 1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale.

2. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice.

317 Forma del provvedimento. Competenza.

1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede [262², 323⁴].

2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna [533], di proscioglimento [529-531] o di non luogo a procedere [425], soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio [429, 456, 552] e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari [328].

3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili [678, 679 c.p.c.; 103 att.].

4. Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 578, gli⁽¹⁾ effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione [428, 648]. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione [666].

(1) Le parole « Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 578, gli » sono state sostituite alla parola « Gli » dall'art. 14 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

320 Esecuzione sui beni sequestrati.

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento [686 c.p.c.] quando⁽¹⁾ diventa esecutiva [650] la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile [538], fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539⁽²⁾. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4.

2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile [483 s. c.p.c.]. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali,⁽³⁾ le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [191 c.p.].

(1) Le parole « diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando », che figuravano dopo le parole « in pignoramento quando », sono state soppresse dall'art. 14 comma 1 lett. c) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Le parole « fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539 » sono state aggiunte dall'art. 4 comma 2 l. 11 gennaio 2018, n. 4 (G.U. del 1° febbraio 2018, n. 26).

(3) Le parole « le pene pecuniarie », che figuravano dopo le parole « spese processuali », sono state soppresse dall'art. 14 comma 1 lett. c) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

335 Registro delle notizie di reato.

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente [109, 110 att.], nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa [330], contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto⁽¹⁾.

1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico⁽²⁾.

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata⁽²⁾.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni [414²].

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito [61], alla persona offesa [90] e ai rispettivi difensori [96, 97, 101], ove ne facciano richiesta [110-bis att.]⁽³⁾.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni [329] per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile⁽⁴⁾.

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Le parole da « , contenente » alla fine del comma sono state sostituite alle parole « nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito » dall'art. 15 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. gli artt. 11, 12 e 14 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000, n. 234, s.o.), in Appendice, 1.2, nonché l'art. 21 d.m. 6 aprile 2001, n. 204 (G.U. del 31 maggio 2001, n. 125), in Appendice, 1.4. In tema di responsabilità degli enti relativa a reati, v. art. 55 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (G.U. del 19 giugno 2001, n. 140).

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 15 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

⁽³⁾ I commi 3 e 3-bis sono stati così sostituiti all'originario comma 3 dell'art. 18 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184). Il testo originario era il seguente: « 3. È vietata la comunicazione delle iscrizioni previste dai commi 1 e 2 fino a quando la persona alla quale il reato è attribuito non abbia assunto la qualità di imputato ».

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 1 comma 26 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

Att. c.p.p.

Art. 109. (Ricezione della notizia di reato). — 1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Art. 110. (Richiesta dei certificati). — 1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:

- a) i certificati anagrafici;
 - b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice⁽¹⁾;
 - c) il certificato del casellario dei carichi pendenti⁽²⁾.
- c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo⁽³⁾.
2. (4).

⁽¹⁾ L'art. 688 c.p.p. è stato abrogato dall'art. 52 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (G.U. del 13 febbraio 2003, n. 36 s.o.) V. ora l'art. 21 del medesimo decreto.

⁽²⁾ Le parole « del casellario dei carichi pendenti » sono state sostituite alle parole « delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato » che figuravano nel testo originario dall'art. 53 comma 1 d.P.R. n. 313 del 2002, meglio indicato nella nota 1.

⁽³⁾ Lettera aggiunta dall'art. 11 d.lgs. 12 maggio 2016, n. 74 (G.U. del 20 maggio 2016, n. 117).

⁽⁴⁾ Comma abrogato dall'art. 52 d.P.R. n. 313 del 2002, meglio indicato nella nota 1. Il testo originario era il seguente: « Fino alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1 lettera c) sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero ».

Art. 110-bis. (Richiesta di comunicazione delle iscrizioni)⁽¹⁾. — 1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: « Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione ». In caso contrario, risponde con la formula: « Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione ».

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 18 comma 2 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184).

335-bis Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi⁽¹⁾.

1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 15 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

335-ter Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini⁽¹⁾.

1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.

2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all'articolo 335-quater.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 15 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

335-quater Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato⁽¹⁾.

1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.

3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.
6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.
7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.
8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.
10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586.

(1) Articolo inserito dall'art. 15 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

344-bis Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione⁽¹⁾.

1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.
4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.
5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.
6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 o dell'articolo 598-ter, comma 2,⁽²⁾ del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.
7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In

questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

(1) Articolo inserito dall'art. 2 comma 2 lett. a) l. 27 settembre 2021, n. 134 (G.U. del 4 ottobre 2021, n. 237).

(2) Le parole « o dell'articolo 598-ter, comma 2, » sono state inserite dall'art. 16 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

Legge 27 settembre 2021, n. 134. Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Art. 2. (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma) (commi 3-5). — 3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

4. Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

349 Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [61] e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351].

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea⁽¹⁾. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini⁽¹⁾.

2-bis. (2) Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero⁽³⁾.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità⁽⁴⁾. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66 [357² lett. e)].

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità [495, 496 c.p.], la polizia giudiziaria la accompagna [132, 133] nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente⁽⁵⁾ [94² att.].

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero [347] il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 2 comma 8 l. 27 settembre 2021, n. 134 (G.U. del 4 ottobre 2021, n. 237).

(2) Comma inserito dall'art. 10, comma 1, d.l. 27 luglio 2005, n. 144 (G.U. del 27 luglio 2005, n. 173), conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155 (G.U. del 1° agosto 2005, n. 177).

(3) Le disposizioni di cui al presente comma si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'art. 11 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 maggio 1978, n. 191, ai sensi dell'art. 10, comma 4-quater d.l. n. 144 del 2005, cit.

(4) Le parole da « , nonché » alla fine del periodo sono state inserite dall'art. 17 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(5) Le parole da « ovvero, previo avviso » alla fine, sono state inserite dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 144 del 2005, cit.

350 Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria [57] assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [61] che non si trovi in stato di arresto [380-383] o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-bis⁽¹⁾ [357² lett. b)].

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia [96] e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore [179, 503³], al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97 comma 4.

4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter⁽²⁾.

5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza [380-383] o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini [348].

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione [347¹, 357] e utilizzazione [62, 191].

7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [357² lett. b)], ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3⁽³⁾.

(1) Le parole « e nei casi di cui all'articolo 384-bis » sono state aggiunte, in sede di conversione, dall'art. 2 comma 1 lett. b-bis) d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. del 16 agosto 2013, n. 191), conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. del 15 ottobre 2013, n. 242).

(2) Comma inserito dall'art. 17 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Comma così sostituito dall'art. 4 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185). Il testo originario del comma differiva da quello sostituito solo per le parole « agli effetti del giudizio », che figuravano in luogo di quelle « nel dibattimento ». Peraltro, prima della sostituzione, la Corte costituzionale, con sentenza del 12 giugno 1991, n. 259, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77 comma 1 Cost., ed in riferimento alla direttiva ex art. 2/31 legge-delega, di questo comma, limitatamente all'inciso « salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3 ».

351 Altre sommarie informazioni.

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini [63, 195⁴, 357² lett. c), 500]. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362⁽¹⁾.

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b) [210], procede un ufficiale di polizia giudiziaria [57]. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio [97], ma che può nominarne uno di fiducia [96]. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto⁽¹⁾.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, ⁽²⁾ 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis ⁽²⁾ del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità ⁽³⁾. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica⁽⁵⁾.

(1) L'ultimo periodo del comma 1 e il comma 1-bis sono stati inseriti dall'art. 4 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185). L'ultimo periodo del comma 1 è stato successivamente modificato dall'art. 13 l. 1 marzo 2001, n. 63 (G.U. del 22 marzo 2001, n. 68). Il testo previgente era il seguente: « Si applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362 ».

(2) La parola « 572, » è stata inserita e le parole « 609-undecies e 612-bis » sono state sostituite alle parole « e 609-undecies » dall'art. 2 comma 1 lett. b-ter) d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. del 16 agosto 2013, n. 191), conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. del 15 ottobre 2013, n. 242), in sede di conversione.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. f) d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3).

(4) Comma aggiunto dall'art. 5 comma 1 lett. c) l. 1° ottobre 2012, n. 172 (G.U. dell'8 ottobre 2012, n. 235).

(5) Comma inserito dall'art. 17 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

352 Perquisizioni.

1. Nella flagranza del reato [382] o nel caso di evasione [385 c.p.], gli ufficiali di polizia giudiziaria [13, 14 Cost.; 57; 113 att.] procedono a perquisizione personale o locale [609 c.p.; 103¹, 247 s., 356, 357² lett. d)] quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi⁽¹⁾.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare [284-286, 292] o di un ordine che dispone la carcerazione [656] nei confronti di persona imputata [60, 61] o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto [384], gli ufficiali di polizia giudiziaria [57; 113 att.] possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione [247].

3. La perquisizione domiciliare [225 coord.] può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute [347]. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione [13 Cost.]⁽²⁾.

4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3⁽³⁾⁽⁴⁾.

(1) Comma inserito dall'art. 2 comma 1 l. 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. del 4 aprile 2008, n. 80, s.o. n. 79), con effetto a decorrere dal 5 aprile 2008 (v. art. 14 della legge citata).

(2) Periodo così sostituito dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del periodo era il seguente: « Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione ».

(3) Comma aggiunto dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(4) Si riporta l'art. 27 l. 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. del 23 marzo 1990, n. 69): « Art. 27. — 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni, è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. — 2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore ».

Per le perquisizioni e « cattura » di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, v. l'art. 99 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (G.U. del 31 ottobre 1990, n. 255, suppl. ord.), sulla nuova disciplina delle suddette sostanze.

Si riporta inoltre l'art. 103 del citato d.P.R. n. 309 del 1990: « Art. 103. (Controlli ed ispezioni). — 1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2 comma 1 lett. o) della legge 10 ottobre 1989, n. 349. — 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali. — 3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. — 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto ».

V. anche l'art. 25-bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185): « Art. 25-bis. (Perquisizioni di edifici). — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 27 comma 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale ovvero ai delitti con finalità di terrorismo. — 2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate. — 3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia immediatamente, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore ». L'art. 3 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (G.U. del 19 ottobre 2001, n. 244), conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438 (G.U. del 18 dicembre 2001, n. 293), ha inserito alla fine del comma 1 del citato art. 25-bis le parole: « ovvero ai delitti con finalità di terrorismo »; la parola « internazionale » presente nel testo del decreto, è stata soppressa in sede di conversione.

Si riporta, ancora, l'art. 5 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (G.U. del 27 aprile 1993, n. 97), conv., con modif., nella l. 25 giugno 1993, n. 205 (G.U. del 26 giugno 1993, n. 148): « Art. 5. (Perquisizioni e sequestri). — 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1 lettera b) e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentono di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. — 2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni. — 3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2 ».

V. infine l'art. 12 comma 7 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. del 18 agosto 1998, n. 191, s.o.) che in relazione all'attività di potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera atti a reprimere l'ingresso abusivo di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale, di cui all'art. 11 della medesima legge, così recita: « 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11 comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. ».

357 Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini [115¹ att.], anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova [348].

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività [123², 161¹, 268, 293¹, 295¹, 383, 386], redige verbale dei seguenti atti:

- a) denunce [333], querele [337] e istanze [341] presentate oralmente;
- b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [350, 503];
- c) informazioni assunte a norma dell'articolo 351⁽¹⁾;

d) perquisizioni [352] e sequestri [354];
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini [348].

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria [57] nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.

3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (2).

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (2).

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria (2).

4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero [347; 115² att.].

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti [334], il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [253¹ e 2] (3).

(1) Lettera così sostituita dall'art. 4 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv. nella l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185). Il testo originario della lett. c) era il seguente: «c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351, nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto;».

(2) Comma inserito dall'art. 17 comma 1 lett. e) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) In relazione alle misure connesse per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la trasmissione di atti e documenti in modalità telematica, v. l'art. 83, comma 12-quater.2 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 69), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110), nonché l'art. 221, comma 11, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (G.U. del 19 maggio 2020, n. 128, suppl. ord. n. 21), conv., con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. del 18 luglio 2020, n. 180), sub art. 415-bis.

Att. c.p.p.

Art. 115. (Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria). — 1. Le annotazioni previste dall'articolo 357 comma 1 del codice contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.

1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime (1).

2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'articolo 357 del codice è conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.

(1) Comma inserito dall'art. 8 comma 4 lett. a) l. 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. del 23 agosto 2010, n. 196).

360 Accertamenti tecnici non ripetibili.

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione [392¹ lett. f); 116, 117 att.], il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato [90, 91] e i difensori [96, 97, 101] del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici [233; 73 att.].

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2 [373¹ lett. e)].

3. I difensori [96, 97, 101] nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve [230].

3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti (1).

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini [99] formuli riserva di promuovere incidente probatorio [392, 393], il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa (2).

5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis (3), se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati [191] nel dibattimento (4).

(1) Comma inserito dall'art. 18 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Comma inserito dall'art. 1 comma 28 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

(3) Le parole da «Fuori del caso» a «comma 4-bis,» sono state premesse dall'art. 1 comma 29 l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

(4) Le parole «nel dibattimento» sono state sostituite a quelle «agli effetti del giudizio», che figuravano nel testo originario, dall'art. 5 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185).

Att. c.p.p.

Art. 116. (Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato). — 1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta,

ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica.

2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.

Art. 117. (Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone). — 1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.

362 Assunzione di informazioni.

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini [373¹ lett. d) e 2]. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date (1). Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 (2).

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità (3). In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini (3) (4).

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, (5) previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (6).

1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica (7).

(1) Periodo inserito dall'art. 9 l. 7 dicembre 2000, n. 397 (G.U. del 3 gennaio 2001, n. 2).

(2) Il periodo è stato dapprima sostituito dall'art. 5 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185) con il seguente testo: « Tali persone hanno l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal pubblico ministero per le esigenze delle indagini e, salvo quanto previsto dagli articoli 199, 200, 201, 202, 203, di riferire ciò che sanno intorno ai fatti sui quali vengono sentiti ». Successivamente, il periodo è stato nuovamente sostituito dall'art. 13 l. 1 marzo 2001, n. 63 (G.U. del 22 marzo 2001, n. 68). Il testo originario del periodo era il seguente: « Tali persone hanno l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal pubblico ministero per le esigenze delle indagini e, salvo quanto previsto dagli articoli 199, 200, 201, 202 e 203, di riferire ciò che sanno intorno ai fatti sui quali vengono sentiti ». Il testo introdotto dal d.l. n. 306 del 1992, cit., era il seguente: « Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 ».

(3) Periodo aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. g) d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (G.U. del 5 gennaio 2016, n. 3).

(4) Comma aggiunto dall'art. 5 comma 1 lett. d) l. 1° ottobre 2012, n. 172 (G.U. dell'8 ottobre 2012, n. 235).

(5) Le parole « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, » sono state sostituite alle parole « per i delitti » dall'art. 2 comma 11 lett. b) l. 27 settembre 2021, n. 134 (G.U. del 4 ottobre 2021, n. 237).

(6) Comma aggiunto dall'art. 2 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

(7) Comma inserito dall'art. 18 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

369 Informazione di garanzia (1).

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere [360, 364, 365] (2), il pubblico ministero notifica (3) alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa [90; 7 min.] una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto [375³, 406³] e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3 (4).

1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (5).

2. (6).

(1) V. art. 57 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (G.U. del 19 giugno 2001, n. 140), in tema di responsabilità degli enti relativa a reati.

(2) Le parole « Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia » sono state sostituite a quelle « Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia », che figuravano nel testo originario, dall'art. 19 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184).

(3) La parola « notifica » è stata sostituita alle parole « invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, » dall'art. 18 comma 1 lett. c) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(4) Comma inserito dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101 (G.U. del 17 luglio 2014, n. 164), a far data dal 16 agosto 2014, a norma del successivo art. 4.

(5) Comma inserito dall'art. 18 comma 1 lett. c) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(6) Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151 ».

370 Atti diretti e atti delegati.

1. Il pubblico ministero compie personalmente [103⁴, 247³, 253³, 254²] ogni attività di indagine [358]. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini [364] che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore (1).

1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1⁽²⁾.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 133-ter in quanto compatibili⁽³⁾.

2-bis. Se si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati,⁽⁴⁾ previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero⁽⁵⁾.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357⁽⁵⁾.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale,⁽⁶⁾ qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero⁽⁶⁾, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale⁽⁷⁾ del luogo [398⁵, 655³].

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini [326, 358].

(1) Comma così sostituito dall'art. 5 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 185 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185). Il testo originario del comma era il seguente: « 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, fra i quali non possono essere compresi l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e i confronti con la medesima ».

(2) Comma inserito dall'art. 18 comma 1 lett. d) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Le parole da « e, nel caso » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 18 comma 1 lett. d) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(4) Le parole « del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, » sono state sostituite alle parole « di uno dei delitti » dall'art. 2 comma 11 lett. c) l. 27 settembre 2021, n. 134 (G.U. del 4 ottobre 2021, n. 237).

(5) Comma inserito dall'art. 3 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

(6) Le parole « il pubblico ministero, », che figuravano dopo le parole « altro tribunale, », sono state soppresse e le parole « e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero » sono state inserite dall'art. 18 comma 1 lett. d) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(7) Le parole « o la pretura », che figuravano qui, sono state soppresse dall'art. 183 d.lgs. 19 gennaio 1998, n. 51, con efficacia dal 2 giugno 1999.

373 Documentazione degli atti.

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti [161³, 268], è redatto verbale:

- a) delle denunce [333], querele [337] e istanze [341] di procedimento presentate oralmente;
- b) degli interrogatori [364, 374, 388] e dei confronti [364] con la persona sottoposta alle indagini [503];
- c) delle ispezioni [244 s., 364], delle perquisizioni [247 s., 365] e dei sequestri [253 s. 365];
- d) delle ⁽¹⁾informazioni assunte a norma dell'articolo 362⁽²⁾;
- d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363⁽²⁾;
- e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II [134 s.].

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica⁽³⁾.

2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico⁽³⁾.

2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto⁽³⁾.

2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero⁽³⁾.

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva [140] ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie [119 att.].

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L'atto contenente la notizia di reato [330 s.] e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357 [416², 447¹, 454², 459¹].

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.

(1) La parola « sommarie », che figurava dopo la parola « delle », è stata soppressa dall'art. 18 comma 1 lett. e) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Le lettere d) e d-bis) sono state sostituite all'originaria lettera d) dall'art. 5 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185). Si riporta il testo originario della lettera d): « d) delle sommarie informazioni assunte nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto; ».

(3) Comma inserito dall'art. 18 comma 1 lett. e) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

386 Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] che hanno eseguito [120 att.] l'arresto [380, 381, 716] o il fermo [384] o hanno avuto in consegna l'arrestato [383], ne danno immediata notizia [347] al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo; (1)

i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (2)(3).

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato (4).

1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3 (5).

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 [104²].

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2 [380³, 381³], gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore [13 Cost.] dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale [357, 373³], anche per via telematica (6), salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis (7) (8).

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale [285, 129^{3-bis} att.; 18 min.; 9, 20, 20-bis att. min.] del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito [97² att.], salvo quanto previsto dall'articolo 558 (8) (9).

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 (10) [18 min.] ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto [384¹], se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 (8).

(1) Il segno di interpunzione « ; », è stato sostituito al segno di interpunzione « . » dall'art. 19 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 19 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(3) Comma sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. e) d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101 (G.U. del 17 luglio 2014, n. 164), a far data dal 16 agosto 2014, a norma del successivo art. 4. Il testo del comma era il seguente: « 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia ».

(4) Comma inserito dall'art. 1 comma 1 lett. e) d.lgs. n. 101 del 2014, cit., a far data dal 16 agosto 2014, a norma del successivo art. 4.

(5) Comma inserito dall'art. 19 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

(6) Le parole « anche per via telematica » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 1 lett. a-bis) d.l. 1° luglio 2013, n. 78 (G.U. del 2 luglio 2013, n. 153), conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94 (G.U. del 19 agosto 2013, n. 193), con effetto a decorrere dal 20 agosto 2013 (ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge di conversione).

(7) Le parole da « nonché » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 1 comma 1 lett. e) d.lgs. n. 101 del 2014, cit., a far data dal 16 agosto 2014, a norma del successivo art. 4.

(8) I commi 3 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 23 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13), che ha anche sostituito, nel comma 7, le parole « dal comma 3 » alle parole « dai commi 3 e 4 ». Si riporta il testo originario dei commi 3 e 4: « 3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, mediante la trasmissione del relativo verbale. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato. — 4. Entro il medesimo termine gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria conducono l'arrestato o il fermato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito ».

(9) Le parole « salvo quanto previsto dall'articolo 558 » sono state aggiunte, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 01 d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 (G.U. del 22 dicembre 2011, n. 297), conv., con modif., nella l. 17 febbraio 2012, n. 9 (G.U. del 20 febbraio 2012, n. 42), recante « Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri ».

(10) Le parole « in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 » sono state sostituite alle parole « se infermo, presso la propria abitazione o in luogo di cura », che figuravano nel testo originario, dall'art. 20 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184).

Att. c.p.p.:

Art. 120. (Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo). — 1. Agli adempimenti previsti dall'articolo 386 del codice possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice.

Art. 129. (Informazioni sul procedimento⁽¹⁾ penale). — 1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, la seguente autorità ecclesiastica:

a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi;

b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica (2).

3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione⁽³⁾.

3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nel comma 1⁽⁴⁾ è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare⁽⁵⁾.

3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati, dando notizia dell'imputazione. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le sentenze e i provvedimenti definitivi di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma. I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Le parole « sul procedimento » sono state sostituite alle parole « sull'azione » dall'art. 4 comma 1 lett. a) l. 22 aprile 2021, n. 70 (G.U. del 22 maggio 2021, n. 121), a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ai sensi dell'art. 7 della stessa legge).

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. b) l. n. 70 del 2021, cit., a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ai sensi dell'art. 7 della stessa legge). Il testo del comma era il seguente: « 2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'ordinario delle diocesi a cui appartiene l'imputato ».

⁽³⁾ Periodo aggiunto dall'art. 71. 27 maggio 2015, n. 69 (G.U. del 30 maggio 2015, n. 124).

⁽⁴⁾ Le parole « nel comma 1 » sono state sostituite alle parole « nei commi 1 e 2 » dall'art. 4 comma 1 lett. c) l. n. 70 del 2021, cit., a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ai sensi dell'art. 7 della stessa legge).

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 20 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13).

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 4 d.l. 10 dicembre 2013, n. 136 (G.U. del 10 dicembre 2013, n. 289), conv., con modif., in l. 6 febbraio 2014, n. 6 (G.U. dell'8 febbraio 2014, n. 32). Le parole « o da leggi speciali » e gli ultimi due periodi del comma sono stati inseriti dalla legge di conversione, che ha anche soppresso le parole « anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i reati indicati nel secondo periodo è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare », che figuravano dopo la parola « violate ». L'art. 1 comma 73 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), ha aggiunto le parole «, dando notizia dell'imputazione » e soppresso l'originario terzo periodo a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

Att. min.

Art. 20. (Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione). — 1. Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurre, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. È vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.

1.1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile⁽¹⁾.

1-bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma inserito dall'art. 3 l. 12 dicembre 1992, n. 492 (G.U. del 24 dicembre 1992, n. 302).

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 50 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13).

387-bis Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età⁽¹⁾.

1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni⁽²⁾ del luogo dell'arresto o del fermo.

⁽¹⁾ Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 15-bis comma 2 lett. a) d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. del 4 ottobre 2018, n. 231), conv., con modif., in l. 1° dicembre 2018, n. 132 (G.U. del 3 dicembre 2018, n. 281).

⁽²⁾ V. l'art. 50 comma 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), che così dispone: « A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV [17 ottobre 2024], le parole "tribunale per i minorenni", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" ».

391 Udienza di convalida.

1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio [127; 123 att.] con la partecipazione necessaria del difensore [179] dell'arrestato o del fermato [18, 18-bis min.]. Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza⁽¹⁾⁽²⁾.

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate⁽³⁾.

3. Il pubblico ministero⁽³⁾, se comparso [390^{3-bis}], indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale [291]. Il giudice procede quindi all'interrogatorio [294¹] dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore⁽²⁾.

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3⁽²⁾ e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione [606].

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva [281-286] a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280⁽²⁾ (5).

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato [306]⁽⁶⁾.

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione [309-311, 606]. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza [148⁵] ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice [390²]⁽²⁾ (7).

(1) *Periodo aggiunto dall'art. 19 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.*

(2) *L'art. 25 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13) ha sostituito i commi 3, 5 e 7; ha inoltre, nel comma 1, soppresso le parole « del pubblico ministero e » che figuravano originariamente dopo le parole « con la partecipazione necessaria », nonché, nel comma 4, sostituito le parole « comma 3 » alle precedenti « commi 3 e 4 ». Si riporta il testo originario dei commi 3, 5 e 7: « 3. Il pubblico ministero indica i motivi dell'arresto e presenta le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice sente quindi l'arrestato o il fermato e il difensore ovvero solo quest'ultimo quando l'arrestato o il fermato non ha potuto o si è rifiutato di comparire. — 5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 quando l'arresto è stato eseguito a norma dell'articolo 381 comma 2. — 7. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se il giudice non decide sulla convalida nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a sua disposizione ». Nel comma 5, l'ultimo periodo è stato, da ultimo, nuovamente sostituito dall'art. 12 l. 26 marzo 2001, n. 128 (G.U. del 19 aprile 2001, n. 91). Il testo previgente di tale ultimo periodo, come sostituito dal d.lgs. n. 12 del 1991, cit., era il seguente: « Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381 comma 2, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 ».*

(3) *Periodo aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. f) d.lgs. 1° luglio 2014, n. 164, a far data dal 16 agosto 2014, a norma del successivo art. 4.*

(4) *Per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida da parte degli uditori giudiziari con almeno sei mesi di tirocinio e dei vice procuratori onorari con almeno 6 mesi di servizio, v. l'art. 72 ord. giud. come sostituito dall'art. 23 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998, n. 66, s.o.), e da ultimo modificato dall'art. 7 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 (G.U. del 20 marzo 2006, n. 66).*

(5) *Si riporta l'art. 3 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (G.U. del 13 maggio 1991, n. 110), convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 1991, n. 203 (G.U. del 12 luglio 1991, n. 162): « Art. 3. — 1. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale ». In precedenza, analoga previsione era stata introdotta dall'art. 3 d.l. 12 gennaio 1991, n. 5 (G.U. del 12 gennaio 1991, n. 10) e dall'art. 3 d.l. 13 marzo 1991, n. 76 (G.U. del 13 marzo 1991, n. 61), decaduti per mancata conversione in legge.*

(6) *V. l'art. 8 l. 13 dicembre 1989, n. 401 (G.U. del 18 dicembre 1989, n. 294), riportato sub art. 381.*

(7) *In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, v. art. 83 comma 3 lett. b) d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, s.o. n. 16); in tema di partecipazione alle udienze e svolgimento delle stesse mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto v. quanto disposto dall'art. 83 commi 12 e 12-bis d.l. n. 18 del 2020, cit., e ora dall'art. 23 comma 4 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127.*

Att. c.p.p.

Art. 123. (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto)⁽¹⁾. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121, nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. Il procuratore capo della Repubblica predisponde le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice.

(1) *Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2 d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 (G.U. del 22 dicembre 2011, n. 297), conv., con modif., nella l. 17 febbraio 2012, n. 9 (G.U. del 20 febbraio 2012, n. 42), recante « Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri ».*

391-ter Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni⁽¹⁾.

1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

- a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
- b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
- c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;
- d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico⁽²⁾.

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto⁽²⁾.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile⁽²⁾.

(1) V. nota 1 al titolo VI-bis.

(2) Comma aggiunto dall'art. 20 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

391-octies Fascicolo del difensore⁽¹⁾.

1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore⁽²⁾. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari⁽²⁾. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.

4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

(1) V. nota 1 al titolo VI-bis.

(2) L'art. 20 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione, ha sostituito l'originario primo periodo con gli attuali primi due periodi. Il testo del periodo era il seguente: «La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari». V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

401 Udienza.

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio [127] con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore [179] della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa [90, 91, 101, 404]⁽¹⁾.

2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.

3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa [90, 91] hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.

4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.

5. Le prove sono assunte e documentate⁽²⁾ con le forme stabilite per il dibattimento [496 s.]. Il difensore della persona offesa [90, 91, 101] può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame⁽³⁾.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio [398² lett. a) e b)]. È in ogni caso vietato erbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti [191].

7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.

8. Il verbale [134 s.], le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

(1) Con una sentenza «interpretativa di rigetto» in data 28 dicembre 1990, n. 559, Scarpa (CP 91, II, 131; FI 91, I, 1373; GP 91, I, 271), la C cost., ha affermato che nell'incidente probatorio deve riconoscersi anche alla persona offesa la facoltà di nominare un consulente tecnico ai fini della perizia disposta con detto incidente, non essendovi di ostacolo la mancanza di una previsione esplicita in tal senso.

(2) Le parole «e documentate» sono state inserite dall'art. 21 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Intervenendo prima delle modifiche apportate al comma 3 dell'art. 398 dalla l. n. 267 del 1997, la C cost., con una sentenza «interpretativa di rigetto» in data 11 febbraio 1991, n. 74, (CP 91, II, 413; FI 91, I, 1009; GP 91, I, 265), aveva affermato che, in base al disposto dell'art. 401 comma 5, dovendosi le prove assumere con le forme stabilite per il dibattimento, si ricava che la persona sottoposta alle indagini deve essere messa in grado di prendere visione, ai fini del controesame del testimone assunto nell'incidente probatorio, delle dichiarazioni dallo stesso precedentemente rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero. La Corte aveva inoltre osservato che «se né l'art. 395 né l'art. 396 includono le dette dichiarazioni tra gli atti da notificare alla persona sottoposta alle indagini (di esse è previsto il solo deposito nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente alla richiesta), ciò accade perché, per ovvie esigenze di salvaguardia del testimone in funzione dell'esercizio dell'azione penale, non possono essere messe a disposizione della persona sottoposta alle indagini (quanto meno nelle ipotesi di assunzione anticipata della prova per le ragioni indicate nell'art. 392, primo comma, lettera b), prima dell'udienza di assunzione della prova: soltanto da quel momento, infatti, i rischi di inquinamento e di dispersione della prova o della sua fonte vengono ad attenuarsi».

405 Termini per la conclusione delle indagini preliminari⁽¹⁾.

1. (2).

1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini⁽³⁾.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415-bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2⁽⁴⁾.

3. Se è necessaria la querela [336], l'istanza [341] o la richiesta [342] di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero [345].

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere [343], il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta [344] a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero [345]⁽⁵⁾.

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 22 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo della rubrica era il seguente: « Inizio dell'azione penale. Forme e termini ».

(2) Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio ».

(3) Comma inserito dall'art. 3 l. 20 febbraio 2006, n. 46 (G.U. del 22 febbraio 2006, n. 44), e successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 24 aprile 2009, n. 121. V. per una particolare disciplina transitoria, art. 10 comma 1 della l. citata.

(4) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 22 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma, come modificato dall'art. 6 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185) e dall'art. 17 comma 1 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296) era il seguente: « Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) ». Si tenga tuttavia presente che nei procedimenti per reati di criminalità organizzata non opera la sospensione dei termini per le indagini preliminari nel periodo feriale: v. nota 2 sub art. 240-bis coord. Sui procedimenti di competenza del giudice di pace v. art. 16 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000, n. 234, s.o.), in Appendice, 1.2.

(5) Per i termini delle indagini in tema di reati ministeriali, e per la relativa proroga, v. l'art. 8 l. 5 giugno 1989, n. 219 (G.U. del 6 giugno 1989, n. 130).

Att. c.p.p.

Art. 129. (Informazioni sul procedimento [1] penale). — 1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, la seguente autorità ecclesiastica:

a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi;

b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica⁽²⁾.

3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione⁽³⁾.

3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nel comma 1 (4) è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare⁽⁵⁾.

3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati, dando notizia dell'imputazione. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le sentenze e i provvedimenti definitivi di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma. I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari⁽⁶⁾.

(1) Le parole « sul procedimento » sono state sostituite alle parole « sull'azione » dall'art. 4 comma 1 lett. a) l. 22 aprile 2021, n. 70 (G.U. del 22 maggio 2021, n. 121), a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ai sensi dell'art. 7 della stessa legge).

(2) Comma così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. b) l. n. 70 del 2021 cit., a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ai sensi dell'art. 7 della stessa legge). Il testo del comma era il seguente: « 2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'ordinario delle diocesi a cui appartiene l'imputato ».

(3) Periodo aggiunto dall'art. 7 l. 27 maggio 2015, n. 69 (G.U. del 30 maggio 2015, n. 124).

(4) Le parole « nel comma 1 » sono state sostituite alle parole « nei commi 1 e 2 » dall'art. 4 comma 1 lett. c) l. n. 70 del 2021 cit., a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ai sensi dell'art. 7 della stessa legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 20 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13).

(6) Comma aggiunto dall'art. 4 d.l. 10 dicembre 2013, n. 136 (G.U. del 10 dicembre 2013, n. 289), conv., con modif., in l. 6 febbraio 2014, n. 6 (G.U. dell'8 febbraio 2014, n. 32). Le parole « o da leggi speciali » e gli ultimi due periodi del comma sono stati inseriti dalla legge di conversione, che ha anche soppresso le parole « anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i reati indicati nel secondo periodo è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare », che figuravano dopo la parola « violate ». L'art. 1 comma 73 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), ha aggiunto le parole « dando notizia dell'imputazione » e soppresso l'originario terzo periodo a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

406 Proroga dei termini⁽¹⁾⁽²⁾.

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice [328; 258⁴ trans.], quando le indagini sono complesse⁽³⁾, la proroga del termine previsto dall'articolo 405 [393⁴]⁽⁴⁾. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato [330 s., 369] e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi⁽⁵⁾.

2-bis-2-ter.⁽⁶⁾

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato [90, 91] che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata [408²]. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato [90, 91]. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis⁽⁷⁾. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

(1) Articolo sostituito dall'art. 6 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185). Il testo originario dell'articolo era il seguente: « Art. 406. (Proroga del termine). — 1. A richiesta del pubblico ministero e per giusta causa, il giudice, prima della scadenza, può prorogare il termine previsto dall'articolo 405 per un tempo non superiore a sei mesi. — 2. Ulteriori proroghe, ciascuna per un tempo non superiore a sei mesi, possono essere autorizzate dal giudice, prima della scadenza del termine prorogato e a richiesta del pubblico ministero, nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato. — 3. La richiesta di proroga, contenente l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano, è notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato con l'avviso che i difensori hanno facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. — 4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. — 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice fissa la data della udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. — 6. A seguito dell'udienza, il giudice, quando non ritiene di respingere la richiesta di proroga, autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. — 7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405 ». Tale testo era stato già modificato dall'art. 1 d.lgs. 22 giugno 1990, n. 161 (G.U. del 23 giugno 1990, n. 145) che aveva sostituito i commi 3 e 5 nei seguenti termini: « 3. La richiesta di proroga, contenente l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano, è notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini con l'avviso che il difensore ha facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. La richiesta è altresì notificata alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. — 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127 ».

Successivamente, la Corte cost., con sentenza 15 aprile 1992, n. 174 (CP 92, 1756; GP 92, 1, 300; ANPP 92, 188), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 406 comma 2 e dell'art. 553 comma 2 « nelle parti in cui prevedono che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso ». Di tale sentenza, come si vede, ha tenuto conto il legislatore con l'ultima novella.

(2) Le parole « dei termini » sono state sostituite alle parole « del termine » dall'art. 22 comma 1 lett. b) n. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Le parole « quando le indagini sono complesse » sono state sostituite alle parole « per giusta causa » dall'art. 22 comma 1 lett. b) n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(4) V. la nota 3 sub art. 405. Sui procedimenti di competenza del giudice di pace v. art. 16 comma 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000 n. 234, s.o.), in Appendice, 1.2.

(5) Comma così sostituito dall'art. 22 comma 1 lett. b) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato ».

(6) Commi abrogati dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il comma 2-ter era stato inserito dall'art. 4 l. 21 febbraio 2006, n. 102 (G.U. del 17 marzo 2006, n. 64) e poi modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. del 16 agosto 2013, n. 191), conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. del 15 ottobre 2013, n. 242), e dall'art. 1 comma 5 lett. c) l. 23 marzo 2016, n. 41 (G.U. del 24 marzo 2016, n. 70). Il testo dei commi era il seguente: « 2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi. — 2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta ».

(7) L'art. 3 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275), convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16), aveva inserito le parole « e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis », successivamente così sostituite dall'art. 1 d.l. 5 aprile 2001, n. 98 (G.U. del 5 aprile 2001, n. 80), convertito nella l. 14 maggio 2001, n. 196 (G.U. del 26 maggio 2001, n. 121). Ai sensi dell'art. 5 del d.l. la disposizione di cui all'art. 3 del medesimo decreto si applica anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore dello stesso.

407 Termini di durata massima delle indagini preliminari⁽¹⁾.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4 [409⁴, 412¹, 413, 414, 415, 419³, 430, 436²], la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi [173; 240-bis coord.] o, se si procede per una contravvenzione, un anno⁽²⁾.

2. La durata massima è tuttavia di due anni [240-bis coord.] se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43⁽³⁾;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo⁽⁴⁾ o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma^{(5),(6)}, e 306, secondo comma, del codice penale⁽⁷⁾;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110⁽⁸⁾;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza [380² lett. m)]⁽⁹⁾;

7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600⁽¹⁰⁾, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma⁽¹¹⁾, 601, 602⁽¹²⁾, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero [727 s.];

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾ [191, 406⁸, 415-bis⁵].

3-bis. ⁽¹⁷⁾.

(1) Per i procedimenti di competenza del giudice di pace, v. art. 16 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000, n. 234, s.o.), in Appendice 1.2. In tema di responsabilità degli enti relativa a reati, v. art. 56 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (G.U. del 19 giugno 2001, n. 140).

(2) Le parole da « o, se si procede » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 22 comma 1 lett. c) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Numero sostituito dall'art. 5 l. 19 marzo 2001, n. 92 (G.U. del 4 aprile 2001, n. 79). Il testo previgente era il seguente: « delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale ».

(4) L'art. 2 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (G.U. del 19 ottobre 2001, n. 244), convertito, con modificazioni, nella l. 15 dicembre 2001, n. 438 (G.U. del 18 dicembre 2001, n. 293), aveva inserito le parole « anche internazionale », ma la disposizione è stata soppressa in sede di conversione.

(5) Il riferimento va ora inteso al secondo comma, a seguito della sostituzione dell'art. 270 c.p. operata dall'art. 2 l. 24 febbraio 2006, n. 85 (G.U. del 13 marzo 2006, n. 60).

(6) Le parole « 270-bis, secondo comma, » che qui figuravano sono state soppresse, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 5-quater d.l. n. 374 del 2001, meglio citato nella nota 3.

(7) Le parole da « nonché » alla fine del numero sono state inserite dall'art. 1 d.l. 5 aprile 2001, n. 98 (G.U. del 5 aprile 2001, n. 80), convertito nella l. 14 maggio 2001, n. 196 (G.U. del 26 maggio 2001, n. 121).

(8) In tema di responsabilità degli enti relativa a reati v. art. 24-ter d.lgs. n. 231 del 2001, meglio citato alla nota 1, inserito dall'art. 2 comma 29 l. 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. del 24 luglio 2009, n. 170, suppl. ord. n. 128).

(9) Lettera sostituita da ultimo dall'art. 21 l. 8 agosto 1995, n. 332 (G.U. dell'8 agosto 1995, n. 184). Il precedente testo era del seguente tenore: « a) i delitti indicati nell'articolo 275 comma 3 nonché il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza ». Tale testo era stato così sostituito a quello originario dall'art. 6 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185). Il testo originario della lett. a) era il seguente: « a) i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, 416-bis, 422, 630 del codice penale e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

Si tenga inoltre presente che nei procedimenti per reati di criminalità organizzata non opera la sospensione dei termini per le indagini preliminari nel periodo feriale: v. nota 2 sub art. 240-bis coord.

(10) Le parole « 600 », sono state inserite dall'art. 6 l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. del 23 agosto 2003, n. 195).

(11) Le parole « 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma » sono state sostituite alle parole « 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1 » dall'art. 5 comma 1 lett. i) l. 1° ottobre 2012, n. 172 (G.U. dell'8 ottobre 2012, n. 235).

(12) Le parole « 602 », sono state inserite dall'art. 6 l. n. 228 del 2003, meglio citata nella nota 9.

(13) Numero aggiunto dall'art. 3 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275) convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16). Ai sensi dell'art. 5 del decreto citato, tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Le parole da «, nonché » alla fine del numero sono state aggiunte dall'art. 1 comma 27 l. 15 luglio 2009, n. 94, meglio citato alla nota 7.

(14) V., in materia di conservazioni dei dati di traffico telefonico e telematico, l'art. 4-bis d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 (G.U. del 19 febbraio 2015, n. 41), conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43 (G.U. del 20 aprile 2015, n. 91), sub art. 51.

(15) Comma così sostituito dall'art. 22 comma 1 lett. c) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma, come modificato dall'art. 17 comma 1 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296), era il seguente: « 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati ».

(16) L'art. 9 d.l. n. 341 del 2000, meglio indicato alla nota 11, come modificato dall'art. 13 d.l. 25 ottobre 2002, n. 236 (G.U. del 29 ottobre 2002, n. 254), conv. con modif. nella l. 27 dicembre 2002 n. 284 (G.U. del 28 dicembre 2002, n. 303), così dispone: « Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di sei anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale ».

(17) Comma aggiunto dall'art. 1 comma 30 lett. a) l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154) e successivamente abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello ».

407-bis Inizio dell'azione penale. Forme e termini ⁽¹⁾.

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.

(1) *Articolo inserito dall'art. 22 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.*

408 Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero ⁽¹⁾, presenta al giudice [328] richiesta di archiviazione [411, 415]. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [357, 373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 391, 401] ⁽²⁾.
2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso ⁽³⁾ della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa [90, 91] che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione [406³; 126 att.].
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni ⁽⁴⁾, la persona offesa [90, 91] può prendere visione degli atti e presentare opposizione [410; 156 att.] con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.
- 3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale ⁽⁷⁾, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni ⁽⁸⁾.

(1) *Le parole da « Quando gli elementi » a « pubblico ministero » sono state sostituite alle parole « Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata » dall'art. 22 comma 1 lett. e) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.*

(2) *Per il procedimento di archiviazione relativo ai reati ministeriali ed a quelli indicati nell'art. 90 Cost., v. l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (G.U. del 17 gennaio 1989, n. 13) e l. 5 giugno 1989, n. 219 (G.U. del 6 giugno 1989, n. 130).*

(3) *Le parole « Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso » sono state sostituite alle parole « L'avviso » dall'art. 22 comma 1 lett. e) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.*

(4) *Le parole « nel termine di venti giorni » sono state sostituite alle parole « nel termine di dieci giorni » dall'art. 1 comma 31 lett. a) l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.*

(5) *Periodo aggiunto dall'art. 22 comma 1 lett. e) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.*

(6) *Per i procedimenti di competenza del giudice di pace v. art. 17 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000, n. 234, s.o.), in Appendice, 1.2.*

(7) *Le parole « e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale » sono state inserite e le parole « trenta giorni » sono state sostituite alle parole « venti giorni » dall'art. 1 comma 31 lett. b) l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.*

(8) *Comma aggiunto dall'art. 2 comma 1 lett. g) d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. del 16 agosto 2013, n. 191), conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. del 15 ottobre 2013, n. 242), e poi modificato in sede di conversione, con la sostituzione delle parole « Per i delitti commessi con violenza alla persona, » alle parole « Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, ».*

Att. c.p.p.

Art. 125. [Richiesta di archiviazione] ⁽¹⁾.

(1) *Articolo abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ».*

Con sentenza 15 febbraio 1991, n. 88 (CP 91, II, 207; GP 91, I, 162), la C. cost., nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità dell'art. 125, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., ha affermato che « la norma è, in definitiva, la traduzione in chiave accusatoria del principio di non superfluità del processo, in quanto il dire che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa equivale al dire che, sulla base di essi, l'accusa è insostenibile e che, quindi, la notizia di reato è, sul piano processuale, infondata ».

Art. 126. (Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione). — 1. Nel caso previsto dall'articolo 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

409 Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice [328], se accoglie la richiesta di archiviazione [408, 411], pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero ⁽¹⁾. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare ⁽²⁾.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi ⁽³⁾ fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato [90, 91] ⁽⁴⁾. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa ⁽⁵⁾. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia ⁽⁶⁾.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione [153] al procuratore generale presso la corte di appello [412].
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione [405]. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419 [128 att.].

6. (9).

(1) V. la nota 1 sub art. 408. Per l'applicabilità della disposizione anche nei casi di cui all'art. 68 comma 1, Cost., v. art. 3 comma 3 l. 20 giugno 2003, n. 140 (G.U. del 21 giugno 2003, n. 142).

(2) Periodo introdotto dall'art. 15 comma 2 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296).

(3) Le parole « entro tre mesi » sono state inserite dall'art. 1 comma 32 lett. a) l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

(4) La C. cost., con sentenza « interpretativa di rigetto » del 25 novembre 1993, n. 418 (GI 95, I, 38), ha affermato che dalla lettura coordinata degli artt. 409, 127 e 61 c.p.p. si desume che il difensore dell'indagato è ricompreso nel novero dei destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata dal giudice per le indagini preliminari per l'adozione di provvedimenti sulla richiesta di archiviazione.

(5) Periodo inserito dall'art. 22 comma 1 lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(6) Periodo sostituito dall'art. 12 l. 7 dicembre 2000, n. 397 (G.U. del 3 gennaio 2001, n. 2), che ha espressamente previsto la facoltà del difensore di estrarre copia degli atti.

(7) Le parole «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste » sono state aggiunte dall'art. 1 comma 32 lett. b) l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

(8) Nel dichiarare la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 409 comma 4 e 412 c.p.p., la C. cost., con ord. del 6 giugno 1991, n. 253, (CP 91, II, 703), ha affermato che « se, da un lato, il pubblico ministero ha l'obbligo di compiere le indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 409, quarto comma c.p.p., tale obbligo non è avulso né autonomo rispetto a quello di compiere "ogni attività necessaria" per assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 358 in relazione all'art. 326 c.p.p.), di talché l'indicazione del giudice opera come devoluzione di un tema di indagine che il pubblico ministero è chiamato a sviluppare in piena autonomia e libertà di scelta circa la natura, il contenuto e le modalità di assunzione dei singoli atti che ritenga necessari ai fini suddetti ». La Corte ha inoltre sottolineato che « l'intervento sostitutivo del procuratore generale previsto dalla norma denunciata non è in sé destinato a "modificare" le conclusioni del pubblico ministero o a surrogare una obiettiva inerzia in ordine alle scelte sulla azione ovvero, ancora, a dirimere patologiche — e perciò stesso non disciplinabili — situazioni di stallo, ma unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo organo di apprezzare se in concreto l'attività di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono istituzionalmente imposti al pubblico ministero ».

(9) Comma abrogato dall'art. 1 comma 32 lett. c) l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. Il testo del comma era il seguente: « L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5 ». Con una sentenza « interpretativa di rigetto » (n. 353 del 16 luglio 1991, CP 91, II, 810; GI 92, I, 371; GP 91, I, 357), la C. cost., aveva affermato, sulla base della ratio della disposizione dell'art. 409 comma 6, che è ricorribile per cassazione da parte della persona offesa il decreto di archiviazione emesso de plano essendo stato illegittimamente omissivo l'avviso a detta persona della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonostante la sua espressa domanda di essere preavvertita (v. art. 408 comma 2). Nello stesso senso, v. C. cost., 27 maggio 1993, n. 257, ANPP 93, 375. Relativamente al procedimento pretorile, v. C. cost., sent. n. 413 del 1994.

Att. c.p.p.

Art. 128. (Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione). — 1. Nel caso previsto dall'articolo 409 comma 5 del codice, il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione della udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti dall'articolo 417 comma 1 lettere a), b), c) del codice.

412 Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale.

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3⁽¹⁾. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione [413; 70⁶ ord. giud.]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3⁽²⁾.

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater [70⁶ ord. giud.]⁽³⁾.

(1) Periodo da ultimo così sostituito dall'art. 22 comma 1 lett. g) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del periodo, come sostituito dall'art. 1 comma 30 lett. b) l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), era il seguente: « Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari ». Il testo originario del periodo era così formulato: « Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice ».

(2) Periodo aggiunto dall'art. 22 comma 1 lett. g) n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(3) Le parole da « delle comunicazioni » alla fine del comma sono state sostituite alle parole « della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3 » dall'art. 22 comma 1 lett. g) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

Att. c.p.p.

Art. 127. (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale) (1). — 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;

c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;

c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;

e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;

f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 41 comma 1 lett. n) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice ».

414 Riapertura delle indagini.

1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice [328] autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale (1).

2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335 [405-407].

2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili (2).

(1) Periodo aggiunto dall'art. 22 comma 1 lett. h) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

Per la revoca dell'archiviazione nel caso di reati ministeriali, v. le leggi citate nella nota 1 sub art. 408.

(2) Comma aggiunto dall'art. 22 comma 1 lett. h) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

415 Reato commesso da persone ignote (1).

1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato [335], presenta al giudice [328] richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero [17 reg.] (2)(3).

2-bis. (4).

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 16 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo era il seguente: « 1. Quando è ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data di registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. 2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato ».

(2) Seguiva un periodo soppresso dall'art. 22 comma 1 lett. i) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del periodo era il seguente: « Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato ».

(3) Con una sentenza « interpretativa di rigetto » in data 31 luglio 1990, n. 409 (ANPP 91, 47), la C cost., ha affermato che la mancanza di un esplicito rinvio all'art. 409 da parte dell'art. 415 non è di ostacolo a far ritenere applicabili alla procedura di archiviazione in tema di ignoti le disposizioni contenute nell'art. 409 che siano compatibili con la speciale ipotesi di archiviazione di cui all'art. 415; e che tra le disposizioni compatibili deve ritenersi compresa quella di cui all'art. 409 comma 4, che consente al giudice investito della richiesta di archiviazione di indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie. In tal senso, v. anche le ordinanze C cost., n. 137 del 1991 e n. 151 del 1991 riportate sotto.

(4) Comma dapprima inserito dall'art. 1 comma 35 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154) e successivamente abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice ».

Att. c.p.p.

Art. 107-bis. (Denunce a carico di ignoti). — 1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili (1).

(1) Articolo inserito dall'art. 50 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296).

415-bis Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (1).

1. Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima (2) della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa (3) avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative

alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6⁽⁴⁾.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa⁽⁵⁾.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice⁽⁶⁾.

5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca⁽⁷⁾.

5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini⁽⁷⁾.

5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta⁽⁷⁾.

5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater⁽⁷⁾.

5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter⁽⁷⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 17 comma 2 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 gennaio 2000, n. 13).

(2) Le parole « Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima » sono state sostituite alla parola « Prima » dall'art. 22 comma 1 lett. l) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Le parole « nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa » sono state inserite dall'art. 2 comma 1 lett. h) d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. del 16 agosto 2013, n. 191), conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. del 15 ottobre 2013, n. 242), e così modificate in sede di conversione, con l'inserimento del riferimento all'art. 612-bis.

(4) Comma inserito dall'art. 2 comma 1 lett. m) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (G.U. del 31 dicembre 2019, n. 305), conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7 (G.U. del 28 febbraio 2020, n. 50), e così modificato in sede di conversione con l'inserimento della parola « depositati ». Ai sensi del successivo comma 8, come sostituito dall'art. 1 comma 2 d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (G.U. del 30 aprile 2020, n. 111), conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70 (G.U. del 29 giugno 2020, n. 162), la disposizione si applica « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ».

(5) Periodo aggiunto dall'art. 22 comma 1 lett. l) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

In tema di deposito con modalità telematica degli atti previsti dal presente comma, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, v. art. 83 comma 12-quater.1 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), poi l'art. 221, comma 11, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (G.U. del 19 maggio 2020, n. 128, suppl. ord. n. 21), conv., con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. del 18 luglio 2020, n. 180), e infine l'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), di seguito riportato.

(6) Le parole « per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione », che figuravano in fine al comma, sono state soppresse dall'art. 22 comma 1 lett. l) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(7) Comma aggiunto dall'art. 22 comma 1 lett. l) n. 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 24. (1) (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). — 1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020* (2), fino al 31 luglio 2021 (3), il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza (4).

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale (5).

2-ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche (5).

3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021 (3), è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'instestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.

6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.

6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(1) Per l'applicabilità del presente articolo v. quanto, da ultimo, previsto dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15, che di seguito si riporta: «1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022. — 1-bis. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. — 2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.»

In precedenza l'art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (G.U. del 23 luglio 2021, n. 175), conv., con modif., in l. 16 settembre 2021, n. 126 (G.U. del 18 settembre 2021, n. 224), aveva disposto che: « 1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021. – 2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 ».

(2) Si riporta il testo dell'art. 221, comma 11, d.l. n. 34 del 2020, cit., che così dispone: « 11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici ». Cfr. anche sub nota 1.

(3) Le parole « al 31 luglio 2021 » sono state sostituite alle parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » dall'art. 6 comma 1 lett. d) d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (G.U. del 1° aprile 2021, n. 79), conv., con modif., in l. 28 maggio 2021, n. 76 (G.U. del 31 maggio 2021, n. 128). V. inoltre quanto disposto dall'art. 7 d.l. n. 105 del 2021, cit., e infine dall'art. 16 d.l. n. 228 del 2021, cit., sub nota 1.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 6 comma 1 lett. d) d.l. n. 44 del 2021, cit.

(5) I commi 2-bis e 2-ter sono stati dapprima inseriti dall'art. 6 comma 1 lett. d) d.l. n. 44 del 2021, cit., e successivamente così sostituiti, in sede di conversione, rispettivamente dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 38 d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (G.U. del 31 maggio 2021, n. 129, ed. straord.), conv., con modif., in l. 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. del 30 luglio 2021, n. 181, suppl. ord. n. 26). Il testo originario dei commi era il seguente: « 2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale. – 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali ».

415-ter Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari⁽¹⁾.

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-*quater* nonché il comma 5-*quinquies* dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.

4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-*ter* dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis.

(1) Articolo inserito dall'art. 22 comma 1 lett. m) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

416 Presentazione della richiesta del pubblico ministero.

1. La richiesta di rinvio a giudizio [405] è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice [328]. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3⁽¹⁾.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo [130 att.] contenente la notizia di reato [330 s.], la documentazione relativa alle indagini espletate [357, 373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 391, 401]. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove [259, 373⁵, 447¹, 454², 459¹; 82 att.]⁽²⁾.

2-bis. (4).

(1) Comma prima modificato dall'art. 2 l. 16 luglio 1997, n. 234 (G.U. del 25 luglio 1997, n. 172) e successivamente così modificato dall'art. 17 comma 3 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo era il seguente: « La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 comma 3 ».

(2) Con una sentenza « interpretativa » in data 5 aprile 1991, n. 145 (CP 91, II, 486; GP 91, I, 259), la C cost., ha affermato che l'art. 416 comma 2 « pone a carico del p.m. l'obbligo di trasmettere al giudice dell'udienza preliminare tutti gli atti attraverso cui l'indagine preliminare si è sviluppata e che concorrono a formare il fascicolo processuale nella sua interezza », salvo il disposto dell'art. 130 att.

(3) Le parole « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale » sono state sostituite alle parole « per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale » dall'art. 1 comma 5 lett. d) l. 23 marzo 2016, n. 41 (G.U. del 24 marzo 2016, n. 70), a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8).

(4) Comma dapprima aggiunto dall'art. 4 l. 21 febbraio 2006, n. 102 (G.U. del 17 marzo 2006, n. 64) e successivamente abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma era il seguente: « 2-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari ».

Att. c.p.p.

Art. 130. (Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio). — 1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale.

2. In ogni caso il pubblico ministero può, ai fini di indagine, trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.

419 Atti introduttivi.

1. Il giudice [328] fa notificare all'imputato e alla persona offesa [90, 91], della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio [409⁵, 416, 417] formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies⁽¹⁾.

2. L'avviso è altresì comunicato [153] al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione [131 att.] degli atti e delle cose trasmesse a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti [234 s.].

3. L'avviso⁽²⁾ contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio [407³, 421³, 442^{1-bis}, 131 att.]⁽³⁾.

3-bis. L'imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa⁽⁴⁾.

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza [172⁵]. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile [83 s.] e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89].

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato [453] con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente [99] o a mezzo di procuratore speciale [122], almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall'articolo 111-bis, commi 1 e 2⁽⁵⁾. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato [90, 91] a cura dell'imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato [456].

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità [178-181, 428].

(1) Le parole « 420-quinquies e 420-sexies » sono state sostituite alle parole « e 420-quinquies » dall'art. 23 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Precedentemente le parole «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies » erano state sostituite alle parole « non comparendo sarà giudicato in contumacia » dall'art. 9 comma 1 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100) e le parole « e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia » erano state inserite dall'art. 2-quinquies d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (G.U. dell'8 aprile 2000, n. 83), conv., con modif., in l. 5 giugno 2000, n. 144 (G.U. del 7 giugno 2000, n. 131).

(2) Le parole « comunicato al pubblico ministero » sono state soppresse dall'art. 13 l. 7 dicembre 2000, n. 397 (G.U. del 3 gennaio 2001, n. 2).

(3) La C cost., con sentenza « interpretativa di rigetto » del 3 febbraio 1994, n. 16 (GI 94, I, 423; CP 94, 1182 e 2357, nt. CASELLI LAPESCHI; ANPP 94, 174), ha affermato che « ove le indagini suppletive del pubblico ministero sopravvengano in tempi tali da non consentire un'adeguata difesa, spetta al giudice di regolare le modalità di svolgimento dell'udienza preliminare anche attraverso differimenti congrui alle singole, concrete fattispecie, si da contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del contraddittorio ».

(4) Comma inserito dall'art. 23 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(5) Periodo inserito dall'art. 23 comma 1 lett. a) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

Att. c.p.p.

Art. 131. (Deposito degli atti per l'udienza preliminare). — 1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'articolo 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.

420 Costituzione delle parti⁽¹⁾.

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio [127] con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore [179] dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità [31 min.].

2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-bis⁽²⁾.

2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale⁽²⁾.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 19 comma 2 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296) Il testo previgente era il seguente: « 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. — 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi delle citazioni delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. — 3. Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. — 4. Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le condizioni previste dagli articoli 485, comma 1, e 486, commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all'imputato a norma dell'articolo 419, comma 1. La data della nuova udienza è comunicata ai presenti. — 5. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2 ». C. cost. 3 dicembre 1990, n. 529, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 5 di tale articolo nella parte in cui dopo la parola « redatto » prevedeva « soltanto » anziché « di regola ».*

(2) *Comma inserito dall'art. 23 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.*

420-bis Assenza dell'imputato⁽¹⁾.

1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza:

a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;

b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;

c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.

(1) *Articolo dapprima inserito dall'art. 19 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296), e da ultimo così sostituito dall'art. 23 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 9 comma 2 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100), era il seguente: « 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. — 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. — 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive. — 4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. — 5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo ». Il testo originario dell'articolo era così formulato: « Rinnovazione dell'avviso. — 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161 comma 4, e 169. — 2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione ». In tema di rinnovazione dell'avviso v. ora l'art. 420-quater.*

420-ter Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore⁽¹⁾⁽²⁾.

1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato⁽³⁾.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. (4).

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce (5) gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti [33-septies, 148⁵, 420-quinquies²].

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori [96²] e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto [102] o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso (6).

(1) Articolo inserito dall'art. 19 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296).

(2) V. la l. 7 aprile 2010, n. 51 (G.U. dell'8 aprile 2010, n. 81) in materia di legittimo impedimento a comparire del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri; peraltro C cost. 25 gennaio 2011, n. 23 (CP 11, 1645, oss. MARI) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 3 (« nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, c.p.p., l'impedimento addotto ») e 4 l. n. 51, cit., dichiarando altresì « infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 138 Cost., relative all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l'art. 420-ter, comma 1, c.p.p. ». V. inoltre il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 115 (G.U. del 20 luglio 2011, n. 167), recante « Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge n. 51 del 2010, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 2011 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale ».

(3) Comma così sostituito dall'art. 23 comma 1 lett. d) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma era il seguente: « 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1 ».

(4) Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato ».

(5) Le parole « la citazione e », che figuravano dopo la parola « sostituisce », sono state soppresse dall'art. 23 comma 1 lett. d) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1 comma 466 l. 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. del 29 dicembre 2017, n. 302).

Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, conv., con modif., in legge 17 giugno 2021, n. 87. Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Art. 9-sexies. (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari) (commi 1, 4 e 8-bis). — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (1).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia (2).

8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

(1) Comma così modificato dapprima dall'art. 5-sexies, comma 1, lett. a) e b), d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 (G.U. del 24 dicembre 2021, n. 305), conv., con modif., in l. 18 febbraio 2022, n. 11 (G.U. del 18 febbraio 2022, n. 41), e successivamente, a decorrere dal 1° aprile 2022, dagli artt. 6 comma 7, e 8, comma 8, lett. d), d.l. 24 marzo 2022, n. 24 (G.U. del 24 marzo 2022, n. 70), conv., con modif., in l. 19 maggio 2022, n. 52 (G.U. del 23 maggio 2022, n. 119), che hanno rispettivamente sostituito le parole « 30 aprile 2022 » alle parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » e le parole « e 4-ter.2 » alle parole « 4-quater e 4-quinquies ».

(2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 7 gennaio 2022, n. 1 (G.U. del 7 gennaio 2022, n. 4), conv., con modif., in l. 4 marzo 2022, n. 18 (G.U. dell'8 marzo 2022, n. 56), che ha aggiunto le parole da «, nonché » alla fine del comma, in sede di conversione.

420-quater Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (1).

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

2. La sentenza contiene:

a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;

c) l'imputazione;

d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;

e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;

f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

g) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

4. La sentenza contiene altresì:

a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:

- 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
- 2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;
- c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;
- d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.

6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

(1) Articolo dapprima inserito dall'art. 19 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296), e da ultimo così sostituito dall'art. 23 comma 1 lett. e) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 9 comma 3 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100), era il seguente: « Sospensione del processo per assenza dell'imputato. — 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. — 2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3. — 3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili ».

V. art. 89 commi 1 e 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., che così dispone: « 1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. — 2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto ».

Il testo originario dell'articolo era così formulato: « Contumacia dell'imputato. — 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia. — 2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore. — 3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. — 4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento. — 5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424. — 6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d). — 7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente ». V. ora l'art. 420-bis.

Att. c.p.p.:

Art. 143-bis. (Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato) (1) (2). — 1. 1. Quando il giudice emette la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice, ne dispone la trasmissione (3) alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1^o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

(1) Articolo inserito dall'art. 14 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100); v., per la disciplina transitoria, l'art. 15-bis l. n. 67 del 2014, cit., inserito dall'art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118 (G.U. del 21 agosto 2014, n. 193).

(2) Le parole da « sentenza » a « da parte » sono state sostituite alle parole « sospensione del processo per assenza » dall'art. 41 comma 1 lett. u) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Le parole da « Quando il giudice » a « la trasmissione » sono state sostituite alle parole « Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi » dall'art. 41 comma 1 lett. u) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

420-quinquies Atti urgenti ⁽¹⁾.

1. Finché le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater sono in corso, il giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all'articolo 401. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-quater.

(1) L'art. 23 comma 1 lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione, ha sostituito l'art. 420-quinquies con gli attuali artt. 420-quinquies e 420-sexies. L'art. 420-quinquies era stato inserito dall'art. 19 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296), e successivamente sostituito dall'art. 9 comma 4 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100), così formulato: « Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo. — 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. — 2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo: a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo; b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia; c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato ».

nei suoi confronti; d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129. — 3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero. — 4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444 ». Il testo originario dell'articolo era il seguente: « Assenza e allontanamento volontario dell'imputato. — 1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore. — 2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore ». V. art. 89 commi 1 e 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., riportato sub art. 420-quater.

420-sexies Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo⁽¹⁾.

1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.
2. La polizia giudiziaria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata è avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale.
3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.
4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b). L'avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.
5. Nell'udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l'applicazione degli articoli 420 e 420-ter, si procede sempre ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 1, lettera a).
6. Quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-bis e 420-ter.

⁽¹⁾ Articolo introdotto dall'art. 23 comma 1 lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione, per cui v. sub art. 420-quinquies. V. art. 89 commi 1 e 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., sub art. 420-quater.

421 Discussione.

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti [420], se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero⁽¹⁾.
- 1-bis. L'imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza⁽²⁾.
2. Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione⁽³⁾. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio [417]. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65⁽⁴⁾. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 [431, 514¹]⁽⁵⁾. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori [96, 97, 100] della parte civile [76 s.], del responsabile civile [83 s.], della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione [419² e 3].
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione [18^{1a}, 33-quinquies, 33-sexies¹, 421-bis, 422].

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 23 comma 1 lett. g) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma era il seguente: « 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione ».

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 23 comma 1 lett. g) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

⁽³⁾ Periodo inserito dall'art. 23 comma 1 lett. g) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

⁽⁴⁾ Periodo così sostituito dall'art. 20 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo era il seguente: « L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65 ».

⁽⁵⁾ Il terzo periodo del comma 2 è stato inserito dall'art. 2 l. 7 agosto 1997, n. 267 (G.U. dell'11 agosto 1997, n. 186), in materia di valutazione delle prove, entrata in vigore il 12 agosto 1997. V. sub art. 513.

422 Attività di integrazione probatoria del giudice⁽¹⁾.

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere [18¹ lett. a)].

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio [430-bis]. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono⁽²⁾.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni [438², 446¹, 512].

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

4-bis.⁽³⁾

(1) Articolo così sostituito dall'art. 22 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo era il seguente: « Art. 422. Sommarie informazioni ai fini della decisione. — 1. Quando non provvede a norma dell'articolo 421 comma 4, il giudice terminata la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210. — 2. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la decisività ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisività ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. — 3. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. — 4. Se le persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o l'interrogatorio non sono presenti, il giudice, con l'ordinanza di ammissione, ne dispone la citazione e fissa la data della nuova udienza. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. — 5. L'udienza è fissata per una data anteriore alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari. Qualora il termine sia già decorso, l'udienza è fissata per una data non posteriore al sessantesimo giorno dalla scadenza. — 6. La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o l'interrogatorio è notificata a cura della parte che ha fatto richiesta. — 7. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421 comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni ».

(2) Periodo aggiunto dall'art. 23 comma 1 lett. h) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3 comma 1 lett. i) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U. dell'11 gennaio 2018, n. 8), con applicabilità, ai sensi del successivo art. 9 comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (G.U. del 30 aprile 2020, n. 111), conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70 (G.U. del 29 giugno 2020, n. 162), « ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 », e poi soppresso dall'art. 2 comma 1 lett. n) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (G.U. del 31 dicembre 2019, n. 305), conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7 (G.U. del 28 febbraio 2020, n. 50). Ai sensi del successivo comma 8, come sostituito dall'art. 1 comma 2 d.l. n. 28 del 2020, cit., la disposizione si applica « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ». Il testo del comma era il seguente: « 4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater ».

423 Modificazione dell'imputazione.

1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso [516] da come è descritto nell'imputazione [417] ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante [517], il pubblico ministero modifica l'imputazione⁽¹⁾.

1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero⁽²⁾.

1-ter. Nei casi di modifica dell'imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 421, comma 1-bis⁽²⁾.

2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio [518], il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta⁽³⁾ e vi è il consenso dell'imputato.

(1) Le parole « e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione », che figuravano in fine al comma, sono state soppresse dall'art. 23 comma 1 lett. i) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Comma inserito dall'art. 23 comma 1 lett. i) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(3) Con ordinanza n. 166 del 18 aprile 1991 (G.U. 1^a serie speciale, 24 aprile 1991, n. 17), la C. cost. ha ritenuto che la disposizione dell'art. 423 comma 2, che subordina la contestazione del « fatto nuovo », tra l'altro, alla richiesta del pubblico ministero, « non viola il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione, poiché il pubblico ministero — quando nel corso dell'udienza preliminare risulti a carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio — è obbligato ad esercitare tale azione e ad iscrivere la nuova notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di rito, potendo solo scegliere se esercitare per tale fatto un'azione separata o procedere, con il consenso dell'imputato, alla nuova contestazione nell'ambito del processo già in corso, con conseguente trattazione unitaria delle due imputazioni ». V. anche C. cost., nn. 11 e 515 del 1991 e n. 88 del 1994, riportate nel commento.

425 Sentenza di non luogo a procedere⁽¹⁾.

1. Se sussiste una causa che estingue il reato [150 s. c.p.] o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita [336 s., 649], se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo [131-bis att.; 32 min.].

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti [62, 62-bis c.p.]. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna (2).

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca [240 c.p.] (3).

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537 [241].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 23 comma 1 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo era il seguente: « 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta [evidente] che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. — 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537 ». La parola « evidente » era stata soppressa dall'art. 1 l. 8 aprile 1993, n. 105 (G.U. del 10 aprile 1993, n. 84).

V. art. 61, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (G.U. del 19 giugno 2001, n. 140), in tema di responsabilità degli enti relativa a reati.

(2) Le parole da « non consentono » alla fine del comma sono state sostituite alle parole « risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio » dall'art. 23 comma 1 lett. h) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Le parole « diversa dalla confisca » sono state aggiunte dall'art. 2-sexies d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (G.U. dell'8 aprile 2000, n. 83), conv. con modificazioni nella l. 5 giugno 2000, n. 144 (G.U. del 7 giugno 2000, n. 131).

Att. c.p.p.

Art. 131-bis. (Liberazione dell'imputato prosciolto) (1). — 1. L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154-bis.

(1) Articolo inserito dall'art. 4¹ l. 12 dicembre 1992, n. 492 (G.U. del 24 dicembre 1992, n. 302).

Art. 154-bis. (Liberazione dell'imputato prosciolto) (1). — 1. L'imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.

2. L'imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. È vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.

(1) Articolo inserito dall'art. 4¹ l. 12 dicembre 1992, n. 492 (G.U. del 24 dicembre 1992, n. 302).

428 Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (1).

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere [425, 426] possono proporre appello (2):

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2 (3);

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa dal reato può proporre appello (2) nei casi di nullità previsti dall'articolo 419 comma 7 (4).

3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato (5).

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 (5).

3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 (5).

3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti (6) con la sola pena pecuniaria (6) o con pena alternativa (7).

(1) Articolo sostituito dall'art. 4 l. 20 febbraio 2006, n. 46 (G.U. del 22 febbraio 2006, n. 44). V., per una particolare disciplina transitoria, art. 10 della l. citata. V., tuttavia, C cost. sent. 6 febbraio 2007, n. 26 e C cost. sent. 4 aprile 2008, n. 85, riportate in nota all'art. 593, nonché C cost. sent. 20 luglio 2007, n. 320, riportata in nota all'art. 443. Il testo dell'articolo era il seguente — « 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593 comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. — 2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. — 3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 419 comma 7. — 4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569. — 5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione. — 6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio ovvero sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. — 7. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato. — 8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale. — 9. In ogni caso la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611. ».

(2) La parola « appello » è stata sostituita alle parole « ricorso per cassazione » dall'art. 1 comma 38 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

(3) Le parole « nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2 » sono state aggiunte dall'art. 3 comma 2 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (G.U. del 19 febbraio 2018, n. 41).

(4) Seguiva un secondo periodo soppresso dall'art. 1 comma 39 l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. Il testo del periodo era il seguente: « La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606 ».

(5) L'art. 1 comma 40 l. n. 103 del 2017, cit., ha sostituito i commi 3, 3-bis e 3-ter all'originario comma 3, a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. Il testo del comma era il seguente: « 3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127 ».

(6) Le parole « reati puniti » e « pecuniaria » sono state sostituite rispettivamente alle parole « contravvenzioni punite » e « dell'ammenda » dall'art. 23 comma 1 lett. m) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(7) Comma aggiunto dall'art. 2 comma 2 d.lgs. n. 11 del 2018, cit.

429 Decreto che dispone il giudizio.

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

- a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori [96, 97, 100];
- b) l'indicazione della persona offesa dal reato [90, 91] qualora risulti identificata;
- c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa ⁽¹⁾, del fatto, delle circostanze aggravanti [61 c.p.] e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza [199 s. c.p.], con l'indicazione dei relativi articoli di legge [417, 423, 521];
- d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
- d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa ⁽²⁾;
- e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio [132 att.];
- f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora [132 att.] dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento ⁽³⁾;
- g) la data [111] e la sottoscrizione [110] del giudice e dell'ausiliario che l'assiste [126; 1 reg.].

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).

2-bis. ⁽⁴⁾.

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale ⁽⁵⁾, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni ⁽⁶⁾.

4. ⁽⁷⁾.

(1) Le parole «, in forma chiara e precisa,» sono state inserite dall'art. 18 comma 2 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296).

(2) Lettera aggiunta dall'art. 23 comma 1 lett. n) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 23 comma 1 lett. n) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo della lettera era il seguente: « f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia ».

(4) Comma dapprima inserito dall'art. 4 l. 12 aprile 2019, n. 33 (G.U. del 19 aprile 2019, n. 93) e successivamente abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458 ».

(5) Le parole « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale » sono state sostituite alle parole « per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale » dall'art. 1 comma 5 lett. e) l. 23 marzo 2016, n. 41 (G.U. del 24 marzo 2016, n. 70), a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8).

(6) Comma inserito dall'art. 4 l. 21 febbraio 2006, n. 102 (G.U. del 17 marzo 2006, n. 64). Per una particolare disciplina transitoria, v. art. 10 della l. cit.

(7) Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma, come sostituito dall'art. 2-septies d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (G.U. dell'8 aprile 2000, n. 83), conv. con modificazioni nella l. 5 giugno 2000, n. 144 (G.U. del 7 giugno 2000, n. 131) era il seguente: « 4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio ». Il comma, come sostituito dall'art. 24, l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296), era così formulato: « Il decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare », e successivamente Il testo originario era il seguente: « Il decreto è notificato alla persona offesa e all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio ».

Att. c.p.p.

Art. 132. (Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale). — 1. Quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire.

2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.

Art. 133. (Notificazione del decreto che dispone il giudizio). — 1. ⁽¹⁾.

1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater ⁽²⁾ e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 ⁽³⁾.

(1) Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. b) dall'art. 40 comma 1 lett. p) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma era il seguente: « 1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare ».

(2) La parola «, 319-quater » è stata inserita dall'art. 1 comma 79 l. 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. del 13 novembre 2012, n. 265).

(3) Comma aggiunto dall'art. 3 l. 27 marzo 2001, n. 97 (G.U. del 5 aprile 2001, n. 80).

438 Presupposti del giudizio abbreviato ⁽¹⁾.

1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo ⁽²⁾.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore ⁽³⁾.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta ⁽⁴⁾.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, ⁽⁵⁾ l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai

fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale⁽⁵⁾. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423 [441-bis].

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444⁽⁶⁾.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2⁽⁷⁾.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevanza delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice⁽⁸⁾.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾.

(1) Articolo sostituito dall'art. 27 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario era il seguente: « L'imputato può chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo sia definito nell'udienza preliminare. — 2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto. — 3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3 ».

(2) Comma inserito dall'art. 1 comma 1 lett. a) l. 12 aprile 2019, n. 33 (G.U. del 19 aprile 2019, n. 93), a decorrere, ai sensi del successivo art. 5 comma 2, dal 20 aprile 2019. A norma dell'art. 5 comma 1, le disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

(3) Le parole da « da un notaio, » alla fine del comma sono state sostituite alle parole « nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3 » dall'art. 24 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(4) Le parole « , tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, » sono state inserite e le parole da « il giudizio abbreviato realizza » alla fine del periodo sono state sostituite alle parole « compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili » dall'art. 24 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(5) Comma così sostituito dall'art. 1 comma 41 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. Il testo del comma era il seguente: « 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato ».

(6) Comma inserito dall'art. 1 comma 42 l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

(7) Comma così sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. b) l. n. 33 del 2019, cit., a decorrere, ai sensi del successivo art. 5 comma 2, dal 20 aprile 2019. A norma dell'art. 5 comma 1, le disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge. Il testo del comma era il seguente: « 6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 »; tale testo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con C cost. 23 maggio 2003, n. 169, « nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato ». Al riguardo v. anche C cost. 21 giugno 2021, n. 127, infra § 1.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1 comma 43 l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

(9) Periodo aggiunto dall'art. 24 comma 1 lett. a) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(10) Comma aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. c) l. n. 33 del 2019, cit., a decorrere, ai sensi del successivo art. 5 comma 2, dal 20 aprile 2019. A norma dell'art. 5 comma 1, le disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

441 Svolgimento del giudizio abbreviato^{(1) (2)}.

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile [76] intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato [440] equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423 [441-bis].

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510⁽³⁾.

(1) Articolo sostituito dall'art. 29 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296) il testo originario era il seguente: « 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta ad eccezione di quelle degli articoli 422 e 423. — 2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato. — 3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3 ».

(2) In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 23 comma 5 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 24 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

Att. c.p.p.

Art. 134-bis. (Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato)⁽¹⁾. — 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis e 1-quater⁽²⁾, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza⁽¹⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 14 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275) convertito, con modificazioni, dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16).

(2) Le parole « 1-bis e 1-quater » sono state sostituite alle parole « e 1-bis » dall'art. 1 comma 79 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154). A norma del successivo comma 81 la disposizione acquista efficacia « decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale ». Peraltro, ai sensi dell'art. 2 comma 2 d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (G.U. del 25 luglio 2018, n. 171), conv., con modif., in l. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. del 21 settembre 2018, n. 220), l'efficacia della disposizione è stata sospesa « dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019 ».

442 Decisione.

1. Terminata la discussione [421, 523], il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti [651, 652].

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416 comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419 comma 3 e le prove assunte nell'udienza⁽¹⁾.

2. In caso di condanna [533], la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto⁽²⁾ (3).

2-bis. Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione⁽⁴⁾.

3. (5).

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

(1) *Comma inserito dall'art. 30 comma 1 lett. a) l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296).*

(2) *Le parole da « è diminuita » a « per un delitto » sono state sostituite alle parole « è diminuita di un terzo » dall'art. 1 comma 44 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.*

(3) *Seguivano due periodi abrogati dall'art. 3 l. 12 aprile 2019, n. 33 (G.U. del 19 aprile 2019, n. 93), a decorrere, ai sensi del successivo art. 5 comma 2, dal 20 aprile 2019. A norma dell'art. 5 comma 1, le disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge. Il testo dei periodi era il seguente: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo ». Il primo di tali periodi era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, da C. cost. 23 aprile 1991, n. 176 e successivamente ripristinato dall'art. 30 comma 1 lett. b) l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). L'ultimo periodo era stato aggiunto dall'art. 7 comma 2 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275), conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16). V. l'art. 8 d.l. n. 341, cit.*

(4) *Comma inserito dall'art. 24 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.*

(5) *Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso ».*

Att. c.p.p.

Art. 134. [Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso]⁽¹⁾.

(1) *Articolo abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della sentenza medesima ».*

444 Applicazione della pena su richiesta.

1. L'imputato [60, 61] e il pubblico ministero possono chiedere [446, 447] al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena⁽¹⁾ sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria [135-137, 188 att.; 248 trans.; 25 min.]. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato⁽²⁾ (3).

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis,⁽⁴⁾ 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria⁽³⁾.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato⁽⁵⁾.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione [69 c.p.] delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca,⁽⁶⁾ nonché congrue le pene indicate,⁽⁶⁾ ne dispone con sentenza [448] l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile [76], il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis⁽⁷⁾ (8).

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena [163 c.p.]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta [448]⁽⁹⁾.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta⁽¹⁰⁾.

(1) *La parola « sanzione » è stata sostituita alla parola « pena » dall'art. 25 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.*

(2) *Periodo aggiunto dall'art. 25 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.*

(3) *L'art. 1 l. 12 giugno 2003, n. 134 (G.U. del 14 giugno 2003, n. 136), ha sostituito il comma 1 e inserito il comma 1-bis. Il testo previgente del comma 1 era il seguente: « L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una*

pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria». Successivamente, al comma 1-bis, l'art. 11 l. 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. del 15 febbraio 2006, n. 38), ha inserito dopo le parole « di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, » le parole da « i procedimenti » fino a « e 609-octies del codice penale, ». Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, l. n. 134 del 2003, cit.: « 1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma via sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. — 2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare ». V. art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689 (G.U. del 30 novembre 1981, n. 329, suppl. ord.), come modificati dall'art. 4 l. n. 134 del 2003 cit. V., inoltre, art. 16, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. del 18 agosto 1998, suppl. ord.) in tema di cittadini stranieri, come modificato dall'art. 1 commi 16 e 22 l. 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. del 24 luglio 2009, n. 170) e dall'art. 3 comma 1 d.l. 23 giugno 2011, n. 89 (G.U. del 23 giugno 2011, n. 144), conv., con modif., nella l. 2 agosto 2011, n. 129 (G.U. del 5 agosto 2011, n. 181).

(4) Le parole « 600-bis, » sono state sostituite alle parole « 600-bis, primo e terzo comma, » dall'art. 5 comma 1 lett. l) l. 1° ottobre 2012, n. 172 (G.U. dell'8 ottobre 2012, n. 235).

(5) Comma inserito dall'art. 6 l. 27 maggio 2015, n. 69 (G.U. del 30 maggio 2015, n. 124).

(6) Le parole « le determinazioni in merito alla confisca, » sono state inserite e le parole « congrue le pene indicate, » sono state sostituite alle parole « congrua la pena indicata, » dall'art. 25 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(7) Periodo aggiunto dall'art. 5 comma 3 l. 11 gennaio 2018, n. 4 (G.U. del 1° febbraio 2018, n. 26).

(8) Comma sostituito dall'art. 32, l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario era il seguente: « Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3 ». La C cost., con sentenza 2 luglio 1990, n. 313 (CP 90, II, 221), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444 comma 2 nella parte in cui non prevedeva che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 comma 3 Cost., il giudice potesse valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione. Con successiva sentenza del 12 ottobre 1990, n. 443 (CP 90, II, 372), la Corte aveva inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 444 comma 2 (secondo periodo) nella parte in cui prevedeva che il giudice condannasse l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenesse di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. Inoltre, con una sentenza « interpretativa di rigetto » in data 10 giugno 1992, n. 266 (CP 92, 2646), la C cost., in una fattispecie di richiesta di applicazione di pena avanzata al dibattimento da uno solo dei due coimputati, ha affermato che « nell'ottica del legislatore il diritto dell'imputato a godere del beneficio riconosciutogli dalla legge non sia condizionabile da valutazioni giudiziali di carattere economico-processuale estranee ai suoi specifici presupposti: ciò che è in linea con l'opinione, prospettata in dottrina, secondo cui il silenzio normativo sul punto è da intendere come frutto dell'incompatibilità logica tra la disciplina dell'art. 18 e l'istituto in esame », di tal che è da ritenere che la scissione dei procedimenti che concernono altri coimputati che non hanno richiesto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. « sia conseguenza automatica dell'ammissione del rito » (per chi lo abbia chiesto).

(9) V. art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (G.U. del 31 ottobre 1990, n. 255, s.o.), inserito dall'art. 6 comma 5 d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (G.U. del 22 marzo 2018, n. 68), che così dispone: « Art. 85-bis. Ipotesi particolare di confisca. — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale ».

(10) Comma aggiunto dall'art. 1 comma 4 lett. d) l. 9 gennaio 2019, n. 3 (G.U. del 16 gennaio 2019, n. 13).

445 Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.

1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento [535, 691] né l'applicazione di pene accessorie [19 c.p.] e di misure di sicurezza [215 c.p.], fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter⁽¹⁾ (2) (3).

1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna⁽⁴⁾(5).

1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale⁽⁶⁾.

2. Il reato è estinto [170 c.p.], ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria⁽²⁾, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [136, 137 att.]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 1 comma 4 lett. e) n. 1 l. 9 gennaio 2019, n. 3 (G.U. del 16 gennaio 2019, n. 13).

(2) Per espressa previsione di applicabilità della confisca anche in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p., v. art. 5 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (G.U. del 27 aprile 1993, n. 97), conv., con modif., in l. 25 giugno 1993, n. 205 (G.U. del 26 giugno 1993, n. 148), in tema di discriminazione razziale; art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185) [v. ora art. 240-bis c.p.], e art. 3 l. 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. del 23 agosto 2010, n. 196), in tema di riciclaggio; art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (G.U. del 28 marzo 1973, n. 80, suppl. ord.), in tema di contrabbando; art. 259 comma 2 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. del 14 aprile 2006, n. 88, s.o. n. 96), in tema di traffico illecito di rifiuti; art. 16 comma 3 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96 (G.U. del 5 maggio 2003, n. 102) in tema di esportazione di beni a duplice uso [v. ora art. 18 ss. d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 (G.U. del 17 gennaio 2018, n. 13)]; art. 474-bis c.p. in tema di contraffazione; art. 12 comma 4-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. del 18 agosto 1998, n. 191, suppl. ord. n. 139), in tema di immigrazione clandestina.

(3) Per la disciplina dei certificati penali rilasciati a richiesta dell'interessato e del certificato dei carichi pendenti, v. artt. 25 comma 1 lett. e e 27 comma 2 lett. d) d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, (G.U. 13 febbraio 2003, n. 36, s.o. n. 22).

(4) Comma così sostituito dall'art. 25 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma era il seguente: « 1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ».

(5) L'art. 2 l. 12 giugno 2003, n. 134 (G.U. del 14 giugno 2003, n. 136), ha sostituito il comma 1, inserito il comma 1-bis e al comma 2 ha inserito le parole «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria ». Il testo vigente del comma 1 era il seguente: « 1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 comma 2 del codice penale. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ». La parola « Anche » all'inizio dell'ultimo periodo era stata sostituita dalle parole « Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche » dall'art. 2 l. 27 marzo 2001, n. 97 (G.U. del 5 aprile 2001, n. 80). Per l'applicabilità di tale ultima disposizione ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge, v.

art. 101 della medesima legge, nonché C cost., sent. 25 luglio 2002, n. 394 che ha dichiarato incostituzionale la citata disposizione transitoria nella parte in cui prevede che le modifiche apportate agli artt. 445 e 653 c.p.p. si riferiscano anche alle sentenze di applicazione di pena pronunciate anteriormente alla entrata in vigore della legge.

(6) Comma inserito dall'art. 1 comma 4 lett. e) n. 2 l. n. 3 del 2019, cit.

Att. c.p.p.

Art. 136. (Limiti all'effetto estintivo). — 1. L'effetto estintivo previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.

Art. 137. (Concorso formale e continuazione). — 1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.

2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.

Art. 188. (Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti). — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice⁽¹⁾. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.

(1) L'art. 1 l. 2 agosto 2004, n. 205 (G.U. dell'11 agosto 2004, n. 187) ha sostituito le parole da «detentiva», alla fine del periodo alle parole «sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria», presenti nel testo originario.

446 Richiesta di applicazione della pena e consenso.

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421 comma 3 e 422 comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458 comma 1 o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo⁽¹⁾⁽²⁾.

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell'imputato [60, 61] è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122] e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore⁽³⁾.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato⁽⁴⁾.

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciare le ragioni [448¹].

(1) Le parole da «o all'udienza» alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 25 comma 1 lett. c) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Comma sostituito dall'art. 33 lett. a) l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario era il seguente: «Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'art. 444 comma 1, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

(3) Le parole da «da un notaio» alla fine del comma sono state sostituite alle parole «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» dall'art. 25 comma 1 lett. c) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(4) Comma sostituito dall'art. 33 lett. b) l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario era il seguente: «Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato negato».

Att. c.p.p.:

Art. 135. (Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena)⁽¹⁾. — 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.

(1) Articolo sostituito dall'art. 52 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario era il seguente: «1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena, nel giudizio può ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero».

447 Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari.

1. Nel corso delle indagini preliminari [326 s.; 248² trans.], il giudice [328], se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto⁽¹⁾, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa⁽²⁾. Almeno tre giorni prima dell'udienza [172³] il fascicolo del pubblico ministero [373⁵, 416²] è depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono [127]⁽³⁾.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

(1) Le parole «in calce alla richiesta», che figuravano dopo le parole «con decreto», sono state soppresse dall'art. 25 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

(2) Periodo inserito dall'art. 25 comma 1 lett. d) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(3) La C cost., con sentenza del 6 giugno 1991, n. 251 (Cass. pen. 1991, II, 708), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che, nella fase delle indagini preliminari, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia emessa in pubblica udienza, dopo aver escluso che la sentenza in

questione assuma le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna basata sull'accertamento pieno della « fondatezza dell'accusa penale », ha tra l'altro affermato che, proprio per tale considerazione, non risulta violato dalla disciplina in questione il disposto dell'art. 6 comma 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

448 Provvedimenti del giudice.

1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare [416 s.], nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado [524] o nel giudizio di impugnazione [601] quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero [446⁶] o il rigetto della richiesta ⁽¹⁾.

1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2 ⁽²⁾.

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello [594]; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza ⁽³⁾.

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578, comma 1 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Comma sostituito dall'art. 34 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario era il seguente: « Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato ».

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 25 comma 1 lett. e) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 1 comma 50 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. Ai sensi dell'art. 1 comma 51 l. n. 103 del 2017, cit., tali disposizioni « non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

⁽⁴⁾ Le parole « , comma 1 » sono state aggiunte dall'art. 25 comma 1 lett. e) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

Att. c.p.p.

Art. 154-ter. (Comunicazione della sentenza) ⁽¹⁾. — 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 70 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (G.U. del 31 ottobre 2009, n. 254, suppl. ord.).

450 Instaurazione del giudizio direttissimo.

1. Quando procede a giudizio direttissimo [449], ⁽¹⁾ il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza [380-383] o in stato di custodia cautelare [284-286].

2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni [172⁵].

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), ⁽²⁾ f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data [111] e la sottoscrizione [110]. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio [465; 138 att.].

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate [433].

⁽¹⁾ Le parole « Quando procede a giudizio direttissimo, » sono state sostituite alle parole « Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, » presenti nel testo originario, dall'art. 2 comma 1 lett. e) d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173), con effetto a decorrere dal 27 maggio 2008 (v. art. 13 del decreto citato).

⁽²⁾ Le parole « dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), » sono state sostituite alle parole « dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), f), » dall'art. 26 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

Att. c.p.p.

Art. 138. (Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo). — 1. In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431 del codice. Quando l'imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo è formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente all'udienza.

456 Decreto di giudizio immediato.

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato [464] si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2 [132 att].
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato [438, 458], l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova ⁽¹⁾⁽²⁾.
3. Il decreto è comunicato [153] al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa [90, 91] almeno trenta ⁽³⁾ giorni prima della data fissata per il giudizio [172⁵].
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

(1) Il segno di interpunzione « , » è stato sostituito alla parola « ovvero » e le parole da « ovvero la sospensione » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 27 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Comma dichiarato **costituzionalmente illegittimo** con C cost. 14 febbraio 2020, n. 19, « nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ».

Per l'infondatezza « nei sensi di cui in motivazione », di una questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 456 comma 2 e 458 comma 1, nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato dalla prima di dette disposizioni, comprensivo dell'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana, v. C cost., sent. n. 10 del 1993, riportata, retro, sub art. 143, nonché C cost. 13 maggio 2004, n. 148 che ha affermato che il presente articolo deve essere applicato, in combinato disposto con l'art. 178 comma 1 lett. c), « nel senso che l'omissione o l'insufficienza dell'avviso circa la facoltà di chiedere i riti alternativi determina una nullità di ordine generale ».

(3) La parola « trenta » è stata sostituita alla parola « venti » dall'art. 14 l. 1 marzo 2001, n. 63 (G.U. del 22 marzo 2001, n. 68).

458 Richiesta di giudizio abbreviato.

1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato [438] depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari [328] la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero [153], entro quindici giorni ⁽¹⁾ dalla notificazione del decreto di giudizio immediato [456] ⁽²⁾. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis ⁽³⁾. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.
2. Il giudice fissa in ogni caso ⁽⁵⁾ con decreto l'udienza [440] in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, ⁽⁵⁾ dandone avviso almeno cinque giorni prima [172⁵] al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa [90, 91]. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, ⁽⁵⁾ 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato ⁽⁶⁾.
- 2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova ⁽⁷⁾.
- 2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate ⁽⁷⁾.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5 [453³] ⁽⁸⁾.

(1) Le parole « entro quindici giorni » sono state sostituite alle parole « entro sette giorni » dall'art. 14 l. 1° marzo 2001, n. 63 (G.U. del 22 marzo 2001, n. 68).

(2) Seguiva un periodo soppresso dall'art. 36 lett. a), l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo del periodo era il seguente: « Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso ».

(3) Periodo aggiunto dall'art. 1 comma 46 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

(4) Per l'infondatezza, « nei sensi di cui in motivazione », di una questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 456 comma 2 e 458 comma 1, nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato dalla prima di dette disposizioni, comprensivo dell'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana, v. C cost., sent. n. 10 del 1993, riportata, retro, sub art. 143. La C cost., con sentenza del 16 aprile 2002, n. 120, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale dell'art. 458 comma 1**, « nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato ».

(5) Le parole « in ogni caso » e « per la valutazione della richiesta, » sono state inserite e le parole « commi 3, 5 e 6-ter » sono state sostituite alle parole « commi 3 e 5 » dall'art. 27 comma 1 lett. b) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(6) Comma così sostituito dall'art. 1 comma 47 l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. Il testo del comma, come modificato dall'art. 36 lett. b), l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296), e dall'art. 2-nonies d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (G.U. dell'8 aprile 2000, n. 83), convertito, con modificazioni, nella l. 5 giugno 2000, n. 144 (G.U. del 7 giugno 2000, n. 131), era così formulato: « 2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato »; la C cost. 23 maggio 2003, n. 169 ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** del citato comma « nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato ». Al riguardo v. C cost. 21 giugno 2021, n. 127, sub art. 438 § 1.

Il testo originario era il seguente: « Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441, 442 e 443 ».

(7) Comma inserito dall'art. 27 comma 1 lett. b) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(8) La C cost. 22 gennaio 2015, n. 1 (CP 15, 1338 e 1848, oss. APRILE e nota RIVELLO; GC 15, 1, note SIRACUSANO e MARANDOLA) ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 458, unitamente all'art. 1 comma 1 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, « nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) ».

458-bis Richiesta di applicazione della pena⁽¹⁾.

1. Quando è formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.
2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2-ter.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 27 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

459 Casi di procedimento per decreto⁽¹⁾.

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio [25 min.; 249 trans.] ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero⁽²⁾, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva⁽³⁾, può presentare al giudice per le indagini preliminari [328] entro un anno⁽⁴⁾ dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato [335] e previa trasmissione del fascicolo [373⁵, 416²], richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna [141² att.], indicando la misura della pena [19 c.p.]⁽⁵⁾.

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente⁽⁶⁾.

1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato⁽⁷⁾.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero⁽⁸⁾.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale [215 c.p.].

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 37 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario era il seguente: « 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria. — 2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. — 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. — 4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale ».

⁽²⁾ Per la delega da parte del procuratore della Repubblica a vice procuratori onorari relativamente alla richiesta di emissione del decreto penale, v. art. 72 comma 1 lett. c) ord. giud.

⁽³⁾ V. art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689 (G.U. del 30 novembre 1981, n. 329, suppl. ord.).

⁽⁴⁾ Le parole « un anno » sono state sostituite alle parole « sei mesi » dall'art. 28 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

⁽⁵⁾ La C cost. 27 febbraio 2015, n. 23 (CP 15, 2646, nota TODARO e oss. APRILE; GC 15, 134, nota ORLANDI) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, « nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna ».

⁽⁶⁾ Comma inserito dall'art. 1 comma 53 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017, e poi così sostituito dall'art. 28 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale ».

⁽⁷⁾ Comma inserito dall'art. 28 comma 1 lett. a) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

⁽⁸⁾ La C cost., nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 comma 3, in relazione all'art. 129, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 44 Cost., con sentenza del 28 dicembre 1990, n. 580 (CP 91, II, 127), ha affermato che in presenza di una causa di estinzione del reato per amnistia, il giudice investito della richiesta di decreto penale non può emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ma deve restituire gli atti al pubblico ministero, atteso che l'estinzione del reato non può essere pronunciata senza che l'imputato sia stato posto in grado di rinunziare all'amnistia.

460 Requisiti del decreto di condanna.

1. Il decreto di condanna contiene:

- a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89];
 - b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze [59 s. c.p.] e delle disposizioni di legge violate;
 - c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
 - d) il dispositivo, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera *h-ter*)⁽¹⁾;
 - e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] possono proporre opposizione [461] entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione [141³ att.] il giudizio immediato [456^{1, 3, 5}, 464] ovvero il giudizio abbreviato [441-443] o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444⁽²⁾;
 - f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
 - g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] hanno la facoltà di nominare un difensore [96, 100];
 - h) la data [111] e la sottoscrizione [110] del giudice e dell'ausiliario che lo assiste;⁽³⁾
- h-bis*) l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa⁽⁴⁾;
- h-ter*) l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione⁽⁴⁾.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale [459²]; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, comma secondo, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate [262 s.]; concede la sospensione condizionale della pena [163 c.p.]. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [534]⁽⁵⁾.

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero [153] ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria⁽⁶⁾.

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero⁽⁷⁾.

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione⁽⁸⁾. Il decreto, anche⁽⁹⁾ se divenuto esecutivo [461⁵] non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo [651, 654]. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,⁽¹⁰⁾ nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione,⁽¹¹⁾ non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena⁽⁵⁾.

(1) Le parole da « , con l'indicazione » alla fine della lettera sono state aggiunte dall'art. 28 comma 1 lett. b) n. 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Lettera dichiarata **costituzionalmente illegittima** con **C cost.** 21 luglio 2016, n. 201, nella parte in cui « non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova ».

(3) Il segno di interpunzione « ; » è stato sostituito al segno di interpunzione « . » dall'art. 28 comma 1 lett. b) n. 1 lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 28 comma 1 lett. b) n. 1 lett. c) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(5) Comma sostituito dall'art. 37 comma 2 l. 16 dicembre 1992, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario era il seguente: « Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; pone a carico del condannato le spese del procedimento; ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta privata. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ». Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 2-decies d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (G.U. dell'8 aprile 2000, n. 83), conv., con modif., in l. 5 giugno 2000, n. 144 (G.U. del 7 giugno 2000, n. 131), che ha soppresso le parole « e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta dei privati », che seguivano le parole « concede la sospensione condizionale della pena ».

(6) Comma così sostituito dall'art. 20 l. 6 marzo 2001, n. 60 (G.U. del 21 marzo 2001, n. 67). Il testo prevalente era il seguente: « Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato e, se del caso, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ». La **C cost.**, con sentenza del 15 luglio 1991, n. 344 (CP 91, II, 801), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461, in relazione all'art. 565 comma 1 c.p.p., nella parte in cui non prevedono, prima, o contestualmente all'emissione del decreto penale di condanna, la nomina di un difensore cui vada poi notificato il decreto penale di condanna per l'esercizio di un autonomo diritto di opposizione.

(7) La **C cost.**, con sentenza 18 novembre 2000, n. 504 (CP 01, 799) ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 460 comma 4 « nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale ».

(8) Periodo inserito dall'art. 28 comma 1 lett. b) n. 2 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(9) Le parole « Il decreto, anche » sono state sostituite alla parola « Anche » dall'art. 28 comma 1 lett. b) n. 2 lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(10) Le parole « il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, » sono state inserite dall'art. 28 comma 1 lett. b) n. 2 lett. c) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(11) Le parole « l'imputato », che figuravano dopo le parole « concerne una contravvenzione », sono state soppresse dall'art. 28 comma 1 lett. b) n. 2 lett. d) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(12) Comma sostituito dall'art. 37 comma 2 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario era il seguente: « Il decreto penale di condanna anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo ».

461 Opposizione.

1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89], personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato [96, 100], possono proporre opposizione con le forme previste dall'articolo 582⁽¹⁾ nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto [460] ovvero nella cancelleria del tribunale⁽²⁾ o del giudice di pace⁽³⁾ del luogo in cui si trova l'opponente [140, 163-ter att.].

2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.

3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato [456^{1, 3, 5}, 464¹] ovvero il giudizio abbreviato [441-443] o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine [173] o da persona non legittimata.

5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione [463, 648³, 650].

6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per cassazione [606]⁽⁴⁾.

(1) Le parole « con le forme previste dall'articolo 582 » sono state sostituite alle parole « mediante dichiarazione ricevuta » dall'art. 28 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

(2) L'art. 184 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha sostituito le parole « della pretura » con le parole « del tribunale », con efficacia dal 2 giugno 1999.

(3) Le parole « o del giudice di pace » sono state inserite dall'art. 45 comma 1 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296).

(4) In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 415-bis.

462 Restituzione nel termine per proporre opposizione.

1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175-bis⁽¹⁾.

(1) Le parole « degli articoli 175 e 175-bis » sono state sostituite alle parole « dell'articolo 175 » dall'art. 28 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

464-bis Sospensione del procedimento con messa alla prova⁽¹⁾.

1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero,⁽²⁾ può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova⁽²⁾.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis⁽³⁾. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione⁽⁴⁾.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore⁽⁵⁾.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa⁽⁶⁾.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 comma 1 lett. a) l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100).

(2) Le parole « , anche su proposta del pubblico ministero, » sono state inserite e il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 29 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Le parole da « oppure » a « 554-bis » sono state sostituite alle parole « e nel procedimento di citazione diretta a giudizio » dall'art. 29 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. V., per una disposizione transitoria, l'art. 90 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

(4) La C cost., con sentenza del 29 maggio 2019, n. 131, nel dichiarare non fondate « nei sensi di cui in motivazione » le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis c.p., ha osservato che « le disposizioni censurate ben si prestano a essere interpretate in modo da consentire al giudice — allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato cui lo abilita l'art. 521, comma 1, c.p.p. — di ammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, che egli aveva a suo tempo richiesto entro i termini di legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi, assicurando che l'errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolve in un irreparabile pregiudizio a suo danno », tenuto anche conto che « la richiesta di riti alternativi, categoria di cui fa parte anche la sospensione del procedimento con messa alla prova, costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa ».

(5) Le parole da « da un notaio » alla fine del comma sono state sostituite alle parole « nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3 » dall'art. 29 comma 1 lett. a) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(6) Le parole « e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa » sono state aggiunte dall'art. 29 comma 1 lett. a) n. 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

464-ter.1 Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari⁽¹⁾.

1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato.

5. Nel caso previsto dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato.

6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

7. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

(1) Articolo inserito dall'art. 29 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

464-septies Esito della messa alla prova⁽¹⁾.

1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento⁽²⁾ riprenda il suo corso.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 comma 1 lett. a) l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100).

(2) La parola « procedimento » è sostituita alla parola « processo » dall'art. 29 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

Att. c.p.p.:

Art. 141-ter. (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)⁽¹⁾. — 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 464-ter.1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni⁽²⁾.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

(1) Articolo inserito dall'art. 5 comma 1 lett. b) l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100).

(2) Comma inserito dall'art. 41 comma 1 lett. s) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

477 Durata e organizzazione⁽¹⁾ del dibattimento.

1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere⁽²⁾.

2. Il giudice può sospendere il dibattimento⁽³⁾ soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario [126] ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti [148⁵, 420-quinquies², 475², 484^{2-bis}, 502²].

(1) La parola « organizzazione » è stata sostituita alla parola « prosecuzione » dall'art. 30 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Comma così sostituito dall'art. 30 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo ».

(3) V. artt. 3, 41, 47, 71, 108, 344, 420-ter, 420-quater, 451 comma 6, 479, 507-509, 519, 520, 603, 604.

483 Sottoscrizione e trascrizione del verbale.

1. Subito dopo la conclusione dell'udienza [477] o la chiusura del dibattimento [524], il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto [137], è presentato al presidente per l'apposizione del visto⁽¹⁾.

1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all'articolo 111 e sottoposto al presidente per l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata⁽²⁾.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione [138].

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento [431, 432].

(1) In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, v., nel caso di modalità di collegamento da remoto, l'art. 83 comma 12-bis d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), e l'art. 23 comma 5 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), sub art. 127.

(2) Comma inserito dall'art. 30 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

484 Costituzione delle parti.

1. Prima di dare inizio al dibattimento [492], il presidente controlla la regolare costituzione delle parti [23¹ att.].

2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente [179], il presidente designa come sostituto [102] altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.

2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonché, nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies⁽¹⁾⁽²⁾.

(1) Le parole da « degli articoli 420 » alla fine del comma sono state sostituite alle parole « degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies » dall'art. 30 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Comma aggiunto dall'art. 39 comma 1 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296).

489 Rimedi per l'imputato⁽¹⁾ contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare⁽²⁾.

1. Se vi è la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare⁽³⁾.

2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall'imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le

ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare⁽⁴⁾.

2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto⁽⁵⁾.

(1) Le parole « Rimedi per l'imputato » sono state sostituite alle parole « Dichiarazioni dell'imputato » dall'art. 30 comma 1 lett. d) n. 4 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Articolo sostituito dall'art. 10 comma 1 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100); v., per la disciplina transitoria, l'art. 15-bis l. n. 67 del 2014, cit., inserito dall'art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118 (G.U. del 21 agosto 2014, n. 193). Il testo dell'articolo era il seguente: « Dichiarazioni del contumace. — 1. L'imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. Nel corso del giudizio di cassazione le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui l'imputato si trova. — 2. L'imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l'audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta. — 3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione o nella fase della esecuzione. In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova. — 4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell'articolo 677 ».

L'art. 185 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, aveva sostituito le parole « presso la pretura » con le parole « presso il tribunale », con efficacia dal 2 giugno 1999.

(3) Comma così sostituito dall'art. 30 comma 1 lett. d) n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494 ».

(4) Comma così sostituito dall'art. 30 comma 1 lett. d) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444 ».

(5) Comma aggiunto dall'art. 30 comma 1 lett. d) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

493 Richieste di prova⁽¹⁾.

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1⁽²⁾.

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva [507^{1-bis}].

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

(1) Articolo sostituito dall'art. 40 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario era il seguente: « 1. (Esposizione introduttive e richieste di prova). Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione — 2. Successivamente, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove — 3. È ammessa l'acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente — 4. Il presidente regola l'esposizione introduttiva e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione ».

(2) Le parole da « , illustrandone » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 30 comma 1 lett. e) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

495 Provvedimenti del giudice in ordine alla prova.

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza [586] all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190 comma 1, e 190-bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti [238], il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova [147-bis² att.] solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento [468^{4-bis}]⁽¹⁾.

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a scarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a scarico [468⁴, 606¹ lett. d)].

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti [234 s.] di cui è chiesta l'ammissione.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale [496 s.], il giudice decide con ordinanza [586] sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove [240-bis coord.]. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse [190, 190-bis, 509].

4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta⁽²⁾.

4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di

riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze (3).

(1) *Comma così modificato dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185): l'art. 3 ha sostituito le parole « degli articoli 190 comma 1, e 190-bis » a quelle « dell'articolo 190 comma 1 », che figuravano nel testo originario; e l'art. 7 ha aggiunto il secondo periodo.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 17 l. 7 dicembre 2000, n. 397 (G.U. del 3 gennaio 2001, n. 2).*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 30 comma 1 lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.*

496 Ordine e modalità dell'assunzione delle prove⁽¹⁾.

1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2 [151 att.](2).

2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza(3).

(1) *Rubrica così sostituita dall'art. 30 comma 1 lett. g) n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo della rubrica era il seguente: « Ordine nell'assunzione delle prove ».*

(2) *Il rinvio è da riferire al primo comma della disposizione richiamata che, a seguito della modifica dalla stessa subita ad opera dell'art. 40 l. 16 dicembre 1999, n. 479, contiene attualmente l'indicazione dell'ordine di assunzione delle prove.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 30 comma 1 lett. g) n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.*

501 Esame dei periti e dei consulenti tecnici.

1. Per l'esame dei periti [220 s., 508] e dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni [497-500], in quanto applicabili.

1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente(1).

1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame(1).

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, (2) che possono essere acquisiti anche di ufficio [136].

(1) *Comma inserito dall'art. 30 comma 1 lett. h) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.*

(2) *Le parole « nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, » sono state inserite e la parola « acquisiti » è stata sostituita alla parola « acquisite » dall'art. 30 comma 1 lett. h) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.*

510 Verbale di assunzione dei mezzi di prova.

1. Nel verbale [134 s., 480-483] sono indicate le generalità dei testimoni [194 s.], dei periti [220 s.], dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e degli interpreti [143] ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.

2. L'ausiliario che assiste il giudice [126] documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico(1).

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2 sono esercitati dal presidente.

3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti(2).

(1) *Comma inserito dall'art. 30 comma 1 lett. i) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V. art. 94 comma 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2, che così dispone: « 1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 30 comma 1 lett. i) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. V. art. 94 comma 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., sub nota 1.*

519 Diritti delle parti.

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva [99 c.p.], il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l'ammissione di nuove prove(1).

2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove(2).

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa [178, 180], osservando un termine non inferiore a cinque giorni [172², 174].

(1) Le parole da « e formulare » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 30 comma 1 lett. l) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Comma così sostituito dall'art. 30 comma 1 lett. l) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove [a norma dell'articolo 507] ».

Precedentemente la C cost., con sentenza del 3 giugno 1992, n. 241 (CP 92, 2011, nt. TORNATORE), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 519 comma 2: a) « nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 516 c.p.p., non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove »; b) dell'inciso « a norma dell'articolo 507 ». Successivamente la C cost., con sentenza del 20 febbraio 1995, n. 50 (CP 95, 1472; GI 95, I, 386), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma 2 « nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove ». Circa la possibilità per la persona offesa di costituirsi parte civile v. la sentenza « interpretativa di rigetto » della C cost. n. 98 del 1996 citata sub art. 79 e sub § 1 di questo articolo.

520 Nuove contestazioni all'imputato⁽¹⁾ non presente⁽²⁾.

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato⁽¹⁾ che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza⁽³⁾, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento [480-483] e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove⁽³⁾.

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento [477] e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3 [516^{1-bis}, 522].

(1) Le parole « contumace o », che figuravano dopo le parole « all'imputato », sono state soppresse dall'art. 10 comma 4 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100); v., per la disciplina transitoria, l'art. 15-bis l. n. 67 del 2014, cit., inserito dall'art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118 (G.U. del 21 agosto 2014, n. 193).

(2) Le parole « non presente » sono state sostituite alla parola « assente » dall'art. 30 comma 1 lett. m) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Ma v. quanto disposto dall'art. 89 comma 1 del medesimo decreto, sub art. 420-quater.

(3) Le parole « che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza » sono state sostituite alla parola « assente » e le parole da « , con l'avvertimento » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 30 comma 1 lett. m) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

545-bis Condanna a pena sostitutiva⁽¹⁾.

1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.

4. Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

(1) Articolo inserito dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

550 Casi di citazione diretta a giudizio.

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis [552²]. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4⁽¹⁾.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti:

- a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
- f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74⁽²⁾.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare [416 s.] e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

(1) L'ultima parte del primo periodo è stata così modificata dall'art. 2-duodecies d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (G.U. dell'8 aprile 2000, n. 83), convertito, con modificazioni nella l. 5 giugno 2000, n. 141 (G.U. del 7 giugno 2000, n. 131), che ha sostituito le parole: « o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva » alle parole: « anche congiunta a pena pecuniaria » presenti nel testo previgente.

(2) Comma così sostituito dall'art. 32 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma, come modificato dall'art. 1 comma 5 lett. f) l. 23 marzo 2016, n. 41 (G.U. del 24 marzo 2016, n. 70) con l'inserimento della lett. e-bis), era il seguente: « 2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale; f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale ». V. art. 90 comma 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2, che così dispone: « 1. La disposizione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ».

552 Decreto di citazione a giudizio.

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

- a) le generalità dell'imputato [60] o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private [76, 83 s., 89], con l'indicazione dei difensori [96];
- b) l'indicazione della persona offesa [90, 91], qualora risulti identificata;
- c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza [199 s. c.p.], con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
- d) l'indicazione del giudice competente per l'udienza di comparizione predibattimentale⁽¹⁾ nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza⁽¹⁾ [420-quater, 484^{2-bis}];
- e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio [97];
- f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2,⁽²⁾ può presentare le richieste previste dagli articoli 438, 444 e 464-bis⁽²⁾ ovvero presentare domanda di oblazione;
- g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari [433] è depositato nella cancelleria del giudice⁽³⁾ e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
- h) la data e la sottoscrizione [110, 111] del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste; ⁽⁴⁾
h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa ⁽⁵⁾.

1-bis. ⁽⁶⁾.

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice ⁽⁷⁾, la data di comparizione di cui al comma 1, lett. d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto ⁽⁸⁾.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.

3. Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità,⁽⁹⁾ all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione predibattimentale⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria⁽¹¹⁾.

(1) Le parole « per l'udienza di comparizione predibattimentale » e « in assenza » sono state sostituite rispettivamente alle parole « per il giudizio » e « in contumacia » dall'art. 32 comma 1 lett. b) n. 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Le parole « , entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2, » e « , 444 e 464-bis » sono state sostituite rispettivamente alle parole « , prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, » e « e 444 » dall'art. 32 comma 1 lett. b) n. 1 lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(3) Le parole « cancelleria del giudice » sono state sostituite alle parole « segreteria del pubblico ministero » dall'art. 32 comma 1 lett. b) n. 1 lett. c) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(4) Il segno di interpunzione « ; » è stato sostituito al segno di interpunzione « . » dall'art. 32 comma 1 lett. b) n. 1 lett. d) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 32 comma 1 lett. b) n. 1 lett. d) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(6) Comma dapprima inserito dall'art. 4 l. 21 febbraio 2006, n. 102 (G.U. del 17 marzo 2006, n. 64), successivamente modificato dall'art. 1 comma 5 lett. g) l. 23 marzo 2016, n. 41 (G.U. del 24 marzo 2016, n. 70), e da ultimo abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari ».

(7) Le parole « e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice » sono state inserite dall'art. 1 comma 5 lett. g) l. n. 41 del 2016, cit.

(8) Comma inserito dall'art. 4 l. n. 102 del 2006, cit.

(9) Le parole « , a pena di nullità, » e « predibattimentale » sono state inserite dall'art. 32 comma 1 lett. b) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(10) V. l'art. 24 comma 4 l. 24 novembre 1981, n. 689 (G.U. del 30 novembre 1981, n. 329, suppl. ord.), in relazione all'obbligato in solido con l'autore della violazione amministrativa connessa al reato, ai sensi del comma 1 della disposizione citata.

(11) Le parole « unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2 », che figuravano in fine al comma, sono state soppresse dall'art. 32 comma 1 lett. b) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

553 Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale⁽¹⁾.

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento [431] e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al⁽²⁾ decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

(1) La parola « predibattimentale » è stata sostituita alle parole « in dibattimento » dall'art. 32 comma 1 lett. c) n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Le parole « , unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al » sono state sostituite alle parole « con il » dall'art. 32 comma 1 lett. c) n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

554-bis Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta⁽¹⁾.

1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. Se l'imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491.

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

7. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.

8. Il verbale dell'udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.

(1) Articolo inserito dall'art. 32 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

554-ter Provvedimenti del giudice ⁽¹⁾.

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.
3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.
4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

(1) Articolo inserito dall'art. 32 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

554-quater Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere ⁽¹⁾.

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
 - a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;
 - b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 552, comma 3.
3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.
5. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.
6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

(1) Articolo inserito dall'art. 32 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

554-quinquies Revoca della sentenza di non luogo a procedere ⁽¹⁾.

1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.
2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo 554-ter, comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.
5. Si applica l'articolo 437.

(1) Articolo inserito dall'art. 32 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

555 Udienza dibattimentale ⁽¹⁾ a seguito della citazione diretta.

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale ⁽²⁾, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.

2-3. ⁽³⁾.

4. Le parti ⁽⁴⁾, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento [492], indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1 ⁽³⁾; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva [391-*octies*].

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili [465 s.].

⁽¹⁾ La parola « dibattimentale » è stata sostituita alle parole « di comparizione » dall'art. 32 comma 1 lett. e) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

⁽²⁾ La parola « dibattimentale » è stata sostituita alle parole « di comparizione » dall'art. 32 comma 1 lett. e) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

⁽³⁾ Commi abrogati dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo dei commi era il seguente: « 2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione. — 3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione ».

⁽⁴⁾ Le parole « Le parti » sono state sostituite alle parole « Se deve procedersi al giudizio, le parti » e le parole « , illustrandone esclusivamente l'ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1 » sono state inserite dall'art. 32 comma 1 lett. e) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

558-bis Giudizio immediato ⁽¹⁾.

1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.

2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 32 comma 1 lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

573 Impugnazione per i soli interessi civili.

1.L'impugnazione per gli ⁽¹⁾ interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile ⁽²⁾.

2.L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato [588¹].

⁽¹⁾ La parola « gli » è stata sostituita alle parole « i soli » dall'art. 33 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 33 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

578 Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ⁽¹⁾.

1.Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato [538-541], a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia [151 c.p.] o per prescrizione [157 s. c.p.; 448³], decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili [245² lett. n) trans.].

1-bis.Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviando per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile ⁽²⁾.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 2 comma 2 lett. b) n. 1 l. 27 settembre 2021, n. 134 (G.U. del 4 ottobre 2021, n. 237). Il testo della rubrica era il seguente: « Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione ». Per l'applicabilità della presente disposizione v. art. 2 comma 3 l. n. 134 del 2021, cit., sub art. 344-bis.

⁽²⁾ Comma dapprima aggiunto dall'art. 2 comma 2 lett. b) n. 2 l. n. 134 del 2021, cit., e successivamente così sostituito dall'art. 33 comma 1 lett. b) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma era il seguente: « 1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviando per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale ».

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 33 comma 1 lett. b) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

578-ter Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione⁽¹⁾.

1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 33 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

581 Forma dell'impugnazione^{(1) (2)}.

1. L'impugnazione si propone con atto scritto [109] nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data [111] del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
- a) dei capi o dei punti [597] della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
 - b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
 - c) delle richieste, anche istruttorie;
 - d) dei motivi [309⁶, 324⁴, 585⁴], con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

1-bis. L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione⁽³⁾.

1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio⁽³⁾.

1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio⁽³⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1 comma 55 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta ».

⁽²⁾ In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 415-bis.

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 33 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di assenza, l'art. 89 comma 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

582 Presentazione dell'impugnazione.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti [123], l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis⁽¹⁾ nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato [591¹ lett. c)]⁽¹⁾.

1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione⁽²⁾.

2. ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Le parole « mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis » sono state sostituite alle parole « personalmente ovvero a mezzo di incaricato » dall'art. 33 comma 1 lett. e) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), che ha anche soppresso il secondo periodo, così formulato: « Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione ». Tali disposizioni entrano in vigore il 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 415-bis.

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 33 comma 1 lett. e) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

⁽³⁾ Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma, come modificato dall'art. 201 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998, n. 66) e dall'art. 45 comma 2 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296) era il seguente: « 2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato ».

Att. c.p.p.:

Art. 163-ter. (Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata). — *Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale* (1).

(1) Articolo inserito dall'art. 217 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998, n. 66), con efficacia dal 2 giugno 1999.

Art. 164. [Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 6 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 299 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (G.U. del 15 giugno 2002, n. 139, s.o. 126/L) con l'abrogazione degli ultimi tre periodi del comma 3, era il seguente: « 1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice. — 2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale. — 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. — 4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione ». Gli ultimi tre periodi abrogati del comma 3 erano così formulati: « I diritti dovuti per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ».

583 [Spedizione dell'atto di impugnazione] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a)) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. — 2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. — 3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore ».

In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 415-bis.

585 Termini per l'impugnazione.

1. Il termine per proporre impugnazione [591], per ciascuna delle parti, è:

- a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio [127] e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
- b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
- c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

- a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio [128];
- b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione [544, 545], per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura [475², 487², 488];
- c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza [544² e ³] ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
- d) dal giorno in cui è stata eseguita (1) la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, (1) per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello [548³].

1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza (2).

3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza [172⁵] possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi [311⁴, 611¹], con le forme previste dall'articolo 582 (3). L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza [173].

(1) Le parole: « la notificazione o », che figuravano dopo la parola « eseguita », e le parole « per l'imputato contumace », che figuravano dopo le parole « del provvedimento, » sono state soppresse dall'art. 11 comma 1 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100); v., per la disciplina transitoria, l'art. 15-bis l. n. 67 del 2014, cit., inserito dall'art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118 (G.U. del 21 agosto 2014, n. 193).

(2) Comma inserito dall'art. 33 comma 1 lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per la disciplina transitoria in materia di restituzione nel termine e di assenza, gli artt. 88 e 89 comma 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

(3) Le parole « con le forme previste dall'articolo 582 » sono state sostituite alle parole « nel numero di copie necessarie per tutte le parti » dall'art. 33 comma 1 lett. f) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

Att. c.p.p.:

Art. 167. (Nuovi motivi della impugnazione già proposta). — 1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.

589 Rinuncia all'impugnazione.

1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all'apertura del dibattimento [492]. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata

prima dell'inizio della discussione [523, 602, 614] dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero [570].

2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale [122].

3. La dichiarazione di rinuncia [569², 591¹ lett. d)] è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582⁽¹⁾ ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione [523, 602, 614].

4. Quando l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio [428², 599, 611], la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero [570].

(1) Le parole « 581 e 582 » sono state sostituite alle parole « 581, 582 e 583 » dall'art. 33 comma 1 lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

591 Inammissibilità dell'impugnazione⁽¹⁾.

1. L'impugnazione è inammissibile [606³]:

a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse [568³ e 4];

b) quando il provvedimento non è impugnabile [568];

c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, (2)585 e 586;

d) quando vi è rinuncia all'impugnazione [589].

2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione [606]. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato [571], l'ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

(1) In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività di deposito di atti, documenti e istanze, v. art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 415-bis.

(2) La parola « 583 », che figurava dopo la parola « 582 », è stata soppressa dall'art. 33 comma 1 lett. h) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

593 Casi di appello⁽¹⁾.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato⁽²⁾.

2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso⁽²⁾.

3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa⁽³⁾.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 l. 20 febbraio 2006, n. 46 (G.U. del 22 febbraio 2006, n. 44) (per una particolare disciplina transitoria v. art. 10 della l. citata), ma la C cost., con sentenza 6 febbraio 2007, n. 26, (CP 07, 567.1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. citata, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, c.p.p. se la nuova prova è decisiva, e, correlativamente, della disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 2, l. citata, e con sentenza 4 aprile 2008, n. 85 (CP 08, 1130.1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. citata, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p. esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, c.p.p., se la nuova prova è decisiva, e correlativamente della disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 2, l. citata.

Il testo previgente era il seguente: « 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento. — 2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. — 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa ». Il comma 3 era stato sostituito dall'art. 18 l. 24 novembre 1999, n. 468 (G.U. del 15 febbraio 1999, n. 293), in Appendice, l.1. Il testo originario del comma era il seguente: « Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa ». Il testo introdotto nel 1999 era il seguente: « Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa ». Successivamente, il medesimo comma 3 era stato sostituito dall'art. 13 l. 26 marzo 2001, n. 128 (G.U. del 19 aprile 2001, n. 91). V. l'art. 1 l. 19 aprile 2002, n. 72 (G.U. del 24 aprile 2002, n. 96) il cui comma 1 recita: « Il ricorso per cassazione presentato prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa, si converte in appello, ai sensi dell'articolo 580 del codice di procedura penale, su richiesta della parte che lo ha presentato ».

(2) Commi così sostituiti dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (G.U. del 19 febbraio 2018, n. 41). Il testo dei commi 1 e 2 era il seguente: « 1. Salvo quanto previsto dagli artt. 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. — 2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado ».

(3) Comma così sostituito dall'art. 34 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma, come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 11 del 2018, cit., era il seguente: « 3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa ».

595 Appello incidentale.

1. L'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584 ⁽¹⁾.
2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582 ⁽²⁾ e 584.
3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte ⁽³⁾.
4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità [591] dell'appello principale o di rinuncia [589] allo stesso.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. a) d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (G.U. del 19 febbraio 2018, n. 41). Il testo del comma era il seguente: «1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall'articolo 584».

⁽²⁾ Le parole « . 583 », che figuravano dopo la parola « 582 », sono state soppresse dall'art. 34 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 11 del 2018, cit. Il testo del comma era il seguente: «3. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall'articolo 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 587».

598-bis Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ⁽¹⁾.

1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.
2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.
3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.
4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 34 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 le disposizioni si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

598-ter Assenza dell'imputato in appello ⁽¹⁾.

1. In caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-bis.
2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non appellante non è presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo 420-quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 420-quater, nonché gli articoli 420-quinquies e 420-sexies.
3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
4. Nell'udienza di cui all'articolo 598-bis, la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 34 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V. art. 89 comma 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., riportato sub art. 420-quater.

599 Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti ⁽¹⁾.

1. Quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall'articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario ⁽²⁾⁽³⁾.

2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire [127⁴, 486].

3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori (4). Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata [153] al pubblico ministero e notificata ai difensori (5).

4. (6).

5. (7).

(1) Le parole « con la partecipazione delle parti » sono state aggiunte dall'art. 34 comma 1 lett. e) n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 la disposizione si applica a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

(2) Comma così sostituito dall'art. 34 comma 1 lett. e) n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127 ». Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 la disposizione si applica a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

(3) La C cost., con ordinanza del 12 ottobre 1990, n. 449 (CP 91, II, 68), aveva dichiarato la manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità riguardante gli artt. 443 comma 4, 599 e 127 comma 8 c.p.p., sollevata sull'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale la decisione in camera di consiglio adottata dal giudice di appello in caso di gravame avverso una sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato debba assumere la forma dell'ordinanza. Al riguardo la Corte ha rilevato che la regola generale posta dall'art. 605 comma 1 impone che la decisione in camera di consiglio prevista dall'art. 599 sia assunta con sentenza, salvi i casi espressamente indicati da tale articolo.

(4) Sull'applicabilità dell'art. 603 nel giudizio abbreviato d'appello, v. la sent. C cost. n. 470 del 1991 sub art. 443.

(5) In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per la decisione dei giudizi penali di appello, v. l'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 310.

(6) Comma abrogato dall'art. 2 comma 1 lett. i) d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 129), conv. con mod. nella l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173), con effetto a decorrere dal 27 maggio 2008 (v. art. 14 del decreto citato). Il testo del comma era il seguente: « La Corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo ». Precedentemente il comma era stato sostituito dall'art. 1 l. 19 gennaio 1999, n. 14 (G.U. del 30 gennaio 1999, n. 24). Il testo originario era il seguente: « La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo ». La C cost., con sentenza 10 ottobre 1990, n. 435 (CP 90, II, 362), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 599 commi 4 e 5 e 602 comma 2 « nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599 », per eccesso di delega.

(7) Comma abrogato dall'art. 2 comma 1 lett. i) d.l. n. 92 del 2008, cit., con effetto a decorrere dal 27 maggio 2008 (v. art. 13 del decreto citato). Il testo del comma era il seguente: « Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento ». Precedentemente il comma era stato sostituito dall'art. 1 l. n. 14 del 1999, cit., il quale aveva peraltro lasciato inalterato il testo originario. Su tale comma la Corte cost. aveva pronunciato la sentenza n. 435 del 1990, indicata nella nota 5.

599-bis Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello (1).

1. Le parti possono dichiarare di (2) concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza (2).

2. (3).

3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza (4).

3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio (5).

3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo (5).

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 comma 56 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

(2) Le parole « Le parti possono dichiarare di » sono state sostituite alle parole « La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di » e il terzo periodo è stato aggiunto dall'art. 34 comma 1 lett. f) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 le disposizioni si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

(3) Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-ocies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ».

(4) Comma così sostituito dall'art. 34 comma 1 lett. f) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 le disposizioni si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15. Il testo del comma era il seguente: « 3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento ».

(5) Comma inserito dall'art. 34 comma 1 lett. f) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 le disposizioni si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

L. 23 giugno 2017, n. 103. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario:

Art. 1. — 72. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dal comma 56.

601 Atti preliminari al giudizio.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o⁽¹⁾ se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587⁽¹⁾.

2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127⁽²⁾.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), d-bis), f), g)⁽³⁾ nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore⁽⁴⁾. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta⁽⁵⁾ giorni [172⁵].

4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile [83 s.], della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] e della parte civile [76 s.]; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

5. Almeno quaranta⁽⁶⁾ giorni prima della data fissata per il giudizio di appello [172⁵], è notificato avviso ai difensori.

6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).

(1) Le parole « pubblico ministero o » sono state sostituite alle parole « pubblico ministero, » e le parole « o se l'appello è proposto per i soli interessi civili », che figuravano in fine al comma, sono state soppresse dall'art. 34 comma 1 lett. g) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Comma così sostituito dall'art. 34 comma 1 lett. g) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione ». Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 la disposizione si applica a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

(3) Le parole « dall'articolo 429 comma 1 lettere a), d-bis), f), g) » sono state sostituite alle parole « dall'articolo 429 comma 1 lettere a), f), g) » dall'art. 34 comma 1 lett. g) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 la disposizione si applica a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

(4) Le parole da « e, fuori dal caso » a « a mezzo del difensore » sono state inserite dall'art. 34 comma 1 lett. g) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 la disposizione si applica a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

(5) La parola « quaranta » è stata sostituita alla parola « venti » dall'art. 34 comma 1 lett. g) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 la disposizione si applica a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

(6) La parola « quaranta » è stata sostituita alla parola « venti » dall'art. 34 comma 1 lett. g) n. 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 la disposizione si applica a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

602 Dibattimento di appello.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 599, quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza⁽¹⁾. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

1-bis. (2).

2. (3).

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

(1) Periodo inserito dall'art. 34 comma 1 lett. h) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 la disposizione si applica a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

(2) Comma dapprima inserito dall'art. 1 comma 57 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154) e successivamente abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo ».

(3) Comma dapprima sostituito dall'art. 2 l. 19 gennaio 1999, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 2 comma 1 lett. 1) d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), convertito con modificazioni nella l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173), con effetto a decorrere dal 27 maggio 2008 (v. art. 13 del decreto citato). Il testo introdotto nel 1999 era il seguente: « Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo ». Il testo originario era sostanzialmente identico ma aveva formato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità per eccesso di delega (C cost., 10 ottobre 1990, n. 435).

603 Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

1. Quando una parte, nell'atto di appello [581] o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1.

3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio [190] se il giudice la ritiene assolutamente necessaria [507] (1).

3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5 (2).

3-ter. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 604, commi 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 3, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'articolo 190-bis (3).

4. (4).

5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso [477] per un termine non superiore a dieci giorni.

(1) Sull'applicabilità dell'art. 603 nel giudizio abbreviato d'appello, v. la sent. C. cost. n. 470 del 1991 sub art. 443.

(2) Comma dapprima inserito dall'art. 1 comma 58 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), e successivamente così sostituito dall'art. 34 comma 1 lett. i) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma era il seguente: «3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

(3) Comma inserito dall'art. 34 comma 1 lett. i) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(4) Comma abrogato dall'art. 11 comma 2 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100); v., per la disciplina transitoria, l'art. 15-bis l. n. 67 del 2014, cit., inserito dall'art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118 (G.U. del 21 agosto 2014, n. 193). Il testo del comma era il seguente: «4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento».

604 Questioni di nullità.

1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado [24, 623¹ lett. b)], quando vi è stata condanna per un fatto diverso [516] o applicazione di una circostanza aggravante [517] per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale [63 c.p.], sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.

2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione [69 c.p.] e ridetermina la pena.

3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente [517] o per un fatto nuovo [518], il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.

4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio [429, 450, 456, 464, 552] o della sentenza di primo grado [529 s.], la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate [183, 184], il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli [185] o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio.

5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata (1).

5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto (2).

5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In

questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte⁽²⁾.

6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto [150 s. c.p.; 531] o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita [336 s., 529], il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento [603] e decide nel merito.

7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione [162, 162-bis c.p.], il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento [477] fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento [531].

8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata [34]⁽³⁾.

(1) Comma dapprima inserito dall'art. 11 comma 3 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100), e successivamente così sostituito dall'art. 34 comma 1 lett. 1) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma era il seguente: « 5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2 ».

(2) Comma inserito dall'art. 34 comma 1 lett. 1) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(3) Comma sostituito dall'art. 203 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998, n. 66), con efficacia dal 2 giugno 1999. Il testo originario era il seguente: « Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata ».

611 Procedimento⁽¹⁾.

1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica⁽²⁾.

1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:

a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;

b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario⁽³⁾.

1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127⁽³⁾.

1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza⁽³⁾.

1-quinquies. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127, l'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell'udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica⁽³⁾.

1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza⁽³⁾.

2.⁽⁴⁾

(1) Le parole « in camera di consiglio », che figuravano dopo la parola « Procedimento » sono state soppresse dall'art. 35 comma 1 lett. a) n. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 le disposizioni si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 83 comma 12-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. del 17 marzo 2020, n. 70), conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. del 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16), e art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), sub art. 127.

(2) Comma così sostituito dall'art. 35 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica ». Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 le disposizioni si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

(3) *Comma inserito dall'art. 35 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 le disposizioni si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.*

(4) *Comma abrogato dall'art. 6 l. 26 marzo 2001, n. 128 (G.U. del 19 aprile 2001, n. 91). Il testo era il seguente « Nello stesso modo la corte procede quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Se non dichiara l'inammissibilità, la corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica ».*

623 Annullamento con rinvio.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622 [569⁴]:

a) se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento [173² att.] (1);

b) se è annullata una sentenza di condanna [533 s.] nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4 (2), la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado (3);

b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata (4);

c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello [624-bis] ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale (5), il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini [175 att.];

d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata [33-octies; 34] (6).

(1) *C cost. 18 gennaio 2022, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, unitamente all'art. 34 comma 1, « nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione ». In precedenza, C cost. 9 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, unitamente all'art. 34 comma 1, « nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice », nonché, in via consequenziale, « nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice ».*

(2) *Le parole « e 4 » sono state sostituite alle parole « , 4 e 5-bis » dall'art. 35 comma 1 lett. b) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.*

(3) *Lettera sostituita dall'art. 11 comma 4 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100); v., per la disciplina transitoria, l'art. 15-bis l. n. 67 del 2014, cit., inserito dall'art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118 (G.U. del 21 agosto 2014, n. 193). Il testo della lettera era il seguente: « b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604 comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado ».*

(4) *Lettera inserita dall'art. 35 comma 1 lett. b) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.*

(5) *Le parole: « in composizione collegiale » sono state inserite dall'art. 205 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (G.U. del 20 marzo 1998, n. 66), con efficacia dal 2 giugno 1999.*

(6) *Lettera sostituita dall'art. 205 d.lgs. n. 51 del 1998, cit. Il testo originario era il seguente: « d) se è annullata la sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia, il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata ».*

TITOLO III-BIS Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (1)

(1) *Titolo, comprendente l'art. 628-bis, inserito dall'art. 36 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.*

628-bis Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali (1).

1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta (2).

3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilità.

4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635.

5. Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi⁽³⁾.

6. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.

7. Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 344-bis e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell'imputato di partecipare al processo.

(1) V. nota 1 al titolo III-bis.

(2) V., per una disposizione transitoria, l'art. 91 comma 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), in Appendice, 2.2.

(3) V., per una disposizione transitoria, l'art. 91 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

629-bis Rescissione del giudicato⁽¹⁾.

1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640.

(1) Articolo dapprima inserito dall'art. 1 comma 71 l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), e successivamente così sostituito dall'art. 37 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. — 2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del provvedimento. — 3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. — 4. Si applicano gli articoli 635 e 640 ».

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188. Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Art. 5. (Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici). — 1. Alla rilevazione, all'analisi e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati di cui all'articolo 11 della direttiva provvede il Ministero della giustizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono oggetto di rilevazione, tra gli altri, i dati relativi al numero e all'esito dei procedimenti anche disciplinari connessi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto e dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonché dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale.

656 Esecuzione delle pene detentive⁽¹⁾.

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna [533; 29 reg.] a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al ministro di grazia e giustizia⁽²⁾ e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa⁽³⁾. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni⁽⁴⁾ del luogo di esecuzione della sentenza⁽⁵⁾.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile

relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354⁽⁶⁾.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata⁽⁶⁾.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza⁽⁶⁾.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, (7) o sei⁽⁸⁾ anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione⁽⁹⁾. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata⁽¹⁰⁾ istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico⁽¹¹⁾ l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato⁽¹²⁾.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato⁽¹³⁾ al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità⁽¹⁴⁾, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5⁽¹⁵⁾. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta⁽¹⁶⁾.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni

8. Salva la disposizione del comma 8-bis⁽¹⁷⁾, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti⁽¹⁸⁾

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica⁽¹⁹⁾.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, [624-bis, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,] fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni⁽²⁰⁾;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) [nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale]⁽²¹⁾⁽²²⁾.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espriare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,⁽²³⁾ il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5⁽²⁴⁾. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espriata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza⁽²⁵⁾.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 1 l. 27 maggio 1998, n. 165 (G.U. del 30 maggio 1998, n. 124). Il testo originario era il seguente: « 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. — 2. Se la pena non è superiore a sei mesi e non vi è pericolo di fuga, il pubblico ministero fa notificare al condannato ordine di esecuzione con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni. Se il condannato non si costituisce nel termine predetto, il pubblico ministero dispone la carcerazione. — 3. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. — 4. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie alla esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato. — 5. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277. ». Successivamente, sono intervenute ulteriori modifiche, riportate nelle note seguenti.

⁽²⁾ Ora « ministro della giustizia »: v. nota 4 sub art. 114.

⁽³⁾ Le parole da « nonché » alla fine del periodo sono state inserite dall'art. 38 comma 1 lett. a) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(4) V. l'art. 50 comma 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), che così dispone: « A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV [17 ottobre 2024], le parole "tribunale per i minorenni", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie"».

(5) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 15-bis comma 2 lett. c) d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. del 4 ottobre 2018, n. 231), conv., con modif., in l. 1° dicembre 2018, n. 132 (G.U. del 3 dicembre 2018, n. 281).

(6) I commi da 4-bis a 4-quater sono stati aggiunti dall'art. 1 comma 1 lett. b) n. 1) d.l. 1° luglio 2013, n. 78 (G.U. del 2 luglio 2013, n. 153), conv., con modif., nella l. 9 agosto 2013, n. 94 (G.U. del 19 agosto 2013, n. 193); le parole « senza ritardo » al comma 4-ter sono state inserite in sede di conversione.

(7) Le parole «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, » sono state inserite dall'art. 1 comma 1 lett. b) n. 2) d.l. n. 78 del 2013, cit.

(8) Le parole « o sei » sono state sostituite alle parole « ovvero a quattro » dall'art. 4-undecies d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (G.U. del 30 dicembre 2005, n. 303), convertito, con modificazioni nella l. 11 febbraio 2006, n. 49 (G.U. del 27 febbraio 2006, n. 48, s.o. n. 45/2). La legge cit. è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 10).

(9) Comma dichiarato **costituzionalmente illegittimo** con **C cost.**, sent. 2 marzo 2018, n. 41, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.

(10) Le parole da « notificati al condannato » a « presentata » sono state sostituite alle parole « consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare » dall'art. 10 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275) convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16).

(11) Le parole da « o la stessa » a « testo unico » sono state sostituite alle parole « nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2 e 945, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 », introdotte dall'art. 10 d.l. n. 341 del 2000, cit., dall'art. 4-undecies d.l. n. 272 del 2005, cit. Per l'entrata in vigore v. nota 5.

(12) Periodo aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(13) Le parole « dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato » sono state inserite dall'art. 10 d.l. n. 341 del 2000, cit.

(14) Le parole « utile, questa, salvi i casi di inammissibilità », sono state sostituite alle parole « prescritta o necessaria, questa » dall'art. 4-undecies d.l. n. 272 del 2005, cit.

(15) Il secondo e il terzo periodo sono stati inseriti dall'art. 10 d.l. n. 341 del 2000, cit.

(16) Periodo così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. a) d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 (G.U. del 26 ottobre 2018, n. 250, suppl. ord.). Il testo del periodo era il seguente: « Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza ».

(17) Le parole « Salva la disposizione del comma 8-bis » sono state inserite dall'art. 10 d.l. 341 del 2000, cit.

(18) Periodo aggiunto dall'art. 4-undecies d.l. n. 272 del 2005, cit. Per l'entrata in vigore v. nota 5.

(19) Comma inserito dall'art. 10 d.l. 341 del 2000, cit.

(20) Le parole « 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma » sono state sostituite alle parole « 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625 » e le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1 comma 1 lett. b) n. 3) lett. a) d.l. n. 78 del 2013, cit. Precedentemente le parole « nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis, del medesimo codice, » erano state inserite, in sede di conversione, dall'art. 2 comma 1 lett. m) d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), convertito, con modificazioni, nella l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173). Nel testo originario del d.l. n. 92 del 2008, cit., venivano aggiunte, dopo la parola « modificazioni », le parole « nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale ». Successivamente la lett. a) del presente comma è stata dichiarata **costituzionalmente illegittima**:

— dalla C. cost., sent. 8 luglio 2010, n. 249, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, limitatamente alle parole « e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis, del medesimo codice, »;

— dalla C. cost., sent. 1° giugno 2016, n. 125, « nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo ».

— dalla C. cost., sent. 28 aprile 2017, n. 90, « nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati ».

C. cost. 30 luglio 2021, n. 183, ha poi dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale della lett. a) del presente comma, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU: « il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nei confronti del condannato per il delitto di maltrattamenti aggravato dalla presenza di minori non si applica alla condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 ».

(21) Lettera soppressa dall'art. 1 comma 1 lett. b) n. 3) lett. b) d.l. n. 78 del 2013, cit.

(22) Comma sostituito dall'art. 9 l. 5 dicembre 2005, n. 251 (G.U. del 7 dicembre 2005, n. 285). Il testo previgente era il seguente: « 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva ». Successivamente, l'art. 4-undecies d.l. n. 272 del 2005, cit., ha aggiunto nella lett. a), le parole da «, fatta eccezione » alla fine. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del d.l. citato, « la disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza di tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto ».

(23) Le parole « e se la residua pena da espriare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, » sono state inserite dall'art. 1 comma 1 lett. b) n. 4) d.l. n. 78 del 2013, cit.

(24) Le parole « alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 » sono state sostituite alle parole «, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare » dall'art. 10 d.l. n. 341 del 2000, cit.

(25) Modalità particolari di esecuzione sono previste per gli appartenenti alle forze di polizia (art. 79 comma 1 l. 1° aprile 1981, n. 121), per gli appartenenti alla polizia penitenziaria (art. 20 l. 15 dicembre 1990, n. 395), per i collaboratori di giustizia (art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modificazioni, nella l. 15 marzo 1991, n. 82; artt. 7 e 8 d.m. 23 aprile 2004, n. 161). In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 30 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43).

657 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.

1. Il pubblico ministero [655], nel determinare la pena detentiva da eseguire [738], computa il periodo di custodia cautelare [284-286, 722] subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso [285³; 214⁴ min.]. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva [312, 313], se questa non è stata applicata definitivamente.

2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espia per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata [637, 643³], quando per il reato è stata concessa amnistia [151 c.p.] o quando è stato concesso indulto [174 c.p.], nei limiti dello stesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice (1) che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espia, operato il ragguaglio [135 c.p.], siano computati per la determinazione della pena pecuniaria [18 c.p.] o della pena (2) sostitutiva (3) da eseguire [660, 661]; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le pene (2) sostitutive espiate siano computate nelle pene (2) sostitutive da eseguire per altro reato.

4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

5. Il pubblico ministero provvede con decreto [194 att.], che deve essere notificato al condannato e al suo difensore [655⁵] (4).

(1) Le parole da « o, in caso » a «, al giudice » sono state inserite dall'art. 38 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Le parole « pena » e « pene » sono state sostituite rispettivamente alle parole « sanzione » e « sanzioni » dall'art. 38 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(3) V. art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689 (G.U. del 30 novembre 1981, n. 329, suppl. ord.).

(4) V. art. 11 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, sub art. 303.

660 Esecuzione delle pene pecuniarie⁽¹⁾.

1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.
2. L'ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della pena, nonché le modalità del pagamento, che può avvenire in un'unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell'articolo 534, l'ordine di esecuzione è notificato altresì al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
3. L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4. Con l'avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell'avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
4. Quando con la sentenza o con il decreto di condanna è stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l'automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.
5. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.
6. Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento della multa o dell'ammenda da parte del condannato e dichiara l'avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento delle rate e, dopo l'ultima, dichiara l'avvenuta esecuzione della pena.
7. Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria è stato disposto in rate mensili, è convertita la parte non ancora pagata.
8. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, è disciplinato dall'articolo 667, comma 4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.
9. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolvibilità del condannato. A tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.
10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria è dovuto a insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
11. Se vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 534 ed è accertata l'insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma 4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.

12. L'ordinanza di conversione è eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

13. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

14. Per l'esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione già espiata. Durante l'esecuzione, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l'esecuzione della pena conseguente alla conversione è sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 38 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. — 2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolubilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata. — 3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita. — 4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti. — 5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione ». V., per una disposizione transitoria in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie, l'art. 97 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2. L'articolo era stato abrogato dall'art. 299 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (G.U. del 13 giugno 2002, n. 139, suppl. ord. n. 126) e la relativa disciplina era stata trasfusa negli artt. 235-239 del d.P.R. n. 115, cit., ma C cost., 18 giugno 2003, n. 212 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 237, 238 e 299, quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p., del d.P.R. citato.

661 Esecuzione delle pene ⁽¹⁾ sostitutive.

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia ⁽²⁾.

1-bis. L'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ⁽³⁾.

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo 660 [31 reg.].

(1) La parola « pene » è stata sostituita alla parola « sanzioni » dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(2) Comma così sostituito dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 1. Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti ».

(3) Comma inserito dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

666 Procedimento di esecuzione ⁽¹⁾.

1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta [676³] del pubblico ministero [655], dell'interessato o del difensore [260 trans.]

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione [606].

3. Salvo quanto previsto dal comma 2 [667⁴, 672¹, 676¹], il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio [97] all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta [172⁵]. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria ⁽²⁾.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore [179] e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato ⁽³⁾ è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo [127], salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione ⁽⁴⁾.

5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio [185 att.]

6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione [606]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni [568 s.] e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione [611]

7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente [588]

8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore [424 c.c.]; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.

9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2 [127¹⁰, 420⁵] (5).

(1) *Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dal giudice di pace nel procedimento di esecuzione v. art. 41 comma 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (G.U. del 6 ottobre 2000, n. 234, s.o.), in Appendice, 1.2. Per la responsabilità degli enti relativa a reati, v. art. 74 comma 3 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (G.U. del 19 giugno 2001, n. 140).*

(2) *C cost., con sentenza 21 maggio 2014, n. 135, (CP 14, 2899 e 4114, oss. Aprile e nota Coppetta; GC 14, 2256, nota Adorno) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 666 comma 3, unitamente agli artt. 678 comma 1 e 679 comma 1, nella parte in cui « non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica ». Successivamente la C cost., con sentenza 5 giugno 2015, n. 97, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 666 comma 3, unitamente all'art. 678 comma 1, nella parte in cui « non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica ».*

Da ultimo la C cost., con sentenza 15 giugno 2015, n. 109, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 666 comma 3, unitamente agli artt. 667 comma 4 e 676, nella parte in cui « non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica ».

(3) *Le parole da « . A tal fine » a « l'interessato » sono state sostituite alle parole « ; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, » dall'art. 39 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, l'art. 95 comma 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.*

(4) *V. la sentenza della Corte cost. citata in nota sub art. 309.*

(5) *La C cost., con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 666 comma 9 nella parte in cui dopo la parola « redatto » prevede « soltanto » anziché « di regola ». V. anche sub artt. 127 e 420.*

Att. c.p.p.

Art. 185. (Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione). — 1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.

676 Altre competenze.

1. Il giudice dell'esecuzione [665] è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna [151 s. c.p.], all'estinzione della pena [171 s. c.p.] quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale [176 c.p.] o all'affidamento in prova al servizio sociale⁽¹⁾, in ordine alle pene accessorie [19, 28 s. c.p.], alla confisca [240 c.p.] o alla restituzione delle cose sequestrate [262, 263]⁽²⁾ e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis⁽³⁾. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4⁽⁴⁾.

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio [666¹] adottando i provvedimenti conseguenti⁽⁵⁾.

(1) *V. art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (G.U. del 9 agosto 1975, n. 212, suppl. ord.), nonché l'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (G.U. del 31 ottobre 1990, n. 255, suppl. ord. n. 67) rubricato « Affidamento in prova in casi particolari ». V., inoltre, art. 236 coord.*

(2) *Le parole « o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dall'articolo 262 » già inserite dall'art. 2 comma 613, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) (G.U. del 28 dicembre 2007, n. 300, s.o.) sono state soppresse dall'art. 2 comma 9 d.l. 16 settembre 2008, n. 143 (G.U. del 16 settembre 2008, n. 217), conv., con modif., in l. 13 novembre 2008, n. 181 (G.U. del 15 novembre 2008, n. 268).*

(3) *Le parole « e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis » sono state inserite dall'art. 39 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.*

(4) *Comma sostituito dall'art. 30 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13). Il testo originario del comma 1 era il seguente: « 1. Oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate; provvede altresì in ogni caso analogo ».*

(5) *V. per una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 676, la C cost. 15 giugno 2015, n. 109, sub art. 666.*

678 Procedimento di sorveglianza⁽¹⁾.

1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza [199 s. c.p.; 189-191 att.] e alla dichiarazione di abitualità [102-104 c.p.] o professionalità [105 c.p.] nel reato o di tendenza a delinquere [108 c.p.], e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666 [236² coord.]. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4⁽²⁾ (3).

1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria⁽⁴⁾, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4⁽⁵⁾.

1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il

tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa⁽⁶⁾.

2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità⁽⁷⁾, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza [677].

3. 1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472⁽⁸⁾.

3. 2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contiene, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato⁽⁸⁾.

3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna⁽⁹⁾ (10).

(1) V. artt. 71 s. l. 26 luglio 1975, n. 354 (G.U. del 9 agosto 1975, n. 212, suppl. ord.). Sul particolare procedimento per la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per reati commessi dal tossicodipendente, v. artt. 91 e 92 t.u. 9 ottobre 1990, n. 309 (G.U. del 31 ottobre 1990, n. 255, suppl. ord.), sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

(2) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. b) n. 1 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 (G.U. del 26 ottobre 2018, n. 250, suppl. ord.). Il testo del comma, come sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (G.U. del 23 dicembre 2013, n. 300), conv., con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 10 (G.U. del 21 febbraio 2014, n. 43), era il seguente: « 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 ». La C. cost., con sentenza 21 maggio 2014, n. 135, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 678 comma 1, unitamente agli artt. 666 comma 3 e 679 comma 1, nella parte in cui « non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica ». V., per un'altra declaratoria di illegittimità costituzionale del presente comma, la C. cost. 5 giugno 2015, n. 97, sub art. 666. Il testo originario del comma era così formulato: « Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 ».

(3) V. d.m. 5 dicembre 2012, Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, di cui all'art. 69 comma 2 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (G.U. del 22 agosto 2000, n. 195), come modificato dall'art. 1 d.P.R. 5 giugno 2012, n. 136 (G.U. del 14 agosto 2000, n. 189), che così dispone: « 2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro centotanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresì, le modalità con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri ». Si riporta il testo del d.m. 5 dicembre 2012, cit.: « ART. 1.— 1. La "Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati" di cui all'art. 69 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, ha il contenuto riportato nello schema allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. — 2. Alla "Carta" sono allegati il glossario delle voci e l'elenco delle fonti del diritto penitenziario, anch'essi costituenti parti integranti del presente decreto.

ART. 2.— 1. La "Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati" sarà tradotta, a cura dei competenti uffici ministeriali, nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

ART. 3.— 1. Copia della "Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati" e dei suoi allegati sarà resa disponibile, presso ogni istituto penitenziario, nei locali destinati ai colloqui dei detenuti e degli internati con i loro familiari.

ART. 4.— 1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si provvederà al periodico aggiornamento delle informazioni riportate nella "Carta" e nei documenti ad essa allegati ».

(4) Le parole « delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria » sono state sostituite alle parole « della semidetenzione e della libertà controllata » dall'art. 39 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(5) Comma inserito dall'art. 1 comma 1 lett. c) d.l. n. 146 del 2013, cit., e sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. b) n. 2 d.lgs. n. 123 del 2018, cit. Il testo del comma era il seguente: « 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4 ».

(6) Comma inserito dall'art. 4 comma 1 lett. b) n. 3 d.lgs. n. 123 del 2018, cit.

(7) V. art. 13 l. 26 luglio 1975, n. 354.

(8) Comma inserito dall'art. 4 comma 1 lett. b) n. 4 d.lgs. n. 123 del 2018, cit.

(9) Comma aggiunto dall'art. 3 d.l. 26 giugno 2014, n. 92 (G.U. del 27 giugno 2014, n. 147), conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 117 (G.U. del 20 agosto 2014, n. 192).

(10) In tema di misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, v. art. 23 comma 4 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U. del 28 ottobre 2020, n. 269), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. del 24 dicembre 2020, n. 319, s.o. n. 43), riportato sub art. 127.

686 Iscrizioni nel casellario giudiziale⁽¹⁾.

(1) Articolo abrogato dall'art. 52 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (G.U. del 13 febbraio 2003, n. 36, S.O. n. 22/L). Il testo della disposizione era il seguente: « 1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:

a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'articolo 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;

3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;

4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno proscioltto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;

b) nella materia civile:

1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;

2) le sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito;

3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;

4) i decreti di chiusura del fallimento;

c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero;

d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno.

2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.

3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione».

V. ora art. 3 d.P.R., cit., come modificato dall'art. 18 comma 1, l. 9 gennaio 2004, n. 6 (G.U. 19 gennaio 2004, n. 14), dall'art. 21 d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (G.U. del 16 ottobre 2007, n. 241) che ha abrogato la lett. q), con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008, dagli artt. 6 e 15 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100), che hanno inserito rispettivamente le lett. i-bis e i-ter), dall'art. 4 d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (G.U. del 18 marzo 2015, n. 64), che ha modificato la lett. f), dall'art. 1 d.lg. 2 ottobre 2018, n. 122 (G.U. del 26 ottobre 2018, n. 250, s.o. n. 50), che ha modificato la lett. i-bis) con effetto a decorrere dal 10 novembre 2019, e dall'art. 82 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), che ha modificato la lett. g) e ha inserito la lettera g-bis) con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2022, che di seguito si riporta: «3 (L) (Provvedimenti iscrivibili) — 1. Nel casellario giudiziale si scrivono per estratto:

a) provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

b) provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

c) provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;

d) provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;

e) provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;

f) provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma, e 72, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g-bis) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71, 102, 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

h) provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale;

i) provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale;

i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

l) provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

m) provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;

n) provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;

o) provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

p) provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;

q) [provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito];

r) provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

s) provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

t) provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia».

V. inoltre, art. 4 («Estratto del provvedimento iscrivibile») d.P.R. n. 313, cit.

Coord. c.p.p.

Art. 234. (Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell'imputato). — 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

703 Accertamenti del procuratore generale.

1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione [700], la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4⁽¹⁾.

2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale [717], ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato per provvedere alla sua identificazione. Procedo, altresì, all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'extradizione [701²; 202, 205 att.] o la rinuncia al principio di specialità. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio [97], ma che può nominarne uno di fiducia [96]. L'atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio⁽²⁾. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta⁽²⁾. Il consenso all'extradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis⁽³⁾.

3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia⁽⁴⁾.

4. Il procuratore generale, entro trenta giorni⁽⁵⁾ dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.

5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l'extradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente [702], i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

(1) Comma così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. d) n. 1 d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 (G.U. del 16 ottobre 2017, n. 242). Il testo del comma era il seguente: «1. Quando riceve da uno stato estero una domanda di estradizione, il ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta».

(2) Periodo inserito dall'art. 40 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Comma sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. d) n. 2 d.lgs. n. 149 del 2017, cit. Il testo del comma era il seguente: «2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l'eventuale consenso all'extradizione. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all'atto del cui compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro ore prima».

(4) Comma così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. d) n. 3 d.lgs. n. 149 del 2017, cit. Il testo del comma era il seguente: «3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie».

(5) Le parole «trenta giorni» sono state sostituite alle parole «tre mesi» dall'art. 4 comma 1 lett. d) n. 4 d.lgs. n. 149 del 2017, cit.

717 Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva.

1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'extradizione [701², 703²; 202 att.] o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale⁽¹⁾.

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia [96] designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima⁽²⁾. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio⁽³⁾. Può altresì autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta⁽³⁾. Il consenso all'extradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore⁽²⁾.

2-bis. La rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia⁽⁴⁾.

(1) Le parole da «, al suo interrogatorio,» alla fine del comma sono state sostituite alle parole «e ne raccoglie l'eventuale consenso all'extradizione facendone menzione nel verbale» dall'art. 4 comma 1 lett. p) n. 1 d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 (G.U. del 16 ottobre 2017, n. 242).

(2) L'art. 4 comma 1 lett. p) n. 2 d.lgs. n. 149 del 2017, cit., ha sostituito gli ultimi due periodi del comma all'originario secondo periodo, così formulato: «Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi».

(3) Periodo inserito dall'art. 40 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(4) Comma aggiunto dall'art. 4 comma 1 lett. p) n. 3 d.lgs. n. 149 del 2017, cit.

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

3-bis Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale⁽¹⁾.

1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.

(1) Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

28 Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio.

1. Il nominativo del difensore di ufficio [97 c.p.p.] è comunicato senza ritardo all'imputato [60, 61 c.p.p.] con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia [96 c.p.p.].

1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore⁽¹⁾.

(1) Comma aggiunto dall'art. 41 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

Codice: art. 97.

45-bis Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza⁽¹⁾.

1. (2) La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater⁽²⁾.

2. (3).

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis comma 4-bis, e dall'articolo 133-ter del codice⁽⁴⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 l. 7 gennaio 1998, n. 11 (G.U. del 6 febbraio 1998, n. 30), con efficacia, ai sensi dell'art. 6 della legge citata, fino al 31 dicembre 2000. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2002 dell'art. 12 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275) convertito, con modificazioni, dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16). L'art. 6 l. n. 11 del 1998, cit., era stato abrogato dall'art. 8 comma 2 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (G.U. del 19 ottobre 2001, n. 244), convertito, con modificazioni, nella l. 15 dicembre 2001, n. 438 (G.U. del 18 dicembre 2001, n. 293), ma la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 8 citato è stata soppressa in sede di conversione. Da ultimo l'art. 6 l. n. 11 del 1998, cit., è stato abrogato dall'art. 3 l. 23 dicembre 2002, n. 279 (G.U. del 23 dicembre 2002, n. 300).

(2) Le parole « Nei casi previsti dall'articolo 146-bis commi 1 e 1-bis, », che figuravano all'inizio del comma, sono state soppresse e le parole « nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater » sono state aggiunte dall'art. 1 comma 78 lett. a) l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), con efficacia, a norma del successivo comma 81, « decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale ». Peraltro ai sensi dell'art. 2 comma 2 d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (G.U. del 25 luglio 2018, n. 171), conv., con modif., in l. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. del 21 settembre 2018, n. 220), l'efficacia della disposizione è stata sospesa « dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019 ». Precedentemente le medesime parole erano state sostituite alle parole « Nei casi previsti dall'articolo 146-bis comma 1 » dall'art. 13 d.l. n. 341 del 2000, cit.

(3) Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma, come modificato dall'art. 1 comma 78 lett. b) l. n. 103 del 2017, cit., era il seguente: « 2. La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all'avviso di cui all'articolo 127 comma 1 del codice ».

(4) Le parole « comma 4-bis, e dall'articolo 133-ter del codice » sono state sostituite alle parole « commi 2, 3, 4, 4-bis e 6 » dall'art. 41 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Precedentemente la parola « 4-bis » era stata inserita dall'art. 1 comma 78 lett. c) l. n. 103 del 2017, cit.

Codice: art. 127.

45-ter Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa⁽¹⁾.

1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

(1) Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

55 Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo.

1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria [1 reg.].

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma⁽¹⁾ previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

(1) Le parole « e il testo del fonogramma », che figuravano dopo le parole « del telegramma » sono state soppresse dall'art. 41 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

Codice: art. 149.

56-bis Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore ⁽¹⁾.

1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1. La relazione deve contenere:

- a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;
- b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato;
- c) il nome e cognome del destinatario;
- d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;
- e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;
- f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento.

3. Quando l'atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.

4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.

(1) Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. e) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

63-bis Comunicazione di cortesia ⁽¹⁾.

1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.

(1) Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

64 Comunicazione di atti ⁽¹⁾.

1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dall'articolo 149 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 41 comma 1 lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto. — 2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. — 3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto. — 4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale ».

Codice: art. 153.

64-bis Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile ⁽¹⁾⁽²⁾.

1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai

genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore⁽³⁾.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni⁽⁴⁾ che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria⁽⁵⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 14 comma 1 l. 19 luglio 2019, n. 69 (G.U. del 25 luglio 2019, n. 173).

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 6 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a far data, ai sensi del successivo art. 52, dal 18 ottobre 2022. Ai sensi dell'art. 36 comma 2 tali disposizioni si applicano ai procedimenti iscritti successivamente al **30 giugno 2023**. Per una ulteriore disposizione transitoria v. l'art. 35 comma 1, che così dispone: « 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

(3) Comma così sostituito dall'art. 6 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 149 del 2022, cit. Il testo del comma, come modificato dall'art. 2 comma 12 l. 27 settembre 2021, n. 134 (G.U. del 4 ottobre 2021, n. 237), era il seguente: « 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente ».

(4) V. l'art. 50 comma 1 d.lgs. n. 149 del 2022, cit., che così dispone: « A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV [17 ottobre 2024], le parole "tribunale per i minorenni", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" ».

(5) Comma aggiunto dall'art. 6 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 149 del 2022, cit.

64-ter Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini⁽¹⁾.

1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante».

3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante».

(1) Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. h) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

86 Vendita o distruzione delle cose confiscate.

1. La cancelleria [1, 13 reg.] provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca [240 c.p.], salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione [87³]. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili⁽¹⁾.

1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente⁽²⁾.

2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro [253³, 354² c.p.p.].

(1) Periodo aggiunto dall'art. 41 comma 1 lett. i) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

Per la destinazione di beni o valori confiscati a seguito di operazioni antidroga, v. gli artt. 100 e 101 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (G.U. del 31 ottobre 1990, n. 255, suppl. ord.), sulla nuova disciplina di tali sostanze. Per l'affidamento in custodia giudiziale ad organi di polizia per l'impiego in attività di polizia o ad altri organi statali o enti pubblici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale, v. art. 301-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

(2) Comma inserito dall'art. 41 comma 1 lett. i) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

104-bis Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

1. In tutti i casi ⁽³⁾ in cui il sequestro preventivo [321-323 c.p.p.] o la confisca abbiano ⁽³⁾ per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ⁽⁴⁾. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ⁽⁵⁾ ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo ⁽⁶⁾.

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ⁽⁷⁾.

1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ⁽⁸⁾⁽⁹⁾.

1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo ⁽¹⁰⁾.

1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 2 comma 9 lett. b) l. 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. del 24 luglio 2009, n. 170, suppl. ord. n. 128).

⁽²⁾ Rubrica sostituita dall'art. 6 comma 3 lett. a) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (G.U. del 22 marzo 2018, n. 68) e poi così modificata con la sostituzione delle parole « a sequestro e confisca » alle parole « a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari » dall'art. 41 comma 1 lett. l) n. 5 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo della rubrica era il seguente: « Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo ».

⁽³⁾ Le parole « In tutti i casi » e « o la confisca abbiano » sono state sostituite rispettivamente alle parole « Nel caso » e « abbia » dall'art. 41 comma 1 lett. l) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38).

⁽⁴⁾ Le parole da « all'articolo 35 » alla fine del periodo sono state sostituite alle parole « all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 » dall'art. 30 comma 2 lett. a) l. 17 ottobre 2017, n. 161.

⁽⁵⁾ Le parole da « In caso di » a « confisca » sono state sostituite alle parole « Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice » dall'art. 41 comma 1 lett. i) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

⁽⁶⁾ Comma sostituito dall'art. 373 comma 1 lett. a) d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (G.U. del 14 febbraio 2019, n. 38, suppl. ord.). Ai sensi del successivo art. 389, come modificato dall'art. 5 comma 1 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (G.U. dell'8 aprile 2020, n. 94), conv., con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. del 6 giugno 2020, n. 143), dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118 (G.U. del 24 agosto 2021, n. 202), conv., con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147 (G.U. del 23 ottobre 2021, n. 254), e da ultimo dall'art. 42 comma 1 lett. a) d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (G.U. del 30 aprile 2022, n. 100), conv., con modif., in l. l. 29 giugno 2022, n. 79 (G.U. del 29 giugno 2022, n. 150), la modifica entra in vigore il 15 luglio 2022. Il testo del comma, aggiunto dall'art. 30, comma 2, lett. b) l. n. 161 del 2017, era il seguente: « Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ».

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 30 comma 2 lett. b) l. n. 161 del 2017, cit.

⁽⁸⁾ Seguiva un ultimo periodo soppresso dall'art. 41 comma 1 lett. i) n. 3 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del periodo era il seguente: « Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno ».

⁽⁹⁾ Comma sostituito dall'art. 373 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 14 del 2019, cit., in vigore dal 15 luglio 2022 (v. nota 4). Il testo del comma, come inserito dall'art. 6, comma 3, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 21 del 2018, cit., era il seguente: « Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno ».

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 6 comma 3 lett. a) d.lgs. n. 21 del 2018, cit. La disposizione corrisponde all'art. 12-sexies commi 4-bis e 4-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 luglio 1992, n. 185), abrogati dall'art. 7 comma 1 lett. l) d.lgs. n. 21 del 2018, cit.

⁽¹¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 41 comma 1 lett. i) n. 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice ».

110-ter Informazione sulle iscrizioni ⁽¹⁾.

1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito.

(1) Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. m) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

110-quater Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative ⁽¹⁾.

1. Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale.

(1) Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. m) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

125 [Richiesta di archiviazione] ⁽¹⁾.

(1) Articolo abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ».

Con sentenza 15 febbraio 1991, n. 88 (CP 91, II, 207; GP 91, I, 162), la C cost., nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità dell'art. 125, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., ha affermato che « la norma è, in definitiva, la traduzione in chiave accusatoria del principio di non superfluità del processo, in quanto il dire che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa equivale al dire che, sulla base di essi, l'accusa è insostenibile e che, quindi, la notizia di reato è, sul piano processuale, infondata ».

127 Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale ⁽¹⁾.

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;

c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;

c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;

e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;

f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 41 comma 1 lett. n) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice ».

Codice: art. 412.

127-bis Avocazione e criteri di priorità ⁽¹⁾.

1. Nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421-bis, comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte di appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.

(1) Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. o) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

132-ter Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo ⁽¹⁾.

1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del codice.

(1) Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. p) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

133 Notificazione del decreto che dispone il giudizio.

1. (1).

1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater⁽²⁾ e 320 del codice penale e dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383⁽³⁾.

(1) Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. b) dall'art. 40 comma 1 lett. p) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma era il seguente: « 1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare ».

(2) La parola « 319-quater » è stata inserita dall'art. 1 comma 79 l. 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. del 13 novembre 2012, n. 265).

(3) Comma aggiunto dall'art. 3 l. 27 marzo 2001, n. 97 (G.U. del 5 aprile 2001, n. 80). V. peraltro C. cost. 18 luglio 2008, n. 286, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 l. n. 1383 del 1941 « nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita ».

Codice: art. 429.

134 [Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso]⁽¹⁾.

(1) Articolo abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della sentenza medesima ».

Codice: art. 442 comma 3.

141 Procedimento di oblazione.

1. Se la domanda di oblazione [162, 162-bis c.p.] è proposta nel corso delle indagini preliminari⁽¹⁾, il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.

2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale [459 c.p.p.], può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.

3. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale [460 c.p.p.] deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato.

4. Quando è proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda [604⁷ c.p.p.] pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice⁽²⁾.

4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice⁽³⁾. Il giudice, se accoglie la domanda fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato⁽⁴⁾.

(1) L'articolo 53 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296), ha soppresso le parole « ovvero a norma dell'articolo 557 del codice ».

(2) Le parole « Non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3 del codice » sono state aggiunte dall'art. 53 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296).

(3) Periodo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. q) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(4) Comma introdotto dall'art. 53 l. n. 479 del 1999, meglio indicata nella nota 1.

Codice: art. 557.

141-bis Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero⁽¹⁾⁽²⁾.

1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-bis del codice⁽³⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 5 comma 1 lett. b) l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100).

(2) Le parole « Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero » sono state aggiunte dall'art. 41 comma 1 lett. r) n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Comma aggiunto dall'art. 41 comma 1 lett. r) n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

141-ter Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova⁽¹⁾.

1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 464-ter.1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni⁽²⁾.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 5 comma 1 lett. b) l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100).

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 41 comma 1 lett. s) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

142 Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso⁽¹⁾.

1. ⁽¹⁾.

2. Quando per le notificazioni dei testimoni [194 s. c.p.p.], dei periti [220 s. c.p.p.], degli interpreti [143 s. c.p.p.; 52], dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360 c.p.p.] e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice⁽¹⁾ è richiesto l'ufficiale giudiziario [148^{1 e 2}, 151 c.p.p.], le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario [54].

3. L'atto di citazione contiene:

- a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione [468 c.p.p.];
- b) le generalità e il domicilio della persona da citare;
- c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
- d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice⁽¹⁾;

d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita⁽²⁾;

e) l'avvertimento che, fuori del caso previsto dalla lettera d-bis),⁽³⁾ in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da 51 euro a 516 euro⁽⁴⁾ a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

4. Quando la citazione è disposta di ufficio [468⁵, 507, 508 c.p.p.] il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), d-bis),⁽⁵⁾ e) nonché l'indicazione dell'imputato.

⁽¹⁾ Articolo modificato dall'art. 2 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185), che: a) ha così sostituito la rubrica in luogo della precedente « Citazione dei testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici »; b) ha soppresso il comma 1, che era così formulato: « I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti tecnici sono citati almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento »; c) ha inserito nel comma 2, dopo le parole « Quando per le notificazioni », le parole « dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice »; d) ha così sostituito la lett. d) del comma 3 alla precedente « d) l'indicazione degli obblighi stabiliti per i testimoni e i periti dagli articoli 198 e 226 del codice ».

⁽²⁾ Lettera inserita dall'art. 41 comma 1 lett. t) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

⁽³⁾ Le parole « fuori del caso previsto dalla lettera d-bis) » sono state inserite dall'art. 41 comma 1 lett. t) n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

⁽⁴⁾ V. nota 1 sub art. 44 c.p.p.

⁽⁵⁾ Le parole « d-bis) » sono state inserite dall'art. 41 comma 1 lett. t) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

143-bis Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato⁽¹⁾⁽²⁾.

1. Quando il giudice emette la sentenza di cui all'articolo 420-*quater* del codice, ne dispone la trasmissione⁽³⁾ alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

(1) Articolo inserito dall'art. 14 l. 28 aprile 2014, n. 67 (G.U. del 2 maggio 2014, n. 100); v., per la disciplina transitoria, l'art. 15-bis l. n. 67 del 2014, cit., inserito dall'art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118 (G.U. del 21 agosto 2014, n. 193).

(2) Le parole da « sentenza » a « da parte » sono state sostituite alle parole « sospensione del processo per assenza » dall'art. 41 comma 1 lett. u) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Le parole da « Quando il giudice » a « la trasmissione » sono state sostituite alle parole « Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi » dall'art. 41 comma 1 lett. u) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

145 Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti.

1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati [468, 507, 508 c.p.p.; 142, 144] devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.

2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce⁽¹⁾ il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

(1) La parola « stabilisce » è stata sostituita alle parole « può stabilire » dall'art. 41 comma 1 lett. v) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

146-bis Partecipazione al dibattimento a distanza⁽¹⁾.

1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone⁽²⁾.

1-*bis*. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata⁽³⁾.

1-*ter*. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* del presente articolo qualora lo ritenga necessario⁽⁴⁾.

1-*quater*. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-*bis*, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario⁽⁴⁾.

2. ⁽⁵⁾

3-4. ⁽⁶⁾

4-*bis*. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle ⁽⁷⁾ parti private ⁽⁷⁾ e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento⁽⁸⁾.

5-6. ⁽⁶⁾

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto [211, 212 c.p.p.] o ricognizione [213-217 c.p.p.] dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto [490 c.p.p.].

(1) Articolo inserito dall'art. 2 l. 7 gennaio 1998, n. 11 (G.U. del 6 febbraio 1998, n. 30). V. nota sub art. 45-bis.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1 comma 77 lett. a) l. 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. del 4 luglio 2017, n. 154), con l'efficacia indicata al successivo comma 81, di seguito riportato. Il testo del comma, come modificato dall'art. 8 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (G.U. del 19 ottobre 2001, n. 244), convertito, con modificazioni, nella l. 15 dicembre 2001, n. 438 (G.U. del 18 dicembre 2001, n. 293) e dall'art. 15 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275), convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16), era il seguente: « 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis nonché dell'articolo 407, comma 2 lettera a) n. 4, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi: a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie; c) [soppressa] ». Peraltro, ai sensi dell'art. 2 comma 2 d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (G.U. del 25 luglio 2018, n. 171), conv., con modif., in l. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. del 21 settembre 2018, n. 220), l'efficacia della disposizione è stata sospesa « dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019 ».

(3) Comma così sostituito dall'art. 1 comma 77 lett. b) l. n. 103 del 2017, cit., con l'efficacia indicata al successivo comma 81, di seguito riportato.

Il testo del comma, inserito dall'art. 15 d.l. n. 341 del 2000, cit., e poi sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 (G.U. del 22 dicembre 2011, n. 297), conv., con modif., nella l. 17 febbraio 2012, n. 9 (G.U. del 20 febbraio 2012, n. 42), era il seguente: « 1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice ». Peraltro, ai sensi dell'art. 2 comma 2 d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (G.U. del 25 luglio 2018, n. 171), conv., con modif., in l. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. del 21 settembre 2018, n. 220), l'efficacia della disposizione è stata sospesa « dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019 ». Il testo originario era così formulato: « 1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ».

(4) Comma inserito dall'art. 1 comma 77 lett. c) l. n. 103 del 2017, cit., con l'efficacia indicata al successivo comma 81, di seguito riportato. Peraltro, ai sensi dell'art. 2 comma 2 d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (G.U. del 25 luglio 2018, n. 171), conv., con modif., in l. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. del 21 settembre 2018, n. 220), l'efficacia della disposizione è stata sospesa «dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019».

(5) Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma, come sostituito dall'art. 1 comma 77 lett. d) l. n. 103 del 2017, cit., era il seguente: «2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza».

Il testo originario del comma era seguente così formulato: «2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza».

(6) Commi abrogati dall'art. 98 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo dei commi 3, 4, 5 e 6 era il seguente: «3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. — 4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. — 5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. — 6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interPELLA, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice».

(7) La parola «altre», che figurava dopo la parola «alle», è stata soppressa e la parola «private» è stata inserita dall'art. 41 comma 1 lett. z) d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

(8) Comma inserito dall'art. 1 comma 77 lett. e) l. n. 103 del 2017, cit., con l'efficacia indicata al successivo comma 81, di seguito riportato. Peraltro, ai sensi dell'art. 2 comma 2 d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (G.U. del 25 luglio 2018, n. 171), conv., con modif., in l. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. del 21 settembre 2018, n. 220), l'efficacia della disposizione è stata sospesa «dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019».

Legge 23 giugno 2017, n. 103. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario:

Art. 1. — 81. Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2018, n. 108. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative:

Art. 2. — 2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.

147-bis Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso ^{(1) (2).}

1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione ⁽³⁾ anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile ⁽⁴⁾.

2. Il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza ⁽⁵⁾.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge ⁽⁶⁾;

a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia ⁽⁷⁾;

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti ⁽⁸⁾;

c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile ⁽⁹⁾.

4. (10).

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame.

(1) Articolo sostituito dall'art. 3 l. 7 gennaio 1998, n. 11 (G.U. del 6 febbraio 1998, n. 30). V. nota sub art. 45-bis. Il testo originario dell'articolo, inserito dall'art. 7 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185) era il seguente: « ART. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). — 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame. — 2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame. ».

(2) Rubrica modificata dall'art. 8 comma 4 lett. b) n. 1 l. 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. del 23 agosto 2010, n. 196), recante « Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia che ha inserito le parole « degli operatori sotto copertura », ».

(3) V., in particolare, le disposizioni contenute nel capo II del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (G.U. del 15 gennaio 1991, n. 12), convertito, con modificazioni, nella l. 15 marzo 1991, n. 64).

(4) Comma inserito dall'art. 8 comma 4 lett. b) n. 2 l. n. 136 del 2010, meglio citata nella nota 2.

(5) Comma così sostituito dall'art. 41 comma 1 lett. aa) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo del comma era il seguente: « 2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice ».

(6) Lettera sostituita dall'art. 11 comma 2 l. n. 136 del 2010, meglio citata nella nota 2. Il testo della lettera era il seguente: « a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis nonché dall'articolo 407, comma 2 lettera a) n. 4, del codice; ». Le parole « nonché dall'articolo 407, comma 2 lettera a) n. 4 » erano state inserite dall'art. 8 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (G.U. del 19 ottobre 2001, n. 244), convertito, con modificazioni, nella l. 15 dicembre 2001, n. 438 (G.U. del 18 dicembre 2001, n. 293).

(7) Lettera inserita dall'art. 24 l. 11 gennaio 2018, n. 6 (G.U. del 6 febbraio 2018, n. 30).

(8) Lettera così sostituita dall'art. 8 d.l. n. 374 del 2001, meglio citato nella nota 5. Il testo previgente era il seguente: « quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis ».

(9) Lettera aggiunta dall'art. 8 comma 4 lett. b) n. 3 l. n. 136 del 2010, meglio citata nella nota 2.

(10) Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 3, 4 e 6 ».

147-*quater* Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza⁽¹⁾.

1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l'integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.

(1) Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. bb) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

154 Redazione non immediata dei motivi della sentenza.

1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio.

2. L'estensore rende disponibile la bozza⁽¹⁾ della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.

3. (2).

4. Il presidente e l'estensore⁽¹⁾ sottoscrivono la sentenza.

4-bis. Il Presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura⁽³⁾.

(1) Le parole « rende disponibile la bozza » sono state sostituite alle parole « consegna la minuta » e le parole «, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta, », che figuravano dopo le parole « e l'estensore », sono state soppresse dall'art. 41 comma 1 lett. cc) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

(2) Comma abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma era il seguente: « 3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale ». V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 4 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2.

(3) Comma aggiunto dall'art. 4 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (G.U. del 24 novembre 2000, n. 275), convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 (G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16).

Codice: art. 544.

164 [Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli]⁽¹⁾.

(1) Articolo abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. V., per una disposizione transitoria in materia di processo penale telematico, l'art. 87 comma 6 d.lgs. n. 150 del 2022, cit., in Appendice, 2.2. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 299 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (G.U. del 15 giugno 2002, n. 139, s.o. 126/L) con l'abrogazione degli ultimi tre periodi del comma 3, era il seguente: « 1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice. — 2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale. — 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a

farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. — 4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione. » Gli ultimi tre periodi abrogati del comma 3 erano così formulati: « I diritti dovuti per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ».

Codice: art. 584.

165-ter Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice⁽¹⁾.

1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. dd) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

167-bis Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice⁽¹⁾.

1. L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. ee) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Ai sensi del successivo art. 94 comma 2 le disposizioni si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

175-bis Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-bis del codice⁽¹⁾.

1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis del codice.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. ff) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

181 Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 299 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (G.U. del 15 giugno 2002, n. 139, s.o. 126/L). Il testo era il seguente: « 1. Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, la cancelleria del giudice dell'esecuzione provvede al recupero delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato. 2. A tal fine la cancelleria notifica al condannato l'estratto della sentenza in forma esecutiva o il decreto unitamente all'atto di precetto contenente l'intimazione di pagare entro dieci giorni dalla notificazione o, se si tratta di decreto, dalla scadenza del termine per proporre opposizione, le somme in esso specificamente indicate per pena pecuniaria, spese recuperabili per intero e spese recuperabili in misura fissa. 3. L'avviso di pagamento e il precetto per le pene pecuniarie pagabili ratealmente contengono l'indicazione dell'importo e della scadenza delle singole rate; il termine per il pagamento decorre dalla scadenza suddetta. La stessa disposizione si osserva quando la rateizzazione è disposta dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 660 comma 3 del codice. In ogni caso non sono dovuti interessi per la rateizzazione. 4. La specifica contenuta nell'atto di precetto sostituisce la nota delle spese. 5. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche per il recupero delle spese di mantenimento in carcere ». V. ora gli artt. 200, come modificato dall'art. 80 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38) e 212, come modificato dall'art. 67 comma 2 l. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. del 19 giugno 2009, n. 140, suppl. ord. n. 95) d.P.R. cit., che di seguito si riportano: « ART. 200 (L) (Applicabilità della procedura nel processo penale). - 1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. — ART. 212 (R) (Invito al pagamento). - 1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti. 2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento. 3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'averuto pagamento ». V. peraltro l'art. 1 comma 372 l. 24 dicembre 2007, n. 244 (G.U. del 28 dicembre 2007, n. 300, suppl. ord.), che dispone l'abrogazione dell'art. 212 d.P.R. n. 115, cit. « dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367 » dell'art. 1 della suddetta l. n. 244.

Codice: art. 692.

181-bis Modalità di pagamento delle pene pecuniarie⁽¹⁾.

1. Le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione.

2. Le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 41 comma 1 lett. gg) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

182 Procedura in caso di insolvidità⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 299 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (G.U. del 15 giugno 2002, n. 139, S.O. 126/L). Il testo era il seguente: « 1. Se la procedura esecutiva per il recupero della pena pecuniaria o di una rata di essa ha esito negativo, la cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmette copia degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma dell'articolo 660 del codice. 2. Al fine di accertare la effettiva insolvidità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, il magistrato di sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo dove

il condannato o il civilmente obbligato ha il domicilio o la residenza ovvero si ha ragione di ritenere che possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari ».

205-ter Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero⁽¹⁾.

1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 133-ter del codice⁽²⁾.

2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.

3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.

4. La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice.

5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 133-ter del codice⁽³⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 16 l. 5 ottobre 2001, n. 367 (G.U. dell'8 ottobre 2001, n. 234). V. la disposizione transitoria riportata in nota sub art. 696 c.p.p.

⁽²⁾ Le parole « 133-ter del codice » sono state sostituite alle parole « 146-bis » dall'art. 41 comma 1 lett. hh) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

⁽³⁾ Le parole « 133-ter del codice » sono state sostituite alle parole « 147-bis » dall'art. 41 comma 1 lett. hh) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, cit.

DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI

D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 448

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE
A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI ⁽¹⁾

(1) Ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. e) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), le parole « tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » sono state sostituite alle parole « tribunale per i minorenni », ovunque ricorrano, con efficacia, ai sensi del successivo art. 49 comma 1, decorsi due anni dalla data della pubblicazione del medesimo decreto legislativo. A norma dell'art. 52 il d.lgs. n. 149 del 2022, cit., entra in vigore il 18 ottobre 2022.

2 Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni ⁽¹⁾.

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario [2-5 att. min.]:

- a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie [70 ord. giud.];
- b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie [50-bis ord. giud.; 328 c.p.p.];
- c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie [1, 49, 50 ord. giud.];
- d) il procuratore generale presso la corte di appello;
- e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie [58 ord. giud.; 4 att. min.];
- f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni [51 ord. giud.; 677 c.p.p.] ⁽²⁾.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 33 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), in Appendice 2.2, con efficacia, ai sensi del successivo art. 49 comma 1, decorsi due anni dalla data della pubblicazione del medesimo decreto legislativo. A norma dell'art. 52 il d.lgs. n. 149 del 2022, cit., entra in vigore il 18 ottobre 2022. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni; c) il tribunale per i minorenni; d) il procuratore generale presso la corte di appello; e) la sezione di corte di appello per i minorenni; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni ».

(2) V. l'art. 79 l. 26 luglio 1975, n. 354 (G.U. del 9 agosto 1975, n. 212, s.o.).

3 Competenza.

1. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie ⁽¹⁾ [1, 49, 50 ord. giud.] è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto [2 c.c.; 98 c.p.] ⁽²⁾.

2. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie ⁽¹⁾ e il magistrato di sorveglianza per i minorenni [51 ord. giud.] ⁽³⁾ esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza [677 s. c.p.p.; 40, 41] ⁽⁴⁾ nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età [24 att. min.].

(1) Le parole « La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » sono state sostituite alle parole « Il tribunale per i minorenni » dall'art. 33 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), in Appendice 2.2, con efficacia, ai sensi del successivo art. 49 comma 1, decorsi due anni dalla data della pubblicazione del medesimo decreto legislativo. A norma dell'art. 52 il d.lgs. n. 149 del 2022, cit., entra in vigore il 18 ottobre 2022.

(2) V. anche artt. 2 e 3 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (G.U. del 5 settembre 1934, n. 208).

(3) V. art. 79 l. 26 luglio 1975, n. 354 (G.U. del 9 agosto 1975, n. 212, s.o.).

(4) V. anche artt. 69-70-ter l. n. 354 del 1975, cit.

4 Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni.

1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale ⁽¹⁾.

(1) Comma così sostituito dall'art. 33 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), in Appendice 2.2, con efficacia, ai sensi del successivo art. 49 comma 1, decorsi due anni dalla data della pubblicazione del medesimo decreto legislativo. A norma dell'art. 52 il d.lgs. n. 149 del 2022, cit., entra in vigore il 18 ottobre 2022. Il testo del comma era il seguente: « 1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale ».

5 Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ⁽¹⁾ è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria [56¹ lett. b) c.p.p.], alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione [6 att. min.].

(1) Le parole « tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie » sono state sostituite alle parole « tribunali per i minorenni » dall'art. 33 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), in Appendice 2.2, con efficacia, ai sensi del successivo art. 49 comma 1, decorsi due anni dalla data della pubblicazione del medesimo decreto legislativo. A norma dell'art. 52 il d.lgs. n. 149 del 2022, cit., entra in vigore il 18 ottobre 2022.

28 Sospensione del processo e messa alla prova.

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo [33; 30² att. min.] quando ritiene di dover valutare la personalità del minore [9] all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o ⁽¹⁾ della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione [159 c.p.].

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia [6, 12; 7, 8 att. min.] per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno [28 att. min.]. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato [27 att. min.], nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni ⁽²⁾.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione [606 c.p.p.] il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. [La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato] ⁽³⁾.

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte [27³ e ⁵ att. min.].

⁽¹⁾ Le parole « dell'ergastolo o » sono state inserite dall'art. 44 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13). In precedenza, con sent. n. 412 del 27 settembre 1990 (CP 91, II, 80), la C. cost. aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 comma 1 min. e 30 att. min. nella parte in cui escludevano l'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo per la messa alla prova ai reati puniti con la pena dell'ergastolo.

⁽²⁾ Le parole da « , nonché » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 83 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

⁽³⁾ La C. cost., con sentenza del 14 aprile 1995, n. 125 (CP 95, 2077), ha dichiarato: a) l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 28 comma 4 « nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato », b) ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 28 comma 4, « nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato ». Nella sentenza si precisa che « dalla presente pronuncia consegue la perdita di efficacia dell'intero comma 4 dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 ».

30 Pene sostitutive ⁽¹⁾.

1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilità previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla, altresì, con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-*quater* della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minore nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minore.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

4. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 73 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « Art. 30. Sanzioni sostitutive. — 1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minore nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. — 2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minore ».

**NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 448,
RECANTE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI**

D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 272

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 448,
RECANTE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI

11 Organizzazione degli istituti di semilibertà ⁽¹⁾.

1. Gli istituti di semilibertà ⁽¹⁾ sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.

2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

(1) Le parole « e semidetenzione » che figuravano dopo la parola « semilibertà », sono state soppresse dall'art. 74 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

D.P.R. n. 448/88: art. 30.

24 Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale.

1. Le misure cautelari [19-23 min.], le misure penali di comunità, le altre misure alternative ⁽¹⁾, le pene ⁽²⁾ sostitutive [30 min.], le pene detentive e le misure di sicurezza [36-41 min.] si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, ⁽³⁾ non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ⁽⁴⁾ ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto ⁽⁵⁾. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

(1) Le parole « le misure penali di comunità, le altre misure alternative » sono state sostituite alle parole « le misure alternative » dall'art. 9 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (G.U. del 26 ottobre 2018, n. 250, s.o.).

V. artt. 47 s. l. 26 luglio 1975, n. 354 (G.U. del 9 agosto 1975, n. 212, s.o.).

(2) La parola « pene » è stata sostituita alla parola « sanzioni » dall'art. 74 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

(3) Le parole « per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, » sono state soppresse dall'art. 9 d.lgs. n. 121 del 2018, cit.

(4) Le parole da « ma non il venticinquesimo anno di età » a « finalità rieducative » sono state sostituite alle parole « ma non il ventunesimo anno di età » dall'art. 5 d.l. 26 giugno 2014, n. 92 (G.U. del 27 giugno 2014, n. 147), conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 117 (G.U. del 20 agosto 2014, n. 192). Precedentemente alla conversione in legge l'art. 5 d.l. n. 92 del 2014, cit., disponeva la sostituzione delle suddette parole soltanto con le parole « ma non il venticinquesimo anno di età ».

(5) Le parole da « ovvero » alla fine del periodo sono state aggiunte dall'art. 9 d.lgs. n. 121 del 2018, cit.

D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 121

DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DELLE PENE NEI CONFRONTI DEI CONDANNATI MINORENNI, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 82, 83 E 85, LETTERA P), DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103⁽¹⁾

Publicato nella G.U. del 26 ottobre 2018, n. 250, s.o. n. 50.

⁽¹⁾ Titolo così rettificato con Comunicato del Ministero della giustizia in G.U. 24 novembre 2018, n. 274.

CAPO I – Disposizioni generali

1 Regole e finalità dell'esecuzione.

1. Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134⁽¹⁾. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

⁽¹⁾ Le parole da « i programmi di giustizia riparativa » alla fine del periodo sono state sostituite alle parole « percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato » dall'art. 84 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

1-bis Giustizia riparativa⁽¹⁾.

1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 84 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

23 Sanzioni disciplinari.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive modificazioni, sulle infrazioni disciplinari, possono essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto;
- b) attività dirette a rimediare al danno cagionato;
- c) esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni;
- d) esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni.

2. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal direttore dell'istituto, mentre per le altre è competente il consiglio di disciplina composto dal direttore dell'istituto o, in caso di legittimo impedimento, dall'impiegato più alto in grado con funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari esperti⁽¹⁾ addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie⁽¹⁾ designato dal presidente, e da un educatore.

⁽¹⁾ La parola « esperti » è stata inserita e le parole « tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » sono state sostituite alle parole « tribunale per i minorenni » dall'art. 34 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), in Appendice 2.2, con efficacia, ai sensi del successivo art. 49 comma 1, decorsi due anni dalla data della pubblicazione del medesimo decreto legislativo. A norma dell'art. 52 il d.lgs. n. 149 del 2022, cit., entra in vigore il 18 ottobre 2022.

1.2. Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

29 Udienza di comparizione ⁽¹⁾.

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.

2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio ⁽²⁾. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.

5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.

6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione.

7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21.

8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.

⁽¹⁾ V. artt. 15 e 16 d.m. 6 aprile 2001, n. 204, in Appendice, 1.4.

⁽²⁾ Le parole « dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio » sono state sostituite alle parole « di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio » dall'art. 72 comma 1 lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

42-bis Esecuzione delle pene pecuniarie ⁽¹⁾.

Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di procedura penale.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 72 comma 1 lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione.

55 Conversione delle pene pecuniarie ⁽¹⁾.

1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilità da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54.

2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a 250 euro di pena pecuniaria.

3. Quando è violato l'obbligo del lavoro di pubblica utilità conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5.

4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilità, ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non è dovuto a insolvibilità, le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, e in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.

5. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.

6. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilità o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 72 comma 1 lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38), a decorrere dal **30 dicembre 2022** ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, cit., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255), attualmente in corso di conversione. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54. — 2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a 12,91 euro di pena pecuniaria. — 3. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato. — 4. Quando è violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguglio indicati nel comma 6. — 5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3. — 6. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni ».

1.6. Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.

9 Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace.

1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.

2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata « ufficio per il processo », costituita, a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134⁽¹⁾, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.

3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.

4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti.

5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.

⁽¹⁾ Le parole da « a norma » a « n. 134 » sono state sostituite alle parole « a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221 » dall'art. 18 comma 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 (G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243, s.o. n. 38).